



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 51

DATA PUBBLICAZIONE 18/01/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024 (dal comunicato ufficiale n. 230 della L.N.D.)	2
1.2.	Proroga termine esonero allenatori (dal comunicato ufficiale n. 232 della L.N.D.)	2
1.3.	Modifica dell'art. 105 comma 3 ter delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 235 della L.N.D.)	2
1.4.	Modifica del Regolamento del Settore Tecnico (dal comunicato ufficiale n. 237 della L.N.D.)	2
1.5.	Termini e modalità per il ritesseramento dei calciatori da parte delle società già titolari del tesseramento (dal comunicato ufficiale n. 238 della L.N.D.)	2
1.6.	Modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 244 della L.N.D.)	3
1.7.	Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della Fase di Qualificazione della Coppa Italia di Serie A – A2 Elite – A2 – B maschile, Serie A e B Femminile e Under 19 Maschile e per le fasi nazionali di qualificazione della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2023/2024 (dal comunicato ufficiale n. 252 della L.N.D.)	3
1.8.	Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per attività organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 dal comunicato ufficiale n. 253 della L.N.D.)	3
1.9.	Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 257 della L.N.D.)	3
1.10.	Regolamento del Collegio Arbitrale (dal comunicato ufficiale n. 259 della L.N.D.)	4
1.11.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Paolo Piaser (dalla Circolare n. 34 della L.N.D.)	4
1.12.	Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023 (dalla Circolare n. 35 della L.N.D.)	4
1.13.	Disposizioni legislative di fine anno 2023 – Decreto Milleproroghe – Decreto Superbonus – Tabelle ACI 2024 (dalla Circolare n. 36 della L.N.D.)	4
1.14.	Riforma fiscale – Pubblicazione in G.U. dei primi Decreti Legislativi di attuazione – Fiscalità Internazionale – Primo modulo di riforma dell'IRPEF (dalla Circolare n. 37 della L.N.D.)	4
1.15.	Riforma fiscale – Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente – Contenzioso Tributario – Adempimento Collaborativo (dalla Circolare n. 38 della L.N.D.)	5
1.16.	Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell'Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali (dalla Circolare n. 39 della L.N.D.)	5
1.17.	Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (dalla Circolare n. 40 della L.N.D.)	5
1.18.	Mancato rispetto degli accordi transattivi – competenza della Commissione Disciplinare della FIFA (dalla Circolare n. 41 della L.N.D.)	5
1.19.	Riforma fiscale – D.Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024 – Semplificazione degli adempimenti tributari (dalla Circolare n. 42 della L.N.D.)	6
1.20.	Anno 2024 – Principali scadenze fiscali (dalla Circolare n. 43 della L.N.D.)	6
1.21.	Segreteria L.N.D.	6
1.21.1.	Gara Pro Villafranca - Villafranca Campionato di Eccellenza	6
1.21.2.	Società che Disputa Gare Sul Proprio Campo Sportivo in orario diverso da Quello Ufficiale	6
1.21.3.	Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all'attività agonistica	7
1.21.4.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e	7
1.21.5.	Provvedimento di svincolo per inattività (art. 109 N.O.I.F.) - Accolti	7
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	7
2.1.	Segreteria S.G.S.	7
2.1.1.	Tipologia club giovanili s.s. 2023-2024	7
2.1.2.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori "giovani" per inattività - Accolti	17
2.1.3.	Provvedimento di annullamento "carta assicurativa" della categoria primi calci / piccoli amici - Accolte	17
2.1.4.	Deroghe all'utilizzo di giovani calciatrici per l'attività di settore giovanile e scolastico	17
2.1.5.	Attività Under 12 Femminile – s.s. 2023/2024	18
2.1.1.	Società che Disputa Gare Sul Proprio Campo Sportivo in orario diverso da Quello Ufficiale	18
2.2.	Modifiche al programma gare	19
2.2.1.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	19
2.2.2.	Recuperi S.G.S.	19
3.	RISULTATI	19
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	25
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	49

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024 (dal comunicato ufficiale n. 230 della L.N.D.)

Si riporta - in allegato – il comunicato ufficiale n. 230 della L.N.D. inerente il Regolamento del “Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024”.

1.2. Proroga termine esonero allenatori (dal comunicato ufficiale n. 232 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 232 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Modifica dell’art. 105 comma 3 ter delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 235 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 133/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 235 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Modifica del Regolamento del Settore Tecnico (dal comunicato ufficiale n. 237 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 135/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 237 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Termini e modalità per il ritesseramento dei calciatori da parte delle società già titolari del tesseramento (dal comunicato ufficiale n. 238 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 136/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 238 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 244 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 142/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 244 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della Fase di Qualificazione della Coppa Italia di Serie A – A2 Elite – A2 – B maschile, Serie A e B Femminile e Under 19 Maschile e per le fasi nazionali di qualificazione della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2023/2024 (dal comunicato ufficiale n. 252 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 146/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 252 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.8. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per attività organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 dal comunicato ufficiale n. 253 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 147/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 253 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.9. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato ufficiale n. 257 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 284/AA al n. 289/AA della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 257 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.10. Regolamento del Collegio Arbitrale (dal comunicato ufficiale n. 259 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 259 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.11. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Paolo Piaser (dalla Circolare n. 34 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 34 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del sig. Paolo Piaser.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.12. Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023 (dalla Circolare n. 35 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 35 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 1 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.13. Disposizioni legislative di fine anno 2023 – Decreto Milleproroghe – Decreto Superbonus – Tabelle ACI 2024 (dalla Circolare n. 36 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 36 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 2 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.14. Riforma fiscale – Pubblicazione in G.U. dei primi Decreti Legislativi di attuazione – Fiscalità Internazionale – Primo modulo di riforma dell'IRPEF (dalla Circolare n. 37 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 37 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 3 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.15. Riforma fiscale – Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente – Contenzioso Tributario – Adempimento Collaborativo (dalla Circolare n. 38 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 38 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 4 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.16. Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali (dalla Circolare n. 39 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 39 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 5 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.17. Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (dalla Circolare n. 40 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 40 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 6 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.18. Mancato rispetto degli accordi transattivi – competenza della Commissione Disciplinare della FIFA (dalla Circolare n. 41 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 41 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.19. Riforma fiscale – D.Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024 – Semplificazione degli adempimenti tributari (dalla Circolare n. 42 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 42 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analogo pubblicazione n. 7 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.20. Anno 2024 – Principali scadenze fiscali (dalla Circolare n. 43 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 43 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analogo pubblicazione n. 8 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.21. Segreteria L.N.D.

1.21.1. GARA PRO VILLAFRANCA - VILLAFRANCA CAMPIONATO DI ECCELLENZA

In ottemperanza alla delibera adottata dal Giudice Sportivo in ordine alla squalifica del campo a carico della Società PRO VILLAFRANCA pubblicata sul comunicato ufficiale n. 40 del 30/11/2023 di questo Comitato Regionale, si comunica che la gara PRO VILLAFRANCA – VILLAFRANCA (Campionato di Eccellenza – Girone B) si disputerà Domenica 21 Gennaio 2024, alle ore 17.15 presso il campo sportivo sintetico “M. Coppino” C.so Nino Bixio – Alba.

1.21.2. SOCIETA’ CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottototato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 23/1/2024 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all’accoglimento dell’istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

LASCARIS

Camp. Under 19 Regionale – Girone B

Sabato ore 14.30

1.21.3. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
GIAMBERTONE FABIO	CHISOLA CALCIO	02/09/2008	10/12/2024	16/01/2024
BOVERI MARCO	ASCA	08/03/2008	08/08/2024	17/01/2024

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.21.4. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione depositata a mezzo firma elettronica, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4284544	PETTAVINO ALBERTO	10/12/1981	ASD FUTSAL SAVIGLIANO

1.21.5. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2258768	GALBIATA MARCO	24/09/2005	ASD US MORETTA

Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. TIPOLOGIA CLUB GIOVANILI S.S. 2023-2024

Dall'analisi dei moduli di censimento ricevuti e dopo aver effettuato le opportune verifiche, si riportano di seguito le tipologie di Club Giovanili, suddivise per Delegazione di appartenenza.

DELEGAZIONE DI ALESSANDRIA

ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO

US ALESSANDRIA CALCIO 1912

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

ASD ASCA
ASD CAPRIATESE
FC ACQUI
ASD ARQUATESE
SSD VALENZANA MADO
ACC CASALE
SG NOVESE
ASD OVADESE
ASD DON BOSCO AL
ASD DERTONA CG
USD CASTELLAZZO

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

POL CARBONARA
ASD DERTHONA
ASD CARROSIO
ASD FELIZZANO
USD BISTAGNO
ASD AURORA CANOTTIERI
ASD TIGER NOVI
ASD SALE
ASD AURORA PONTECURONE
NOVESE FEMMINILE
ACF ALESSANDRIA
POL FRUGAROLESE
ASD LEONE DEHON
ASD OLIMPIA SOLERO
POL AUDAX DON ORIONE
US LIBARNA
US VIGUZZOLESE
GS ORTI
US CASSINE
ASD FORTITUDO
US MONFERRATO
ATL FRASCHETTA
ASD ALESSANDRIA LIONS
ASD FULVIUS
US POZZOLESE
FUTURA VENTI21
POL AIRONE
ASD CASTELNOVESE
ASD BOYS & GIRL CALCIO

DELEGAZIONE DI AOSTA

ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO

AOSTA CALCIO 511 SSD
A.S.D. AYGREVILLE CALCIO
A.S.D. VDA CHARVENSOD

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

A.S.D. GRAND PARADIS
A.S.D. RIVER PLAINE
SAINT VINCENT CHATILLON
P.D.H.A.E.

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

A.S.D. PONT DONNAS 2021
C.G.C. AOSTA
GRAND COMBIN
SPORTING ISSOGNE
VALDIGNE
EDF ST. CHRISTOPHE

DELEGAZIONE DI ASTI**ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

A.S.D. ASTI
A.S.D. SCA ASTI

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

ASD MEZZALUNACALCIO VILLANOVA
ASD MONTEGROSSO ACADEMY FC
ASD ROEROLANZE
ASD SD SAVIO ASTI
ASD SPARTAK SAN DAMIANO

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

APD ALERAMICA
USA ANNONESE
PGS AVIS ISOLA
POL. BALDICHIERESE ONLUS
ASCD BUTTIGLIERESE 95
ASDC CANELLI 1922
ADP CASTAGNOLESE ASD
CGS CASTELNUOVO ASD
ASD COSTIGLIOLE FC
ASD MONCALVO CALCIO
ASD NIZZA VALLEBELBO
ASD NUOVA ASTIGIANA CALCIO
ASD PRO VILLAFRANCA
ASD REFRANCORE
ASD TORRETTA NSL
USD VIRTUS CANELLI

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO CALCIO A 5

A.S.D. CANTARANA C5
A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI
P.S.S. AVIS ISOLA

DELEGAZIONE DI BIELLA

ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO

ASD BORGOSIESIA CALCIO
ASD DUFOUR VARALLO
USD CITTA DI COSSATO
ASD GATTINARA FC
ASD VALLE ELVO
ASD BIELLESE 1902

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

US GAGLIANICO CSI
ASD PONDERANO

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

ASD ACF BIELLESE
ASD CAVAGLIA'
ASD CE.VER.SA.MA BIELLA
APD CHIAVAZZESE 75
FCD COSSATESE
ASD FC VIGLIANO POLISPORTIVA
ASD FULGOR RONCO VALDENGO
ASD FUTUROGIOVANI VILIANENSIS
ASD POLLONE
SS QUARONESE
GS SAN LORENZO
ASD SERRAVALLESE 1922
ASD TIGERS PREALPI BIELLESI
TORRI BIELLESI ASD
VALDILANA BIOGLIESE
APD VALLE CERVO ANDORNO
FC VALSESSERA ASD
APD VILLAGGIO LAMARMORA

DELEGAZIONE DI CUNEO**ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

SCSD MONREGALE CALCIO
ASD CHERASCHESE 1904
ASD GIOVANILE CENTALLO 2006
AC CUNEO 1905 OLMO SSD
SSD BUSCA CALCIO 1920
FOSSANO CALCIO SSD
ASD AREA CALCIO ALBA ROERO

ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO CALCIO A 5

S.S.D. ELLEDI FUTSAL RL

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

ASD DOGLIANI CALCIO
ASD BOVES MDG
ASD CARAGLIO CALCIO
SSD SAVIGLIANESE FBC 1919 SRL

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

ASD TARANTASCA 2018

ASD VALVERMENAGNA
AC PEDONA BORGO S.D.
USD SOMMARIVA PERNO
ASD AC BRA CALCIO
ASD RACCO '86
ASD ATLETICO RACCONIGI
ASD VALLE VARAITA
ASD ALBESE
ASD REVELLO CALCIO
SPD VALLE PO
ASD RORETESE 1975
ASD MURAZZO
ASD SAN BENIGNO
ASDC MARENE
AC PRO DRONERO
ASD AMA BRENTA CALCIO CEVA
ASD SANTA MARGHERITA
AC SOMMARIVESE
ASD BAGNASCO CALCIO
ASD BANDITO
ASD CORTEMILIA CALCIO
ASD GARESSIO
ASD GS SAN CASSIANO
ASD LANGA CALCIO
ASD SANT'ALBANO
ASDC BISALTA
AC SANTOSTEFANESE
ASD GIOVANILE GENOLA 05
ASD OLIMPIC SALUZZO 1957
AD FC SANFRE'
ASD PIAZZA
ASDC SALUZZO
ASD VILLAFALLETTO
ASD CB SPORT CARAMAGNA
ASD AZZURRA
SSD FREEDOM FC AR
ASD ALBA CALCIO
ASD SALICE
ASD ACADEMY CANALE
ASD BENESE
ASD CARRU' MAGLIANO ALPI
ASD POLISPORTIVA MONTATESE
SSD TRE VALLI

DELEGAZIONE DI IVREA

ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO

IVREA CALCIO ASD
U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
S.S.D. RIVAROLESE 1906
A.S.D. IVREA BANCHETTE
A.C.D. STRAMBINESE 1924

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

ASD VALLORCO

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

FCD AZEGLIO

A.S.D. ACADEMY CANAVESE

A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE

POLISPORTIVA BOSCONERESE

A.S.D. BUSIGNETTO VEROLENGO

ATLTICO PONT F.C.

ORANGE CANAVESE

INDEPENDIENTE IVREA

CHIVASSO CALCIO

U.S.D. JUNIOR TORRAZZA

S.S.D. AGLIÈ VALLE SACRA

A.S.D. S.A. CASTELLAMONTE

U.S.D. MONTANARO CALCIO

LA VISCHESE

G.S. FORNO CALCIO

CLUB NON CLASSIFICATI

ASD VDL FIANO PLUS

ASD CASTELLAMONTE CALCIO A 5

DELEGAZIONE DI NOVARA**ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

ASD BULE' BELLINZAGO

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

ASD ARONA

ASD ACCADEMIA BORGOMANERO

ASD CAMERI CALCIO

ASD SPORTIVA CALTIGNAGA

ASD OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO

ASD RG TICINO

ASD UNION NOVARA

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

ASD AC BORGOTICINO

ASD ACCADEMIA DEL TALENTO

ASD ANSPI FONTANETO APS

BEAVERS ASD

ACD BIANDRATE 2018

ASD BORGOLAVEZZARO

ACD BRIGA

ASD CARPIGNANO

AC CASTELLETTESE

ASD CUREGGIO

ASDC GOZZANO SS DARL

GS JUVENTUS CLUB ASD

GSD LIBERTAS RAPID

ASD LIBERTAS VAPRIO

ASD MEZZOMERICO CALCIO
ASD NOVARA CITY FC
ASD OLIMPIA SANT AGABIO 1948
ASD PERNATESE 1928
ASD POLISPORTIVA SAN GIACOMO
ASAD RIVIERA D'ORTA
ROMAGNANO CALCIO ASD
ASD SAN MAURIZIO CALCIO
ASD SOCCER GATTICO VERUNO
ASD SPARTA NOVARA
ASD TRECATE CALCIO
ASD VARALLO E POMBIA
ASD VEVERI 1974
ASD VIRTUS MULINO CERANO
1924 SUNO FCD

DELEGAZIONE DI PINEROLO

ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO

ASD FC MOREVILLA
FCD PINEROLO

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

ASD POLISPORTIVA BRUINESE
POLISPORTIVA CARIGNANO A.S.D.
ASD CUMIANA SPORT
ASD PANCALIERICASTAGNOLE
US S.SECONDO A.S.D.
GSD TETTI FRANCESI RIVALTA

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

ASD ATLETICO VOLVERA CALCIO
ASD BRICHERASIO BIBIANA
ASD CANDIOLO
ASD CHISONE CALCIO
ASD FOOT BALL CLUB RIVESE
ASD FOOTBALL CLUB VIGONE
ACD GIAVENOCOAZZE
ASD INFERNOTTO CALCIO
USD LUSERNA
ASD NONE CALCIO
ASD ORATORIO ORBASSANO
ASD ORBASSANO CALCIO
FC PEROSA A.S.D.
ASD PINEROLESE SPORT
ASD PIOSSASCO
ASD ROLETTO VAL NOCE
GSD S. GIORGIO PIOSSASCO
ASD SAN PIETRO VAL LEMINA
USD SCALENGHE
ASD SOCCER ACADEMY P.R.
ASD SPORTINSIEME PIOBESI
FCD TORRE PELLICE
ASD VILLAFRANCA
US VILLAR PEROSA
FCD PINEROLO WOMEN

DELEGAZIONE DI TORINO

ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO

ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO
ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
ACD LUCENTO
ASD CHIERI
CBS SCUOLA CALCIO ADS
ASD CHISOLA CALCIO
ASD CIT TURIN
ASD MONCALIERI CALCIO 1953
ASD PRO EUREKA
ASD VENARIA REALE
FCD SPAZIO TALENT SOCCER
GSD LASCARIS
FC JUVENTUS SPA
ASD POLISPORTIVA GARINO
POL. MIRAFIORI ASD
PSG SSDARL
SISPORT SSD
SSD REAL ORIONE V.
TORINO FC SPA
USD BARRACUDA
USD GASSINO SAN RAFFAELE
USD VANCHIGLIA 1915
G.S.D. VOLPIANO PIANESE

ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO CALCIO A 5

ASD L 84

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

ASD BEIBORG
ADP BSR GRUGLIASCO
ASD CALCIO SETTIMO
ASD ONNISPORT CLUB
POZZOMAINA SRL SSD
APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE
ASD RANGERS SAVONERA COLLEGNO
ASD ROSTA CALCIO
ASD SAN GIACOMO CHIERI
USD SAN GIORGIO TORINO
ASD VALLE DI SUSAS SC
ADP VIANNEY

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

USD ALPIGNANO
USD BARCANOVA CALCIO
ASD ACCADEMIA REBAUDENGO TORINO
ASD ACADEMY CANAVESE
APD ANDEZENO
US ARDOR SAN FRANCESCO ASD
ASD ATLETICO CBL
ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
ASD BORGARO NOBIS 1965

ASD CIRIE' CALCIO 1946
ASD KL PERTUSA
ASD LENCI POIRINO ONLUS
ASD MAPPANESE
ASD NICHELINO HESPERIA
ASD POLISPORTIVA PARADISO COLLEGNO
ASD RWC LUCENTO
ASD SANTENA 2014
ASD TOPLAYER
ASD TROFARELLO 1927
ASD VIRTUS ACCADEMIA CALCIO
GO SPORT GRUGLIASCO
OLYMPIC COLLEGNO
SPORTING ORBASSANO SSDARL
SSD ARL VINOVO SPORT EVENTS
SSD CENISIA
SSD SRL DORINA
USD CARRARA 90
USD CASELLE CALCIO
ASD SKILLSTAR
APD PECETTO
APD SAN MAURIZIO
ASD ACADEMY VANCHIGLIA
ASD BACIGALUPO
ASD CALCIO LEINI
ASD SAN GALLO SETTIMO
ASD VENAUS
USD PIANEZZA
POLISPORTIVA RAPID TORINO
USD CASELLETTE
USD VILLARBASSE
ASD DRUENTINA
ASD LESNA GOLD

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO CALCIO A 5

ASDCPS ATLETICO TAURINENSE
SSD TOP FIVE S.R.L.

CLUB NON CLASSIFICATI

ASD BEPPE VIOLA CALCIO
ASD CAPRIE GREEN
ASD GAR REBAUDENGO
ASD RIVER 1951
ASD S. IGNAZIO SPORT
FC TORINESE 1894 ASD
ASD AUXILIUM MONTEROSA
ASD ALMESE
ASD CENTROCAMPO
ASD SAN LUIGI SANTENA APS
ASD AVIGLIANESE
DUOMO CHIERI ASD
ABSOLUTE MONCALIERI
ABSOLUTE SG LA LOGGIA
ASD UC ALTA VALLE SUSÀ
AUXILIUM VALDOCCO

BORGO VITTORIA CIT TURIN
CAMBIANO
DON BOSCO RIVOLI
LEO CHIERI ASD
RIVOLI CALCIO
SAN REMIGIO
USD NUOVA GIOVETTESE ASD
VDL FIANO 1915
VILLASTELLONE CARIGNANO
VIRTUS CENISIA
ASD SERMIG
CH4 SPORTING CLUB
SSDRL ACADEMY TORINO FUTSAL
USD SALSASIO
ASD NEW COUNTRY

DELEGAZIONE DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA

ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO

ASD CITTA' DI BAVENO
USD JUVENTUS DOMO

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

ASD OMEGNA 1906
ASD VERBANIA CALCIO
ASD VOLUNTAS SUNA

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

ASD BAGNELLA CALCIO 1972
SOC DIL CALCIO VOGOGNA
USD CANNOBIESE 1906
AS CREVOLESE ASD
ASD FOMARCO DON BOSCO PIEVESE
ASD GRAVELLONA SA N PIETRO
ACD MASERA
ACD MERGOZZESE
USD ORNAVASSESE
ASD US PRO VIGEZZO
GS SAN FRANCESCO
ASD STRESA VERGANTE
USD VARZESE

DELEGAZIONE DI VERCELLI

ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO

A.S.D. ALICESE ORIZZONTI
A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VEERCELLI

CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO

A.S.D. CRESCENTINESE

CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO

A.S.D. ACCADEMY PRO VERCELLI
G.S.D. CANADA'

G.S.D. EUSEBIO CASTIGLIANO
 A.S.D. CIGLIANO
 LIVORNO FERRARIS BIANZE'
 U.S.D. L.G.TRINO
 A.S.D. LUPETTI BIANCHI
 A.S.D. FBC OZZANO 1919 RONZONESE
 A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963
 F.C. PRO VERCELLI1862 S.R.L.
 REAL CERRINA CALCIO
 A.S.D. REAL SALUGGIA
 A.S.D. SANGERMANESE CALCIO
 A.S.D. SANTHIA' 1903
 SCUOLE CRISTIANE CALCIO
 U.S.D.VIRTUS VERCELLI

CLUB PRIMO LIVELLO CALCIO A 5

A.S.D. FONTA

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori “giovani”, per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2843676	BUFFA GIOELE GIUSEPPE	23/10/2010	ASD ATLETICO C.B.L.
3421308	LA STELLA GABRIELE	30/01/2014	SSD SISPORT SPA
2711422	MALENA CHRISTIAN	02/07/2007	ASD IVREA BANCHETTE

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3968026	MOUKHABIR ALAA EDDINE	25/02/2016	ACD LUCENTO
4274180	SCARFO DANIELE	26/01/2017	PONTDONNAZHONEARNADEVAN

2.1.4. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 73 del 11/01/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.5. ATTIVITÀ UNDER 12 FEMMINILE – S.S. 2023/2024

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 75 del S.G.S. nazionale, qui allegato, e sul comunicato ufficiale regionale n. 42 del 7 dicembre u.s., il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco comunica lo sviluppo dell'attività in epigrafe per le 22 Società aderenti.

La 1^a fase sarà organizzata dalle Delegazioni provinciali/distrettuali di seguito indicate e dovrà terminare tassativamente entro il 21 aprile 2024.

D.P. ASTI

ACF ALESSANDRIA – ASS. CALCIO BRA – BOYS E GIRLS – JUVENTUS F.C. – SCA ASTI

D.D. PINEROLO

ACCADEMIA TORINO – CIT TURIN – NEW COUNTRY – PINEROLO WOMEN – PIOSSASCO

D.P. TORINO

AOSTA CALCIO 511 – BORGO VITTORIA CIT TURIN – INDEPENDIENTE IVREA – MAPPANESE – TORINO F.C. – VENARIA REALE

D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA

ACADEMY PRO VERCELLI – ACF BIELLESE – BAGNELLA CALCIO 1972 – BULE' BELLINZAGO – CITTÀ DI BAVENO – UNION NOVARA

Successivamente, la squadra 1^a classificata in ciascun girone accederà al concentramento regionale finale, da disputarsi in un'unica giornata di gara in data che verrà comunicata successivamente.

Le modalità di accesso alla fase nazionale della manifestazione saranno comunicate successivamente, una volta che il Settore Giovanile Scolastico nazionale avrà reso noto il numero di squadre ammesse per ciascun comitato regionale.

Le modalità di gioco dell'attività sono regolate dal comunicato ufficiale n. 58 del Settore Giovanile Scolastico. Viene inoltre allegato al presente comunicato regionale il modello del referto da utilizzare per le gare della competizione.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.1. SOCIETÀ' CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sotto-notato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 23/1/2024 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

LASCARIS

Camp. Under 16 Regionale – Girone B

Sabato ore 14.30

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.2. RECUPERI S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati di Settore Giovanile e Scolastico.

3. RISULTATI

• RECUPERI GARE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 12 Giornata - A		
POL. GRAND PARADIS	- LA CERVO	2 - 1

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 13 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	5 - 0

• RISULTATI GARE DAL 12 AL 17 GENNAIO 2024

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- PRO EUREKA	1 - 1	CAVOUR	- ACQUI F.C. SSDARL	3 - 4
ALPIGNANO	- BULE'BELLINZAGO	1 - 4	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- PRO VILAFRANCA	1 - 1
BIELLESE 1902	- AYGREVILLE CALCIO	3 - 1	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- SALUZZO	1 - 0
BORGARO NOBIS 1965	- ALICесе ORIZZONTI	3 - 2	MORETTA	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 2
LASCARIS	- CALCIO SETTIMO	2 - 1	PRO DRONERO	- CHERASCHESE 1904	6 - 0
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- STRESA VERGANTE	2 - 0	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 1
PRO NOVARA	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 0	VANCHIGLIA 1915	- S.D. SAVIO ASTI	0 - 0
VOLPIANO PIANESE	- VERBANIA CALCIO	1 - 1	VILAFRANCA	- LUESE CRISTO ALESSANDRIA	0 - 1

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- MOMO ATLETICO CALCIO	2 - 0	BARCANOVA CALCIO	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	0 - 2
BRIGA	- DUFOR VARALLO	4 - 2	CAFASSE BALANGERO	- DRUENTINA	2 - 1
CAMERI CALCIO	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	0 - 2	COLLERETTO G.PEDANEA	- LUCENTO	1 - 2
CE.VER.SA.MA BIELLA	- L.G. TRINO	0 - 1	IVREA CALCIO ASD	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 1
CITTA DI CASALE	- CHIAVAZZESE 75	1 - 1	MONTANARO	- GASSINOSANRAFFAELE	1 - 0
FERIOLO CALCIO	- FULGOR RONCO VALDENGO	2 - 3	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- V.D.A. CHARVENSOD	2 - 0
JUVENTUS DOMO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	1 - 2	VALLORCO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	1 - 1
VALDILANA BIOGLIESE	- VALDUGGIA CALCIO	2 - 5	VILLARBASSE	- VENARIA REALE	3 - 0

GIRONE C - 1 Giornata - R			GIRONE D - 1 Giornata - R		
CARIGNANO A.S.D.	- PANCALIERICASTAGNOLE	1 - 2	ARQUATESE VALLI BORBERA	- CENISIA A R.L.	3 - 1
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- PEDONA BORGO S.D.	2 - 1	CALCIO NOVESE	- FELIZZANO 1920	0 - 1
LUSERNA	- S.SEBASTIANO	0 - 5	CANELLI 1922	- OVADESE SSDARL	0 - 1
MONREGALE CALCIO	- SCARNAFIGI	3 - 2	CARRARA 90	- SAN GIACOMO CHIERI	2 - 3
S.SECONDO A.S.D.	- BENARZOLE 2012	0 - 3	GAVIESE	- CASTELLAZZO B.DA	1 - 0
SAVIGLIANESE FBC 1919	- BUSCA 1920 A R.L.	2 - 0	LESNA GOLD	- SANTOSTEFANESE	1 - 2
SOMMARIVA PERNO	- INFERNOTTO CALCIO	2 - 2	SPARTAK SAN DAMIANO	- PSG SSDARL	1 - 3
VILLASTELLONE CARIGNANO	- ALBESE CALCIO	0 - 1			

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
AGRANO SPORTIVA	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	- BAJO LA SERRA	3 - 1
BAGNELLA CALCIO 1972	- SIZZANO	0 - 2	GAGLIANICO C.S.I.	- VALLE ELVO	1 - 2
CARPIGNANO	- UNION NOVARA	4 - 0	GATTINARA F.C.	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	5 - 1
COMIGNAGO CALCIO	- TRECATE CALCIO	1 - 4	IVREA BANCHETTE	- CIGLIANO CALCIO	3 - 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	- CANNOBIESE 1906	2 - 1	LIVORNO FERRARIS BIANZE	- VIRTUS VERCELLI	2 - 0
ORNAVASSESE	- CALCIO VOGOGNA	1 - 0	PONDERANO	- AOSTA CALCIO 511	3 - 1
PERNATESE 1928	- VARZESE	0 - 2	QUARONESE	- SERRAVALLESE 1922	1 - 2
PIEDIMULERA	- CRODO	4 - 2	SANTHIA 1903	- VALLE CERVO ANDORNO	2 - 2

GIRONE C - 1 Giornata - R			GIRONE D - 1 Giornata - R		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- AGLIE VALLE SACRA	4 - 0	BARRACUDA	- OLIMPICA GRUGLIASCO	3 - 0
BOSCONERESE A.S.D.	- SAN MAURIZIO C.SE	4 - 0	BEPPE VIOLA CALCIO	- OLYMPIC COLLEGNO	3 - 1
CASELLE CALCIO	- CORIO	0 - 0	CASELETTE	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 2
LA VISCHESI	- SSD REAL ORIONE V.	5 - 0	CIT TURIN LDE	- BACIGALUPO	0 - 0
MATHI LANZESE	- MAPPANESE	0 - 2	MIRAFIORI A.S.D.	- BSR GRUGLIASCO	1 - 0
SPORTIVA NOLESE	- RIVER 1951	4 - 0	POL. PARADISO COLLEGNO	- TORINESE 1894 ASD	0 - 1
VDL FIANO PLUS	- VALCHIUSELLA	2 - 0	SPORTING CLUB	- PIANEZZA	1 - 0
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- JUNIOR TORRAZZA	0 - 3	VENAUS	- AVIGLIANESE	0 - 1

GIRONE E - 1 Giornata - R			GIRONE F - 1 Giornata - R		
BRICHERASIO BIBIANA	- CUMIANA SPORT	1 - 1	AMA BRENTA CEVA	- MURAZZO	3 - 1
NICHELINO HESPERIA	- MONCALIERI CALCIO 1953	1 - 1	AREA CALCIO ALBA ROERO	- VALLE PO	0 - 0
ORBASSANO CALCIO	- BUTTIGLIERESE 95	0 - 0	BISALTA	- ATLETICO RACCONIGI	0 - 3
PEROSA A.S.D.	- ROSTA CALCIO	1 - 1	CARRU	- TRE VALLI	2 - 0
PINEROLESE SPORT P.R.P.	- TETTI FRANCESI RIVALTA	3 - 1	MARENE	- LANGA CALCIO	3 - 2
POLISPORTIVA BRUINESE	- POLISPORTIVA GARINO	1 - 2	POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	- VAL MAIRA	3 - 2
PRO POLONGHERA	- FOOTBALL CLUB VIGONE	1 - 4	SANT ALBANO	- BOVES MDG CUNEO	0 - 1
TROFARELLO 1927	- SAN BERNARDO	1 - 3	VALVERMENAGNA	- AZZURRA	1 - 1

GIRONE G - 1 Giornata - R		
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- CAPRIATESE	0 - 3
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	- ANNONESE	2 - 3
CASSANO CALCIO	- EUROPA BEVINGROS ELEVEN	2 - 1
FORTITUDO F.O.	- TASSAROLO	1 - 1
FULVIUS 1908	- DON BOSCO ASTI	0 - 0
MONCALVO CALCIO	- POL. FRUGAROLESE	1 - 2
MONFERRATO	- ASCA	1 - 1
SALE	- COSTIGLIOLE F.C.	1 - 0

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			GIRONE B - 2 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- BIELLESE 1902	1 - 1	AYGREVILLE CALCIO	- ROSTA CALCIO	3 - 4
CRESCENTINESE	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	3 - 2	LUCENTO	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 2
IVREA CALCIO ASD	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	1 - 1	MAPPANESE	- LASCARIS	2 - 5
L.G. TRINO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	3 - 1	PIANEZZA	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	2 - 1
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- ACCADEMIA BORGOMANERO	0 - 2	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- ALPIGNANO	0 - 3
PRO NOVARA	- VOLPIANO PIANESE	1 - 5	SPAZIO TALENT SOCCER	- POL. PARADISO COLLEGNO	3 - 3
VERBANIA CALCIO	- PRO EUREKA	0 - 1	V.D.A. CHARVENSOD	- CENISIA A R.L.	1 - 4

GIRONE C - 2 Giornata - R			GIRONE D - 2 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- MONREGALE CALCIO	1 - 3	ASCA	- CANELLI 1922	1 - 0
BUSCA 1920 A R.L.	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 1	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- MIRAFIORI A.S.D.	3 - 0
CARAGLIO CALCIO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	0 - 0	DORINA	- VANCHIGLIA 1915	1 - 4
CHERASCHESE 1904	- ALBESE CALCIO	2 - 1	OVADESE SSDARL	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 4
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- BEIBORG	2 - 2	PECETTO	- PSG SSDARL	1 - 2
GIOVANILE CENTALLO 2006	- BSR GRUGLIASCO	2 - 0	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- MONCALIERI CALCIO 1953	0 - 1
RORETESE 1975	- NICHELINO HESPERIA	1 - 4			

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A		
A.S.D. LA BOLLENTE FUTSAL	- VENARIA REALE	2 - 4
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- ITAR FUTSAL	0 - 8
(1) ORATORIO SANT ANNA - APS	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 9
SALUZZO	- AURORA NICHELINO	10 - 4
(2) SERMIG	- FUTSAL SAVIGLIANO	8 - 0
(1) TOP FIVE S.R.L.	- POLISPORTIVA PASTA	6 - 7

(1) - disputata il 13/01/2024

(2) - disputata il 12/01/2024

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			GIRONE B - 2 Giornata - R		
BIELLESE 1902	- RG TICINO SSD S.R.L.	3 - 3	GOZZANO S.S.D.AR.L.	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 5
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- ALICESE ORIZZONTI	0 - 4	LASCARIS	- POL. PARADISO COLLEGNO	8 - 0
IVREA CALCIO ASD	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	5 - 1	PRO EUREKA	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	3 - 1
(1) JUVENTUS DOMO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	3 - 2	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- CASELLE CALCIO	5 - 2
LIBERTAS RAPID	- ACCADEMIA BORGOMANERO	1 - 6	(1) V.D.A. CHARVENSOD	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	2 - 1
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	1 - 6	VENARIA REALE	- GASSINOSANRAFFAELE	3 - 1
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	0 - 6	VOLPIANO PIANESE	- PIANEZZA	5 - 0

(1) - disputata il 13/01/2024

(1) - disputata il 13/01/2024

GIRONE C - 2 Giornata - R			GIRONE D - 2 Giornata - R		
BACIGALUPO	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 3	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- CARAGLIO CALCIO	2 - 0
BEIBORG	- CENISIA A R.L.	1 - 1	CHERASCHESE 1904	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 0
KL PERTUSA	- CIT TURIN LDE	5 - 0	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- GIOVANILE CENTALLO 2006	5 - 2
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- VANCHIGLIA 1915	0 - 2	MONREGALE CALCIO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 6
ROSTA CALCIO	- MIRAFIORI A.S.D.	1 - 3	POLISPORTIVA GARINO	- VILLAFRANCA	4 - 4
			SALICE	- PINEROLO	0 - 0
			SAVIGLIANESE FBC 1919	- CHISOLA CALCIO	4 - 6

GIRONE E - 2 Giornata - R		
ACQUI F.C. SSDARL	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	1 - 1
ALBA CALCIO	- ASCA	5 - 1
AREA CALCIO ALBA ROERO	- CALCIO NOVESE	3 - 1
CHIERI	- DERTONA CALCIO GIOVANILE	7 - 0
PECETTO	- FORTITUDO F.O.	0 - 4
(1) SCA ASTI	- ALBESE CALCIO	1 - 3

(1) - disputata il 13/01/2024

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			GIRONE B - 6 Giornata - R		
(1) ALESSANDRIA	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	2 - 0	BUTTIGLIERESE 95	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	1 - 8
BULE'BELLINZAGO	- ACF BIELLESE	5 - 2	CIT TURIN LDE	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	1 - 0
QUARONESE	- AOSTA CALCIO 511	1 - 3	BORG VITTORIA CIT TURIN	- ACCADEMIA CALCIO TORINO	0-11
(1) VERCELLI WOMAN	- INDEPENDENTE IVREA	0 - 4			

(1) - disputata il 14/01/2024

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			GIRONE B - 2 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- UNION NOVARA	1 - 1	LASCARIS	- AYGREVILLE CALCIO	6 - 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- RG TICINO SSD S.R.L.	1 - 4	PIANEZZA	- GASSINOSANRAFFAELE	2 - 2
BIELLESE 1902	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 4	PRO EUREKA	- VALLORCO	2 - 0
BORGOSIESIA CALCIO	- ARQUATESE VALLI BORBERA	4 - 2	STRAMBINESE 1924	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	1 - 6
BULE'BELLINZAGO	- VERBANIA CALCIO	1 - 2	VENARIA REALE	- CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	2 - 5
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- IVREA CALCIO ASD	3 - 1	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- V.D.A. CHARVENSOD	2 - 2
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	6 - 0	VOLPIANO PIANESE	- CASELLE CALCIO	6 - 1

GIRONE C - 2 Giornata - R			GIRONE D - 2 Giornata - R		
KL PERTUSA	- CENISIA A R.L.	2 - 2	BORGARO NOBIS 1965	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	3 - 3
LUCENTO	- CIT TURIN LDE	3 - 1	CHERASCHESE 1904	- SALUZZO	2 - 3
MIRAFIORI A.S.D.	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 2	FOOTBALL CLUB VIGONE	- PEDONA BORGIO S.D.	2 - 5
POL. PARADISO COLLEGNO	- SISPORT S.P.A.	3 - 4	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	4 - 1
ROSTA CALCIO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 0	NICHELINO HESPERIA	- CHISOLA CALCIO	1 - 3
VANCHIGLIA 1915	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	3 - 1	POLISPORTIVA GARINO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 2
BACIGALUPO	- ALPIGNANO	0 - 9			

GIRONE E - 2 Giornata - R		
ACQUI F.C. SSDARL	- ALBESE CALCIO	4 - 1
ASTI	- ASCA	2 - 1
CHIERI	- CALCIO NOVESE	4 - 2
DON BOSCO ALESSANDRIA	- SCA ASTI	4 - 1
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	0 - 5
MONCALIERI CALCIO 1953	- ALBA CALCIO	3 - 1
SAN GIACOMO CHIERI	- OVADESE SSDARL	4 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			GIRONE B - 2 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- SANTHIA 1903	3 - 1	ATLETICO C.B.L.	- VOLPIANO PIANESE	0 - 3
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BIELLESE 1902	1 - 2	BORGARO NOBIS 1965	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 1
ALICESE ORIZZONTI	- BORGOSIESIA CALCIO	3 - 3	GASSINOSANRAFFAELE	- VENARIA REALE	11 - 0
BULE'BELLINZAGO	- VERBANIA CALCIO	2 - 1	OLYMPIC COLLEGNO	- PRO EUREKA	1 - 6
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	4 - 0	POL. PARADISO COLLEGNO	- IVREA CALCIO ASD	2 - 6
RG TICINO SSD S.R.L.	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	1 - 4	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 0
SPORTIVA CALTIGNAGA	- JUVENTUS DOMO	0 - 1			

GIRONE C - 2 Giornata - R			GIRONE D - 2 Giornata - R		
ALPIGNANO	- POLISPORTIVA BRUINESE	2 - 1	(1) CANDIOLO	- NICHELINO HESPERIA	1 - 1
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- PSG SSDARL	5 - 0	CHERASCHESE 1904	- MONREGALE CALCIO	3 - 0
CENISIA A R.L.	- BSR GRUGLIASCO	6 - 0	CHISOLA CALCIO	- MOREVILLA	7 - 1
CIT TURIN LDE	- VALLE DI SUSÀ S.C.	1 - 7	CUMIANA SPORT	- BUSCA 1920 A R.L.	1 - 1
LUCENTO	- SISPORT S.P.A.	0 - 1	GIOVANILE CENTALLO 2006	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	3 - 1
MIRAFIORI A.S.D.	- ROSTA CALCIO	1 - 3	PEDONA BORGIO S.D.	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 1
VANCHIGLIA 1915	- LASCARIS	0 - 4	PINEROLO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 2

(1) - disputata il 13/01/2024

GIRONE E - 2 Giornata - R

ASCA	- ALBA CALCIO	0 - 3
ASTI	- SAN GIACOMO CHIERI	3 - 0
CALCIO NOVESE	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	5 - 1
(1) DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 1
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- CHIERI	0 - 1
MONCALIERI CALCIO 1953	- DON BOSCO ALESSANDRIA	2 - 4
SPARTAK SAN DAMIANO	- SCA ASTI	4 - 0

(1) - disputata il 13/01/2024

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/01/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R

ACF BIELLESE	- QUARONESE	1 - 6
AOSTA CALCIO 511	- TORINO F.C. S.P.A.	0 - 12
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- BULE'BELLINZAGO	1 - 9
INDEPENDIENTE IVREA	- ACADEMY PRO VERCELLI	3 - 3

GIRONE B - 6 Giornata - R

(1) ACCADEMIA TORINO CALCIO	- RIVOLI CALCIO	10 - 1
(1) BULE'BELLINZAGO sq.B	- BORG VITTORIA CIT TURIN	5 - 3
(1) CIT TURIN LDE	- ASD PINEROLO WOMEN	5 - 0
VENARIA REALE	- PIOSSASCO	0 - 1

(1) - disputata il 14/01/2024

GIRONE C - 6 Giornata - R

ALESSANDRIA	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	4 - 2
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- SCA ASTI	3 - 3
BOYS E GIRLS CALCIO	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 0
(1) DON BOSCO ALESSANDRIA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	0 - 6

(1) - disputata il 14/01/2024

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A

ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- JUNIOR TORRAZZA	1 - 0
(1) BIELLESE 1902	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	5 - 1
BORGOSIESIA CALCIO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	0 - 2
BULE'BELLINZAGO	- UNION NOVARA	6 - 0
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- JUVENTUS DOMO	0 - 2
(1) DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- CALCIO VOGOGNA	4 - 1
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- RG TICINO SSD S.R.L.	1 - 3

(1) - disputata il 13/01/2024

GIRONE B - 8 Giornata - A

(1) ALPIGNANO	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 4
AYGREVILLE CALCIO	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 3
PIANEZZA	- AOSTA CALCIO 511	4 - 1
PRO EUREKA	- LASCARIS	0 - 0
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	2 - 2
STRAMBINESE 1924	- SAN GALLO SETTIMO	4 - 0
(1) VOLPIANO PIANESE	- ATLETICO C.B.L.	5 - 0

(1) - disputata il 13/01/2024

GIRONE C - 8 Giornata - A

BARCANOVA CALCIO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 2
(1) BEIBORG	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 0
(1) BEPPE VIOLA CALCIO	- SPAZIO TALENT SOCCER	2 - 4
CENISIA A R.L.	- POLISPORTIVA BRUINESE	4 - 3
ROSTA CALCIO	- LUCENTO	0 - 7
VALLE DI SUSÀ S.C.	- VANCHIGLIA 1915	0 - 5
VENAUS	- SISPORT S.P.A.	1 - 7

(1) - disputata il 13/01/2024

GIRONE D - 8 Giornata - A

BUSCA 1920 A R.L.	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	0 - 1
CUMIANA SPORT	- MONREGALE CALCIO	0 - 3
GIOVANILE CENTALLO 2006	- CHISOLA CALCIO	1 - 3
(1) MOREVILLA	- PIOSSASCO	4 - 0
(1) SAVIGLIANESE FBC 1919	- PEDONA BORGIO S.D.	2 - 0
(1) VALLE VARAITA CALCIO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 6

(1) - disputata il 13/01/2024

GIRONE E - 8 Giornata - A

ACQUI F.C. SSDARL	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 3
ALBA CALCIO	- NICHELINO HESPERIA	2 - 4
ALBESE CALCIO	- FULVIUS 1908	2 - 3
ASTI	- CALCIO NOVESE	4 - 0
(1) CANELLI 1922	- CHIERI	1 - 5
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- DON BOSCO ALESSANDRIA	4 - 0
PSG SSDARL	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 3

(1) - disputata il 13/01/2024

CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/01/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- ATLETICO TAURINENSE	10 - 4	FONTA	- ORANGE FUTSAL ASTI	1 - 6
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	7 - 1	LISONDRIA	- CANTARANA C5	7 - 3
L 84 S.S.D. S.R.L.	- VDL FIANO PLUS	11 - 0	POLISPORTIVA PASTA	- AVIS ISOLA	2 - 8
TOP FIVE S.R.L.	- SERMIG	6 - 3	SALUZZO	- ELLEDI FC SSD RL	5 - 15

CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE B - 8 Giornata - A		
ATLETICO TAURINENSE	- L 84 S.S.D. S.R.L.	4 - 4	(1) A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	- POLISPORTIVA PASTA	1 - 1
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- SERMIG	8 - 1	FONTA	- TOP FIVE S.R.L.	2 - 5
CERES CALCIO A 5	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	9 - 1	LISONDRIA	- ELLEDI FC SSD RL	0 - 15
(1) VALLE DI SUSÀ S.C.	- AOSTA CALCIO 511	0 - 5	ORANGE FUTSAL ASTI	- CANTARANA C5	16 - 1

(1) - disputata il 13/01/2024

COPPA PIEMONTE V.A. SERIE C2 E D CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

GIRONE 1 - 1 Giornata - A			GIRONE 2 - 1 Giornata - A		
VALDOSTANA	- GEAR FUCSIA NIZZA	1 - 2	(1) ONNISPORT CLUB	- FUTSAL CLUB SANTHIA	1 - 4

(1) - disputata il 14/01/2024

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

GIRONE E - 1 Giornata - A			GIRONE F - 1 Giornata - A		
BULE'BELLINZAGO	- FEMMINILE JUVENTUS TORINO	0 - 0	TORINO F.C. S.P.A.	- ALESSANDRIA	1 - 1

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/01/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

SEMIFINALE			SEMIFINALE		
AOSTA CALCIO 511	- TOP FIVE S.R.L.	1 - 4	ATLETICO TAURINENSE	- SANTA RITA FUTSAL	5 - 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024

FINALE		
TOP FIVE S.R.L.	- ATLETICO TAURINESE	3 - 2

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **TOP FIVE SRL** la quale si è aggiudicata la Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile nonché il diritto di partecipare alla successiva fase nazionale.

Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 14/01/2024

GIRONE D - 1 Giornata - R			
KL PERTUSA	- ATLETICO TORINO SSD AR.L.		D

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 14/01/2024

GIRONE C - 2 Giornata - R			
POLISPORTIVA BRUINESE	- ALPIGNANO		D

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 13/01/2024

GIRONE D - 2 Giornata - R			
PINEROLO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.		D

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 13/01/2024

GIRONE D - 8 Giornata - A			
PINEROLO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR		D

GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA' DEI TERRENI DI GIOCO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE C
AVIGLIANESE - LUCENTO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE E
SAN GIACOMO CHIERI - ASTI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE B
STRAMBINESE 1924 - RIVAROLESE 1906 S.R.L.

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone e Nadia Di Brita assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 16, 17 e 18 Gennaio 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 5/2024

BERTEA PAOLO (VILLAFRANCA)

Al termine della gara si avvicinava in modo minaccioso all'assistente arbitrale n.2, mettendogli una mano sul petto e spingendolo fino a farlo spostare. Non pago, continuava a rivolgere frasi offensive, avvicinandosi nuovamente in modo minaccioso all'assistente, arrivando a pochi centimetri dalla testa del medesimo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 2/2024

ROSSO FABRIZIO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

Allontanato dal campo per condotta ingiuriosa nei confronti di un componente della panchina avversaria.

AVATANEO GIANNI (MORETTA)

Allontanato dal campo per condotta ingiuriosa nei confronti di un componente della panchina avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

DI FIORE ALESSANDRO (ALPIGNANO)

Al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, si rivolgeva in modo irrispettoso e offensivo nei confronti dell'arbitro. Successivamente, a seguito dell'espulsione, tentava di colpire il direttore di gara lanciando verso di lui con forza una borraccia, che fortunatamente non lo colpiva. Solo l'intervento dei dirigenti bloccava un ulteriore tentativo di aggressione.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CRETAZZO ALESSANDRO (CAVOUR)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito un avversario con un calcio dopo aver commesso un fallo sullo stesso.

MORERO STEFANO (VILLAFRANCA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BENASSI LUCA (BORGARO NOBIS 1965)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SALICE SAMUELE (OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAAMANO PIGOZZI (A.S.D. CITTA DI COSSATO) RAMUNDO ALESSIO (ALICESE ORIZZONTI)
IGNACIO NICOLAS

MOLINARI RICCARDO	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)	BOSIO ANDREA	(PRO DRONERO)
REZZARO PIETRO	(PRO NOVARA)	GENNARI GIANLUCA	(PRO VILAFRANCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GENOCCHIO MARCELLO	(ACQUI F.C. SSDARL)	DI FIORE DAVIDE	(ALPIGNANO)
MONTELEONE STEFANO	(AYGREVILLE CALCIO)	GILA DAVIDE	(BIELLESE 1902)
TOMASINO VITTORIO	(BIELLESE 1902)	CASSETTA LORENZO	(BORGARO NOBIS 1965)
BERGESIO SIMONE	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	BENASSI ANDREA	(LUESE CRISTO ALESSANDRIA)
BALLGJINI ERGYS	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)	TOSCANO GIUSEPPE	(PRO DRONERO)
MURACA EDOARDO	(S.D. SAVIO ASTI)	PARPAIOLA CRISTIAN IKENNA	(S.D. SAVIO ASTI)
SISTINO MANUEL	(VERBANIA CALCIO)		

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 14/ 1/2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara KL PERTUSA - ATLETICO TORINO SSD AR.L.

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società ATLETICO TORINO SSD AR.L. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 ARQUATESE VALLI BORBERA

Per il comportamento dei propri tifosi, che durante tutta la gara insultavano i componenti della terna arbitrale.

Euro 100,00 CARRARA 90

Per aver consentito l'ingresso nella zona riservata ad un soggetto non in distinta, che al termine della gara teneva comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale.

GASSINOSANRAFFAELE

Si riconosce la responsabilità oggettiva della Società per il danno causato da un proprio tesserato al termine della gara agli arredi dell'impianto (rottura di un tavolino di plastica antistante al proprio spogliatoio).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 1/2024

CARRETTONI
ALESSANDRO (MOMO ATLETICO CALCIO)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 1/2024

FIOCCARDI STEFANO (CAFASSE BALANGERO)

Allontanato dal campo per proteste.

MORDENTI ROBERTO (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

Allontanato dal campo per proteste

GAUDINO DANIELE (VILLASTELLONE CARIGNANO)

Allontanato dal campo per proteste

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIAZZOLI VINCENZO (LUCENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ADAMO ROBERTO (ARQUATESE VALLI BORBERA) LIBERATI ANGELO (CALCIO NOVESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

LAMAJ ENSON (ATLETICO TORINO SSD AR.L.)

Espulso per aver rivolto alla terna arbitrale insulti, anche di carattere discriminatorio, nonché rivolti ai loro congiunti, compresi dall'arbitro benché pronunciati in lingua albanese.

SCULEAC DANIEL FLORIN (SANTOSTEFANESE)

Per aver rivolto nei confronti della terna arbitrale espressioni irrispettose e insulti denigratori, proseguiti anche dopo l'espulsione.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SANTIN ENRICO (JUVENTUS DOMO)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito un avversario con una gomitata al volto, provocandogli dolore ma non impedendogli di proseguire la gara.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MENSA FRANCESCO (INFERNOTTO CALCIO)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito un avversario con una gomitata sul collo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIARDINA STEFANO (GASSINOSANRAFFAELE)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto, a pallone lontano.

PRIOLO ALESSIO (GAVIESE)

Per condotta violenta, consistita nell'aver stratonato e spintonato alcuni componenti della panchina avversaria.

GRIMALDI EMANUELE (LUSERNA)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito da tergo un avversario con un calcio, a pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BELTRAMI CHRISTIAN	(BRIGA)	GIUSIANO PAOLO	(CAFASSE BALANGERO)
MASTROIANNI PIETRO	(CANELLI 1922)	FERRANDO GABRIELE	(CARIGNANO A.S.D.)
BRUNI ALESSANDRO	(DRUENTINA)	GENOVESI EMANUELE	(DRUENTINA)
MARINARO ROBERTO	(LUCENTO)	GIULIANO GIACOMO	(MONREGALE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

LIMONE MICHELE (FELIZZANO 1920)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MASOERO MATTIA	(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)	MORONE ENRICO	(ALBESE CALCIO)
MANDIROLA LUCA	(ARQUATESE VALLI BORBERA)	SANTAROSSA ALESSANDRO	(BENARZOLE 2012)
PASTORELLI MORRIS	(CITTA DI BAVENO 1908 SSD)	GRAMAGLIA LUCA	(FELIZZANO 1920)
GANDIGLIO ALESSANDRO	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)	SCAPINO LORENZO	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)
MAZZI IVAN	(V.D.A. CHARVENSOD)	FOGLIA CROSA FABIO	(VALDILANA BIOGLIESE)
ASTORI NICOLO	(VALDUGGIA CALCIO)	CELLA ANDREA	(VENARIA REALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAMAJ ENSON	(ATLETICO TORINO SSD AR.L.)	SOMMI ANDREA	(ATLETICO TORINO SSD AR.L.)
LIUT DAVIDE	(BARCANOVA CALCIO)	GUIENNE ABDOUL RACHID	(BENARZOLE 2012)
SAMMARTINO GINO	(BENARZOLE 2012)	GALLIZIO DAVIDE	(CANELLI 1922)
MEITRE LIBERTINI DANNY	(CARIGNANO A.S.D.)	RAMPAZZO MIRKO	(CARIGNANO A.S.D.)
BENABID ELHOUSSEINE	(CASTELLAZZO B.DA)	CAVANNA FEDERICO	(CASTELLAZZO B.DA)
APOLLO SIMONE	(CE.VER.SA.MA BIELLA)	RAMALHO DA SILVA FABIO	(CITTA DI BAVENO 1908 SSD)
PESANDO RICCARDO	(COLLERETTO G.PEDANEA)	GILA GIACOMO	(DUFOR VARALLO)
BADAN LORENZO	(FULGOR RONCO VALDENGO)	PAGANO DANIELE	(GAVIESE)
PAMATO VICTOR	(KL PERTUSA)	CHARBONNIER DENNY	(LUSERNA)

MUTTI ALESSANDRO	(OVADESE SSDARL)	PEANO LUCA	(PEDONA BORGO S.D.)
TATILI MATTEO	(S.SEVERIANO)	MIELLO UMBERTO	(SAN GIACOMO CHIERI)
CLAPS ALESSANDRO	(SANTOSTEFANESE)	TASSONE LORENZO	(SANTOSTEFANESE)
SACCO THOMAS	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	SIMONDI LORENZO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
GIRELLO NICOLA	(SCARNAFIGI)	ASTRUA FEDERICO	(SOMMARIVA PERNO)
GAZZERA GABRIEL	(V.D.A. CHARVENSOD)	PARLA STEFANO	(VALLORCO)
MASTRO ROSA RICCARDO	(VILLARBASSE)	MIRAGLIO ALESSANDRO	(VILLARBASSE)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 LA VISCHESE

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro, per tutta la durata della gara.

Euro 200,00 PEROSA A.S.D.

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori, durante tutta la partita, nei confronti dell'arbitro.

Euro 200,00 SERRAVALLESE 1922

Per il comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro, per buona parte del secondo tempo.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 3/2024

ESPOSITO INCHIOSTR
ALESSANDRO (VIRTUS VERCELLI)

Allontanato dal campo per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 1/2024

CHISARI MARCO (POL. PARADISO COLLEGNO)

Allontanato dal campo per proteste.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/ 2/2024

MANA MARCO (AZZURRA)

Allontanato dal campo per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 1/2024

GORETTA LUCA (EUROPA BEVINGROS ELEVEN)

Allontanato dal campo per proteste.

BARBIERI FRANCESCO PIO (IVREA BANCHETTE)

Allontanato dal campo per proteste

QUINTO GIUSEPPE (PEROSA A.S.D.)

Allontanato dal campo per proteste.

D AGOSTINO NICOLA (SSD REAL ORIONE V.)

Allontanato dal campo per proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TABOZZI DAVIDE (BAGNELLA CALCIO 1972)

PARISI FRANCESCO (BOSCONERESE A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BETTINI DOMENICO (VIRTUS VERCELLI)

Per condotta violenta. Nello specifico, in seguito ad una mass confrontation, si precipitava con veemenza e atteggiamento minaccioso contro un calciatore avversario, colpendolo con una testata di lieve entità, senza procurare danni fisici. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare manteneva un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e doveva essere riaccompagnato dai compagni di squadra negli spogliatoi. Sanzione determinata dal complessivo comportamento del calciatore e dal suo ruolo di capitano.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FLAGELLA ALESSIO (AVIGLIANESE)

Per condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RAVERA OMAR (ASCA)

Per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

IACHI ANTONIO (BAJO LA SERRA)

Per grave fallo di gioco, che metteva a rischio l'incolumità fisica dell'avversario.

BOLFE KEVIN (CANNOBIESE 1906)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, avvenuta a fine gara.

RUSSO ANTONIO (CASSANO CALCIO)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistita nell'avergli messo le mani al collo dopo essere andato testa a testa.

GALLIZIA MATTEO (GRAVELLONA SAN PIETRO)

Per grave fallo di gioco, che metteva a rischio l'incolumità fisica dell'avversario colpito.

MAGLIARELLA
ALESSANDRO (QUARONESE)

Per condotta violenta consistita, in esito ad una mass confrontation, nel mettere le mani al volto di un calciatore avversario, facendolo cadere a terra, senza danni fisici.

PALMISANO ANTONELLO (SSD REAL ORIONE V.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHAHID ISMAELE	(BEPPE VIOLA CALCIO)	FELICOLI FEDERICO	(COSTIGLIOLE F.C.)
OUCHBAB SOUFIANE	(EUROPA BEVINGROS ELEVEN)	BINI ANDREA	(GAGLIANICO C.S.I.)
SACCO MATTEO	(LANGA CALCIO)	PROVERA ALESSANDRO	(LIVORNO FERRARIS BIANZE)
MONDINO ILARIO	(MARENE)	RAVIOL MICHELE	(PEROSA A.S.D.)
D ELIA MICHELE	(PIANEZZA)	REPETTO SIMONE	(SALE)
DI MARCO DAVIDE	(SAN MAURIZIO C.SE)	PATRIOLI SIMONE	(SERRAVALLESE 1922)
SELENE LEONARDO	(SERRAVALLESE 1922)	BALLESIO ANDREA	(SPORTIVA NOLESE)
MARIELLA JACOPO	(TORINESE 1894 ASD)	FERRIGNO GABRIEL	(VALLE ELVO)
GIULIANO SIMONE	(VENAUS)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SCALABRINI MATTEO (AGRANO SPORTIVA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEDERZANI MATTEO	(AGRANO SPORTIVA)	GARCEA ELIS	(ATLETICO RACCONIGI)
MORRONE ANTONIO	(AURORACANOTTIERI PIZZERIE)	RACCA ANDREA	(AVIGLIANESE)
MANA MATTEO	(AZZURRA)	RAMPI MANUEL	(BAGNELLA CALCIO 1972)
PADOVAN FEDERICO	(BAJO LA SERRA)	ARMITANO JOSHUA	(BOVES MDG CUNEO)
GIRGENTI FABIO	(CALCIO VOGOGNA)	FUIOREA MIREL DANIEL	(CARPIGNANO)
SEIDITA RICCARDO	(CARPIGNANO)	AIMONE GIGIO ANDREA	(CASELLE CALCIO)
COPELLI NICOLO	(CASSANO CALCIO)	GULMINETTI LUCA	(CASSANO CALCIO)
LECHNER LUCA	(CASSANO CALCIO)	DE MICHELIS JACOPO	(CIT TURIN LDE)
SENSIBILE ALESSANDRO	(CORIO)	BAMMOU MHAMED	(EUROPA BEVINGROS ELEVEN)
PIRRONE MASSIMO	(EUROPA BEVINGROS ELEVEN)	SHELLINO FRANCESCO	(GAGLIANICO C.S.I.)

GIGLIO TOS MATTEO	(LA VISCHESE)	STRENUO EMANUEL	(LIVORNO FERRARIS BIANZE)
VALERIOTI DANIELE	(MARENE)	CARBONARO DAVIDE	(POL. PARADISO COLLEGNO)
MANFREDI ANDREA	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)	BARDO GABRIELE	(POLISPORTIVA BRUINESE)
CAZZUOLA ALESSANDRO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	BIAMONTE ROBERTO	(VAL MAIRA)
SESSA FRANCESCO	(VALLE ELVO)	GRIBAUDO DIEGO	(VALVERMENAGNA)
BAILO ALESSANDRO	(VENAUS)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BOSETTI ALESSANDRO	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)	SPOSATO PIETRO	(TETTI FRANCESI RIVALTA)
--------------------	-------------------------	----------------	--------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIGONE PAOLO	(AMA BRENTA CEVA)	TAMONE ROGER	(AOSTA CALCIO 511)
GRIGORE DANIELE	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	BENNARDO DAVIDE	(ASCA)
PEANO MARCO	(ATLETICO RACCONIGI)	FORESTO MARCO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
MAINIERI MARCO	(BUTTIGLIERESE 95)	BAFFARI MATTEO	(CANNOBIESE 1906)
MORA FEDERICO	(CANNOBIESE 1906)	SPANU MATTIA	(CARPIGNANO)
BARBERIS ANDREA	(CARRU)	PELLECCHIA LUIGI	(CASELLE CALCIO)
MONTECUCCO MAURO	(CASSANO CALCIO)	SAPONE ANDREA GIUSEPPE	(CIGLIANO CALCIO)
SCOLLO ANTONY	(COMIGNAGO CALCIO)	XHENJE ALESSIO	(FULVIUS 1908)
TADDEI ALESSANDRO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)	BEVOLO FEDERICO	(IVREA BANCHETTE)
D ORAZIO PAOLO	(LA VISCHESE)	MASSA JACOPO	(MATHI LANZESE)
GIORDANA CARLO	(MURAZZO)	VICENZUTTO RICCARDO	(NICHELINO HESPERIA)
TRISOLINO TOMMASO	(PIANEZZA)	MANTOVAN MATTIA	(PINEROLESE SPORT P.R.P.)
CICOGNA GIANLUCA	(POL. FRUGAROLESE)	PAPPADA ANTONIO	(POL. FRUGAROLESE)
OSSI DAVIDE	(POL. PARADISO COLLEGNO)	DELPERO LUCA	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)
BELLAN TOMMASO	(QUARONESE)	NKWAKAM DECLEVY	(SANTHIA 1903)
SORO ALESSANDRO	(SIZZANO)	LUCCHETTA DAVIDE	(TETTI FRANCESI RIVALTA)
DE VIVO LUCA	(TROFARELLO 1927)	MORRA LUCA	(TROFARELLO 1927)
BERRINI FEDERICO	(UNION NOVARA)	BERARDO FABIO	(VALLE PO)
BATTAGLIA MATTEO	(VIRTUS VERCELLI)	ROSSI ALBERTO	(VIRTUS VILLADOSSOLA)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 PIANEZZA

Per la condotta violenta dei propri tesserati e componenti della panchina al termine della partita.

Euro 100,00 RIVAROLESE 1906 S.R.L.

Per la condotta violenta dei propri tesserati e componenti della panchina al termine della partita.

Euro 50,00 MAPPANESE

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

Euro 50,00 PECETTO

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti di un avversario.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 3/2024

GOBBI VALERIO

(ACCADEMIA CASALE A R.L.)

Al termine della gara teneva condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 1/2024

CADONI STEFANO

(CRESCENTINESE)

Allontanato dal campo per proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MUGAVERO GIUSEPPE

(SPAZIO TALENT SOCCER)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 12/ 4/2024

AIMONINO MAURILIO

(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Espulso al termine della partita per condotta violenta di grave entità, avendo preso parte attivamente alla rissa scatenatasi in campo dopo il triplice fischio, afferrando per il collo un dirigente avversario ed urlandogli frasi ingiuriose.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2024

PEDDIS ALESSIO

(PIANEZZA)

Espulso al termine della partita per condotta violenta di grave entità, avendo preso parte attivamente alla rissa scatenatasi in campo dopo il triplice fischio, colpendo due avversari con un pugno alla nuca l'uno ed un pugno alla mascella l'altro, tentando altresì di tirare un calcio a tacchetti esposti ad altro giocatore nella zona lombare, non riuscendoci in quanto trattenuto e portato via dai propri Dirigenti.

SQUALIFICA FINO AL 16/ 2/2024

DE TOMMASO CRISTIAN (PIANEZZA)

Espulso al termine della partita per condotta violenta di grave entità, avendo preso parte attivamente alla rissa scatenatasi in campo dopo il triplice fischio, colpendo con calci ad altezza coscia un avversario.

PEZZETTI MATTEO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Espulso al termine della partita per condotta violenta di grave entità, avendo preso parte attivamente alla rissa scatenatasi in campo dopo il triplice fischio, colpendo volontariamente con una gomitata al volto un avversario al fine di proteggere un proprio compagno.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DEFRANCISCI JACOPO (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistita nell'averlo spintonato e colpito al volto.

SAHIM YASSIR (BSR GRUGLIASCO)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, verso il quale si portava faccia a faccia e protestava veementemente.

AMATUZZO LUCA (CRESCENTINESE)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistita nell'averlo spintonato e colpito al volto.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIANO FILIPPO (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

Per condotta violenta, consistita nell'aver spintonato un avversario.

SAVIO ALESSANDRO (CRESCENTINESE)

Per condotta violenta, consistita nell'aver spintonato un avversario.

COTTO LORENZO (IVREA CALCIO ASD)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

RE LORENZO (IVREA CALCIO ASD)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

FERRARI MATTEO (MONCALIERI CALCIO 1953)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro dalla panchina.

NOVIELLO DANIEL (NICHELINO HESPERIA)

Per condotta violenta, consistita nell'aver colpito con un calcio un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALDONE FEDERICO (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)

RHAIEM YASIN (ASCA)

TOSATTI LUCA ROMANO (CRESCENTINESE)

FERRONI FRANCESCO (MAPPANESE)

PALERMO GABRIELE	(MIRAFIORI A.S.D.)	CRIVAT AMER MIHAIL	(PIANEZZA)
COVELLO ANDREA	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	CORINTO RICCARDO	(PSG SSDARL)
ROLLAND GABRIEL	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DEFRANCISCI JACOPO	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)	PIANO FILIPPO	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)
BONINO CARLO	(ALBESE CALCIO)	ARMANDO LUCA	(CARAGLIO CALCIO)
CAVALLO NICOLO	(CARAGLIO CALCIO)	PIRAZZI GABRIEL	(CITTA DI BAVENO 1908 SSD)
CANUTO ANDREA	(CRESCENTINESE)	SAVIO ALESSANDRO	(CRESCENTINESE)
MOLINARO MARIO	(L.G. TRINO)	PRIMO MATTEO BENITO	(MAPPANESE)
RAOOF DAVID PAOLO	(MONCALIERI CALCIO 1953)	SCAIOLA MATTEO	(OVADESE SSDARL)
DORNA METZGER TOMMASO	(PECETTO)	ABRATE LORENZO	(PIANEZZA)
FAZZARI DIEGO	(ROSTA CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CARUSO FILIPPO (BSR GRUGLIASCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MACCARIO LORENZO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	MARIETTI PIETRO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)
MERLIN SAMUELE	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	SCHIAVONE MATTIA	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)
MAINERDO GIACOMO	(ALBESE CALCIO)	ORICCO LUCA	(ALBESE CALCIO)
ARMANO FILIPPO ENRICO	(ASCA)	RISSO LEONARDO	(BSR GRUGLIASCO)
LOVISOLO GIOVANNI	(CANELLI 1922)	DALMASSO STEFANO	(CARAGLIO CALCIO)
BUONAROTI ANDREA	(CITTA DI BAVENO 1908 SSD)	SANCHEZ PEREZ CAMILO ERNESTO	(DORINA)
MARRA MANUEL	(FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)	RICCHI SAMUELE	(FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)
TAGLIAFIERRO ROBERTO	(FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)	MELLANO ANDREA	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
DIOP MOHAMED JUNIOR	(L.G. TRINO)	FRISO ALESSANDRO	(LASCARIS)
MERKAJ SIMONE MERKO	(MONCALIERI CALCIO 1953)	CERBONE SAMUELE	(NICHELINO HESPERIA)
FERRO MARTINO	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)	TORELLI LEONARDO	(OVADESE SSDARL)
GALASSI ROBERTO	(PIANEZZA)	RUGGIERO FILIPPO	(PIANEZZA)
FANTINI DIEGO	(POL. PARADISO COLLEGNO)	GONZALES JACOPO	(POL. PARADISO COLLEGNO)

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VITALE ANTONINO TONY (ORATORIO SANT ANNA - APS)

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAGLIA MICHELE (ACADEMY TORINO FUTSAL SSD)

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 1/2024

CANTAGALLO GIOVANNI (ALBESE CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per aver proferito espressione blasfema.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUNO ALBERTO

(ALBESE CALCIO)

SPERETTA MARCO

(SCA ASTI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NADI MOURAD (JUVENTUS DOMO) AUSTA LUDOVICO (SCA ASTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOTTINO PIETRO (SCA ASTI) SCOLA GIOSUE (SCA ASTI)

GARE DEL 14/ 1/2024

- **Gara POLISPORTIVA BRUINESE - ALPIGNANO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto dell'arbitro relativo alla gara A.S.D. POLISPORTIVA BRUINESE - U.S.D. ALPIGNANO, in calendario per il giorno 14/01/2024 ore 10:30, valida per il Campionato Regionale Under 17, Girone C, s.s. 2023/2024, dal quale risulta che la partita sia stata sospesa definitivamente al minuto 12 del primo tempo di gioco, sul risultato di 0 a 3, in ragione della mancanza del numero minimo di giocatori in campo per la Società A.s.d. Polisportiva Bruinese;

- dal referto dell'arbitro risulta infatti che la Società ospitante si presentava in campo con soli 8 calciatori, e - a seguito dell'infortunio di due di essi - rimaneva con soli 6 giocatori in gioco;

- rilevato che il Regolamento del Giuoco del Calcio prevede espressamente alla Regola 3 che "Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l'una o l'altra squadra dispone di meno di sette calciatori." e che quindi l'arbitro non poteva fare altro che sospendere definitivamente la partita in oggetto;

- ritenuto pertanto che l'impossibilità sopravvenuta di regolare svolgimento e conclusione della partita sia da addebitare unicamente a responsabilità della Società A.S.D. Polisportiva Bruinese, che non disponeva sin dall'inizio della partita di un numero di calciatori sufficiente a garantire la disputa della partita;

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla A.S.D. POLISPORTIVA BRUINESE, omologando il risultato conseguito in campo prima della definitiva sospensione della gara:

A.S.D. POLISPORTIVA BRUINESE-U.S.D. ALPIGNANO CALCIO 0-3;

- negli appositi paragrafi sono riportate le sanzioni ai tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ACQUI F.C. SSDARL

Per il comportamento offensivo da parte dei componenti della panchina che, a seguito del gol del pareggio avversario, rivolgevano ripetuti insulti all'indirizzo dell'arbitro.

Euro 100,00 MIRAFIORI A.S.D.

Per il comportamento gravemente offensivo e ripetutamente minaccioso da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

Euro 50,00 PECETTO

Per il comportamento violento dei propri sostenitori, un gruppo dei quali, a seguito della colluttazione avvenuta in campo tra il Sig. Razak ed il Sig. Gijka, iniziava ad agitarsi e a minacciare gli stessi dirigenti del Pecetto, che chiedevano l'intervento delle Forze dell'Ordine per riportare la calma.

Euro 50,00 PIANEZZA

Per il comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro da parte dei propri tifosi durante il secondo tempo.

CASELLE CALCIO

Si riconosce la responsabilità oggettiva della Società per i danni causati alla porta del proprio spogliatoio da parte di propri tesserati al termine del primo tempo.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 3/2024

MORETTI ALEX (ACQUI F.C. SSDARL)

Allontanato dal campo per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 2/2024

OLIVA GIANLUCA (ACQUI F.C. SSDARL)

Allontanato dal campo per condotta antisportiva ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRATTI MARCO (PECETTO)

BIRTOLO ALEX (PIANEZZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 7/2024

RAZAK HOUSSAM (PECETTO)

Espulso per condotta violenta di grave entità nei confronti di un avversario. Nello specifico il sig. Razak reagiva allo spintone del sig. Gjika, spingendolo a propria volta. L'avversario lo colpiva con un pugno e il sig. Razak restituiva il colpo. Ne nasceva una vera e propria colluttazione a terra tra i due giocatori, con reciproci pugni. Intervenivano i giocatori del Pecetto per dividere i due contendenti e il sig. Razak, rialzandosi, colpiva con un calcio alla testa il sig. Gjika, facendolo svenire. La partita veniva sospesa per 33 minuti per consentire il soccorso con ambulanza del giocatore privo di sensi che, una volta rinvenuto, non ricordava nulla. La sanzione comminata tiene conto della violenza del giocatore, non giustificata dall'altrui provocazione, e dalla gravità dei danni potenzialmente arrecati alla salute dell'avversario.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

GJIKI LUIS (FORTITUDO F.O.)

Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistita nell'averlo dapprima spintonato, procurandone la reazione, ed averlo poi colpito con un pugno al volto. Ne nasceva una vera e propria colluttazione con l'avversario. Sig. Razak, con reciproci pugni, all'esito della quale il sig. Gjika, colpito da un calcio alla testa, restava a terra privo di sensi e necessitava del soccorso con l'ambulanza.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DAMBROGIO LORENZO (MIRAFIORI A.S.D.)

Per condotta violenta. consistita nell'aver colpito un avversario con un calcio di bassa entità. Alla notifica del provvedimento protestava veementemente contro l'arbitro e tentava di aggredire un altro giocatore del Rosta, senza riuscirci in quanto trattenuto dai compagni di squadra.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CHIARELLO ANDREA (MIRAFIORI A.S.D.)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento teneva condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

MILANI MATTIA (MIRAFIORI A.S.D.)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento teneva condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUCE ENTHONY (RG TICINO SSD S.R.L.)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

MORA MATTIA (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, ritardando inoltre l'uscita dal campo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRARIO DIEGO (ALICESE ORIZZONTI) CAPOCCHIANO FRANCESCO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

MARCONE ALESSANDRO (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI) SANDOVAL CALDERON RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

ABBAS ABDELRAHMAN HAM (RG TICINO SSD S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FESTARI SAMUELE (ACCADEMIA BORGOMANERO1961) GARBEROGLIO ERIC (ACQUI F.C. SSDARL)

GIUFFRIDA ALESSANDRO (BACIGALUPO) DEDA ARIET (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

PODIO TOMMASO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.) STOPPINO SAMUELE (PIANEZZA)

ZICHI ALESSIO (POLISPORTIVA GARINO) MOINE ALDO (ROSTA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERNARDI LUCA (ACCADEMIA CASALE A R.L.) GAI MATTIA (ACQUI F.C. SSDARL)

MOSSUCCA SIMONE (BACIGALUPO) ROMITELLI ALESSIO LEON (BACIGALUPO)

STIVALA MATTIA (BACIGALUPO) PETITI SAMUELE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GAMBA EDOARDO (IVREA CALCIO ASD) IEMMA NICCOLO ROBERTO (MIRAFIORI A.S.D.)

MOSCA GABRIELE (POLISPORTIVA GARINO) CRACIUN THOMAS (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZARCONE REBECCA (ACF BIELLESE)

Per condotta violenta, consistita nel colpire con uno spintone una giocatrice avversaria in reazione ad un fallo subito, facendola cadere per terra senza ulteriori conseguenze.

GARE DEL 17/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALBONI ELISA (BORGO VITTORIA CIT TURIN)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 13/ 1/2024

- Gara PINEROLO - RIVAROLESE 1906 S.R.L.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto della partita disputata tra la F.C.D. PINEROLO e la S.S.D. RIVAROLESE 1906, in calendario per il giorno 13/01/2024 alle ore 17:00, valida per il Campionato Regionale Under 16, Girone D, s.s. 2023/2024, dal quale risulta che la gara è stata sospesa definitivamente alla fine del primo tempo di gioco, a causa del malfunzionamento dell'impianto di illuminazione dell'impianto sportivo;

- rilevato, nello specifico, che secondo quanto riportato dall'arbitro durante il rientro negli spogliatoi per l'intervallo tra prima e seconda frazione di gioco, sul risultato momentaneo di 2 a 1, tutti i fari si spegnevano e non era più possibile accenderli, benché l'arbitro attendesse per un intero tempo di gioco che l'illuminazione venisse ripristinata;

- ritenuto, pertanto, che l'impossibilità di terminare regolarmente la gara sia stata determinata da un guasto dell'impianto elettrico per cattiva manutenzione ovvero obsolescenza dello stesso, e che non sussista nel caso specifico l'esimente della causa di forza maggiore, con conseguente esclusiva responsabilità della Società ospitante;

- visto l'art. 10 C.G.S.

DELIBERA

- di sanzionare la F.C.D. PINEROLO con la perdita della partita a tavolino, omologando il seguente risultato:

F.C.D. PINEROLO-S.S.D. RIVAROLESE 1906 0-3.

- negli appositi paragrafi sono riportate le sanzioni ai tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ACQUI F.C. SSDARL

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

Euro 50,00 VIRTUS ACCADEMIA CALCIO

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (carenti condizioni igieniche).

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARAVAGNO NICOLO (PEDONA BORGO S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASTI MATTEO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)	CODA CAP CHRISTIAN	(BIELLESE 1902)
URSILLO MATTEO	(BULE'BELLINZAGO)	FIORIO NICOLO	(GENISIA A R.L.)
RINALDI ANDREA	(CHERASCHESE 1904)	LO FERMO ANDREA	(POLISPORTIVA GARINO)
FONTANELLA DARIO	(SALUZZO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ATZENI DIEGO STEFANO	(DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)	AVERONO JACOPO	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)
DI BENEDETTO GIULIO	(IVREA CALCIO ASD)	FERRANTE JACOPO	(OVADESE SSDARL)
DOSSO CHEIK OUMAR	(PEDONA BORGO S.D.)	ARCE DONAYRE JAIME HECTOR	(PIANEZZA)
SALVADOR RICCARDO	(POL. PARADISO COLLEGNO)	CUPI CHRISTIAN	(RG TICINO SSD S.R.L.)
SCHINARDI FABIO DIEGO	(RG TICINO SSD S.R.L.)	FILICE FEDERICO	(V.D.A. CHARVENSOD)
DE LUCA NICOLO	(VALLORCO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIULIANELLI PIETRO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)	MASTI MATTEO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)
BIONAZ ELIA	(AYGREVILLE CALCIO)	BONETTO CARLO	(DON BOSCO ALESSANDRIA)
BRIANESE MATTIA	(FOOTBALL CLUB VIGONE)	GALLA MANUEL	(GASSINOSANRAFFAELE)
GLISENTI FRANCESCO	(IVREA CALCIO ASD)	FANTINI SAMUELE	(POL. PARADISO COLLEGNO)
MATTEINI ANDREA	(POL. PARADISO COLLEGNO)	DE GRIFFI DIEGO	(UNION NOVARA)
TORRE LEONARDO	(VANCHIGLIA 1915)		

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI NUZZO MATTIA (NICHELINO HESPERIA)

Per condotta violenta, consistita nell'aver spintonato un avversario a termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOMATIS GABRIELE (NICHELINO HESPERIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAZZEI THOMAS (NICHELINO HESPERIA)

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 DON BOSCO ALESSANDRIA

Per il mancato utilizzo dell'apposita segnaletica per le sostituzioni.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 1/2024

GOTTA ANDREA (DON BOSCO ALESSANDRIA)

Allontanato dal campo per aver proferito espressione blasfema.

DIMINO ROBERTO (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

Allontanato dal campo per abbandono dell'area tecnica e proteste nei confronti di un dirigente avversario.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BESATI GIANPIETRO (GOZZANO S.S.D.AR.L.) FASSINO FEDERICO (SPARTAK SAN DAMIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CONTE GABRIEL (A.C.CUNEO 1905 OLMO) AVERSANO STEFANO (ASTI)
BELLOTTI LUCA (BUSCA 1920 A R.L.) FABARO DANIELE (LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)
TRUPPA LEONARDO (SPORTIVA CALTIGNAGA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NECULA KEVIN (BUSCA 1920 A R.L.) RAMPONI LEONARDO (JUVENTUS DOMO)
ORRU LORENZO (LENCI POIRINO O.N.L.U.S.) ALLEMANDI SAMUELE (PEDONA BORGO S.D.)
GALLO SIMONE (POLISPORTIVA BRUINESE) CANOVA ANDREA (PRO EUREKA)
CERNI LORENZO (V.D.A. CHARVENSOD) GIRESI FEDERICO (V.D.A. CHARVENSOD)
LUPO DANIELE (VANCHIGLIA 1915) CAVALLARO CHRISTIAN (VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ACADEMY PRO VERCELLI

Per il comportamento dei propri sostenitori, che si scontravano fisicamente con i tifosi avversari, costringendo l'arbitro a interrompere la gara per due minuti.

Euro 50,00 INDEPENDIENTE IVREA

Per il comportamento dei propri sostenitori, che si scontravano fisicamente con i tifosi avversari, costringendo l'arbitro a interrompere la gara per due minuti.

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 13/ 1/2024

- **Gara PINEROLO - CSF CARMAGNOLA QUEENCAR**
Il Giudice Sportivo Territoriale

- visto il ricorso presentato dalla A.S.D. CSF CARMAGNOLA QUEENCAR avverso la regolarità della partita disputata contro la F.C.D. PINEROLO, disputata in data 13/01/2024 sul campo di quest'ultima, valevole per il Campionato Regionale Under 14, Girone D, s.s. 2023/2024;

- rilevato che la ricorrente si duole di un asserito ritardo nell'inizio della competizione e del fatto che lo svolgimento della gara sarebbe stato viziato da condizioni di scarsa visibilità, a causa di un non adeguato funzionamento dell'impianto di illuminazione del campo;

- evidenziato che il ricorso in oggetto risulta inammissibile ed improcedibile, in quanto presentato senza rispettare l'iter prescritto dall'art. 67 C.G.S. (manca il preannuncio di reclamo e l'atto non risulta trasmesso a mezzo PEC alla Società avversaria);

- considerato che anche nel merito le doglianze della ricorrente non appaiono fondate, dato che nel proprio referto l'arbitro ha specificato che, nonostante il guasto dei fari avvenuto al minuto 25 del secondo tempo di gioco, a suo avviso l'illuminazione del campo e la visibilità erano sufficienti per garantire la prosecuzione della partita, che infatti non è stata sospesa ma è terminata regolarmente;

DELIBERA

- di respingere il ricorso della A.S.D. CSF CARMAGNOLA QUEENCAR, per le ragioni esposte in parte motiva, omologando il risultato raggiunto in campo:

F.C.D. PINEROLO-A.S.D. CSF CARMAGNOLA QUEENCAR 3-1;

- di addebitare sul conto della Società ricorrente l'importo del contributo per il reclamo.

- negli appositi paragrafi sono riportate le sanzioni ai tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/ 2/2024

ERRANTE LEONARDO (CANELLI 1922)

Allontanato dal campo per continue proteste e condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NARDIN EDOARDO (SAVIGLIANESE FBC 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ERRQAIBI ADAM (SPAZIO TALENT SOCCER)

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 1/2024

DIANA RAFFAELE (CITTA DI BAVENO 1908 SSD)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni, entrambe per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LONARDO GABRIEL (SISPORT S.P.A.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAROZZO NICOLO (ACQUI F.C. SSDARL)

INCORVAIA MATTEO (ALBA CALCIO)

KAFIL SAID (BARCANOVA CALCIO)

MARZO LUCA (VENAUS)

CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALE

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

GOUAICHE ACHRAF (FONTA)

Espulso per somma di ammonizioni (1 giornata), nell'allontanarsi dal terreno di gioco prendeva un oggetto contundente dal tavolo del cronometrista e faceva il gesto di tirarlo addosso all'arbitro, desistendo autonomamente quando si trovava a una distanza di 4-5 metri dal direttore stesso. Successivamente utilizzava lo stesso oggetto per colpire la porta di accesso agli spogliatoi. Inoltre sferrava calci contro la porta medesima e i muri degli spogliatoi, inveendo contro l'arbitro. Infine rientrava sul terreno di gioco, dirigendosi verso l'arbitro con atteggiamento minaccioso, continuando ad insultare il medesimo, fino a quando non veniva fermato da un suo dirigente e indotto a tornare definitivamente negli spogliatoi.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BROGNA SIMONE (AOSTA CALCIO 511)

DA SOGHE MATTIA (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

CIMINO FEDERICO (FONTA)

AGOSTA LUCA (POLISPORTIVA PASTA)

SCALERANDI STEFANO (TOP FIVE S.R.L.)

CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALE

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

NOTARIO NICOLO (ATLETICO TAURINENSE)

Per proteste e condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPERANZA DAVIDE (ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUNAFO CAROLA MICHELA (TORINO F.C. S.P.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BELLO ALESSIA	(ALESSANDRIA)	BIASOTTI MARTINA	(ALESSANDRIA)
EL AKRI FADWA	(BULE'BELLINZAGO)	GRAMONI ELISA	(BULE'BELLINZAGO)
SEGALINI GIULIA	(BULE'BELLINZAGO)	NICOLO ERIKA	(FEMMINILE JUVENTUS TORINO)

COPPA PIEMONTE V.A. SERIE C2 E D CALCIO A 5

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LUCIANAZ MATHIAS (VALDOSTANA)

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ECH CHABI MOHAMMED (FUTSAL CLUB SANTHIA) IERARDI FRANCESCO (ONNISPORT CLUB)

COPPA ITALIA C 5 FEMMINILE

GARE DEL 13/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BENATELLO MARTINA (TOP FIVE S.R.L.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GORRAZ MARTINA (AOSTA CALCIO 511) MACHET ALINE (AOSTA CALCIO 511)
STERRANTINO SARA (AOSTA CALCIO 511) DONDERI ROSSELLA (ATLETICO TAURINENSE)

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARRARI FRANCESCA (ATLETICO TAURINENSE)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RANGO CLAUDIA (ATLETICO TAURINENSE)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAVALLO GIORGIA (TOP FIVE S.R.L.)
LISA BARBARA (TOP FIVE S.R.L.)

GAZA GIULIA (TOP FIVE S.R.L.)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 12/1/2024

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Reclamo del giocatore NANIA ALESSIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 43 del 14/12/2023 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla gara A.S.D. LUESE CRISTO ALESSANDRIA – A.S.D. CAVOUR, disputata in data 10/12/2023, nell'ambito del campionato di Eccellenza, girone B

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 19/12/2023 il giocatore NANIA ALESSIO proponeva - tramite il difensore - reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che gli comminava la squalifica per otto giornate per "*comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro, concretizzatosi in un contatto fisico. Nello specifico il tesserato, alla convalida della rete avversaria, si avvicinava all'arbitro e lo spingeva volontariamente*".

Al reclamo, peraltro preceduto da preavviso inoltrato dalla società Luese Cristo Alessandria, ovvero un soggetto diverso dal reclamante, non risulta allegata la ricevuta di pagamento del contributo previsto dagli artt. 48 e 71 del C.G.S., di talché l'impugnazione non può essere esaminata nel merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara **inammissibile** il reclamo presentato dal giocatore NANIA ALESSIO e, per l'effetto, conferma la squalifica per otto giornate al medesimo. Considerato tuttavia il preannuncio di reclamo inoltrato dalla società A.S.D. LUESE CRISTO ALESSANDRIA, al quale non è seguito alcun reclamo, dispone l'addebito del relativo contributo nei confronti della società.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

b) Reclamo della società USD VANCHIGLIA 1915 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 45 del 21/12/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in relazione alla gara VANCHIGLIA 1915 – SALUZZO, disputata in data 17/12/2023, nell'ambito del Campionato di Eccellenza, Girone B

Con reclamo pervenuto in data 02/01/2024 a mezzo PEC, la società USD VANCHIGLIA 1915 propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per 4 gare al proprio giocatore, PALUMBO ALESSIO, con la seguente motivazione "Per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara".

Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la riduzione, sostenendo che il proprio tesserato sarebbe stato colto da un momento di nervosismo, per aver subito un fallo non sanzionato dal direttore di gara, ma che lo stesso, a seguito dell'espulsione, avrebbe immediatamente lasciato il terreno di gioco senza protestare, anzi scusandosi con l'arbitro prima di uscire.

Il ricorso è inammissibile, essendo pervenuto fuori termine.

L'art. 76, commi 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che "2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di **due giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro **cinque giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare [...]".

Nel caso di specie, il reclamo avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 21/12/2023 è pervenuto in data 02/01/2024, ben oltre il termine di 5 giorni consentito dalle norme vigenti e pertanto l'irregolarità procedimentale preclude l'esame nel merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società USD VANCHIGLIA 1915 e, per l'effetto, conferma la squalifica al giocatore PALUMBO ALESSIO per 4 giornate.

In conseguenza, si dispone l'addebito del contributo di reclamo, che non risulta versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonella Reggio)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

c) Reclamo della società A.S.D. ORBASSANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 43 del 14.12.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara SAN BERNARDO - ORBASSANO disputata in data 10.12.2023, Campionato di Prima Categoria, Girone E

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 18.12.2023, la A.S.D. ORBASSANO CALCIO si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il calciatore CASAGRANDE Andrea e ne chiede la riduzione.

La società ricorrente riconosce la gravità del fallo commesso dal proprio giocatore ai danni di un avversario, ma afferma che la dinamica non era intenzionale, in quanto il CASAGRANDE nel tentativo di prendere posizione con l'intento di colpire la palla, saltava con le braccia larghe. Si precisa inoltre che il calciatore sanzionato si è scusato nell'immediatezza con l'avversario che rifiutava le scuse. Al termine della gara, comunque, le scuse sono state riproposte e i due si sono rappacificati con una stretta di mano.

Il reclamo può trovare accoglimento.

Dal referto arbitrale emerge che il CASAGRANDE non aveva alcuna possibilità di giocare il pallone, che il suo intervento ha cagionato copiosa fuoriuscita di sangue e che, dopo le cure, l'infortunato ha ripreso regolarmente il gioco. Il direttore di gara ha altresì rilevato che, al termine della gara, il giocatore dell'Orbassano si è scusato con l'avversario per il proprio gesto.

Nel quadro delineato, l'immediato abbandono del campo dopo l'espulsione e le scuse rivolte all'avversario possono essere valorizzate ed incidere sull'entità della sanzione a carico del CASAGRANDE che viene, seppur di poco, ridotta e contenuta nel limite della squalifica per tre gare. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

l'entità della squalifica a carico di CASAGRANDE Andrea rideterminandone la durata in tre turni di gara.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Relatore
(Avv. Antonella Reggio)

Il Presidente Estensore
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

d) Reclamo della società A.S.D. OLIMPIA SANT'AGABIO NOVARA 1948 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 43 del 14/12/2023 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle e D'Aosta, in relazione alla partita A.S.D. OLIMPIA SANT'AGABIO NOVARA 1948 – A.S.D. BORGOLAVEZZARO, disputata in data 10/12/2023, nell'ambito del campionato di Seconda Categoria, girone B

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 18/12/2023, la società A.S.D. OLIMPIA SANT'AGABIO NOVARA 1948 reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 14/12/2025 al giocatore EL AYOUNI ABDELLAH per *“condotta violenta ai danni del direttore di gara, concretizzatasi in una vera e propria aggressione fisica. Nello specifico, al minuto 30 del secondo tempo di gioco, a seguito della concessione di un calcio di rinvio in favore degli avversari, il sig. El Ayouni correva verso l'arbitro, protestando e insultandolo, e giunto di fronte al medesimo lo colpiva con una violenta manata al mento e lo spingeva a terra. Il dolore e lo shock causati da tale aggressione erano tali da indurre l'arbitro a sospendere definitivamente la gara e recarsi, il giorno successivo, presso il P.S. dell'Ospedale Maggiore di Novara, ove venivano escluse lesioni e fratture”*.

Nell'atto di impugnazione la reclamante contesta la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale osservando che non ci sarebbe stata alcuna manata da parte del giocatore e alcuna caduta a terra da parte dell'arbitro. Infatti, il giocatore avrebbe protestato in maniera veemente correndo incontro all'arbitro e lo avrebbe urtato con il corpo tanto da indurlo ad indietreggiare di due passi senza tuttavia cadere a terra. La ricorrente evidenzia inoltre che il giocatore non avrebbe cercato di aggredire l'arbitro in seguito alla notifica dell'espulsione.

La società osserva infine che la sospensione della partita rappresenti un gesto eccessivo e frettoloso e pertanto auspica che la sanzione applicata al giocatore venga rideterminata, anche a fronte delle scuse che il giocatore e la società formulano nel corpo del reclamo.

Il ricorso deve essere rigettato atteso che il comportamento dell'atleta, analiticamente descritto nel referto arbitrale, denota violenza e sfrontatezza, oltre che assenza di rispetto e incapacità di contenere i propri istinti.

Lo shock provocato in capo all'arbitro giustificava la sospensione della partita, anche in ragione del clima particolarmente ostile creatosi all'interno dell'impianto sportivo: il direttore di gara descrive infatti che, per tutta la durata della partita, uno sparuto gruppo di tifosi chiaramente riconducibile alla società ospitante lo insultava ripetutamente.

Il comportamento del giocatore espulso, unitamente all'atteggiamento dei sostenitori (peraltro in alcun modo contestato nel corpo del reclamo), ingeneravano nel direttore di gara un forte timore, tanto da richiedere l'intervento delle forze di polizia che lo scortavano nell'uscita dall'impianto.

Le scuse formulate nel reclamo non permettono di contenere la sanzione, peraltro determinata nel minimo edittale dell'art. 35 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale respinge il reclamo proposto da A.S.D. OLIMPIA SANT'AGABIO NOVARA 1948 e, per l'effetto, conferma la squalifica sino al 14/12/2025 al giocatore EL AYOUNI ABDELLAH e l'ammenda di euro 150,00 alla società.

In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il prelievo del contributo di reclamo, atteso che non risulta preventivamente versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

e) Reclamo dell'A.S.D. CENISIA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 40 del 30.11.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara A.S.D. CENISIA – CBS Scuola Calcio in data 26.11.2023, Campionato Under 15 Regionale Girone C

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 06.12.2023, la A.S.D. CENISIA si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha inibito la dirigente QUAZZO Silvia fino al 19.07.2024 e ne chiede l'annullamento ovvero, in subordine, la riduzione.

L'A.S.D. ricorrente reclama l'insussistenza totale della violazione contestata alla dirigente, sostenendo che non si è trattato di aggressione fisica nei confronti del direttore di gara, ma soltanto di un contatto involontario che aveva l'intento di attirare l'attenzione dell'arbitro sulle condizioni di salute del giocatore Chuks, il quale si trovava in terra dolorante dopo aver sbattuto la testa contro un muretto.

All'udienza del 12.01.2024 è stato sentito il sig. Luigi Riccetti, Presidente della A.S.D. CENISIA, il quale si è soffermato sulle qualità comportamentali della predetta dirigente, evidenziando che non è mai stata squalificata in passato e che subito dopo la partita si è scusata per l'espressione irrispettosa rivolta al direttore di gara (come anche da quest'ultimo confermato nel referto arbitrale). Inoltre, il Presidente ha sottolineato che la reazione della sig.ra Quazzo è scaturita dalla preoccupazione per le condizioni di salute del giocatore minorenne Chuks.

Il reclamo può trovare parziale accoglimento.

Va innanzitutto rilevato che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo è nettamente superiore rispetto al minimo edittale di mesi 4 previsto dalla norma ex art. 36 c. 2 lett. b) C.G.S "in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico".

Oltre a ciò occorre tenere in considerazione le motivazioni alla base del comportamento della dirigente che, seppur non giustificano quanto accaduto, ne ridimensionano la gravità. Infatti, ella era preoccupata per l'infortunio accorso al calciatore Chuks, atleta di soli 14 anni, sotto la responsabilità della stessa, che proprio a causa di tale infortunio è stato costretto ad abbandonare il gioco anzitempo. Tale circostanza, unita al fatto che subito dopo la gara la dirigente QUAZZO abbia rivolto le proprie scuse al direttore di gara, rende opportuno limitare la sanzione al minimo edittale e giustifica il riconoscimento dell'attenuante con la conseguente riduzione a mesi tre della sanzione inflitta dal giudice di primo grado.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

l'entità della squalifica a carico di QUAZZO Silvia rideterminandone la durata in tre mesi di inibizione e quindi fino al 29.02.2024.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Il Componente Estensore
(Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 1 Febbraio 2024

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 18 Gennaio 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)

RECUPERI GARE

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE C			DATA	ORA			
AVIGLIANESE	LUCENTO	COMUNALE	24/01/24	18:30	2R AVIGLIANA	VIA GIOVANNI SUPPO, 10	K

GIRONE E			DATA	ORA			
SAN GIACOMO CHIERI	ASTI	FONTANETO N.1	24/01/24	18:30	2R CHIERI	STRADA FONTANETO, 73	K

CAMPIONATO GA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI

GIRONE B			DATA	ORA			
STRAMBINESE 1924	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	STEFANO GHIRELLI	24/01/24	18:30	2R SAMONE	VIA TRIPOLI	K



VARIAZIONI GARE

(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 18/1/2024)

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	2 R	AYGREVILLE CALCIO	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO				SINTETICO "GRAND COMBIN" ROISAN FRAZIONE MOULIN 2/A
21/01/2024	2 R	PRO EUREKA	PRO NOVARA				SINTETICO "SOFFIETTI B" PIANEZZA VIA CLAVIERE 16

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	2 R	CHERASCHESE 1904	VALENZANA MADDO SSD.AR.L.				"EMILIO ROELLA" ERBA NATURALE CHERASCO VIA GIOLITTI, 6/A

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	2 R	PSG SSDARL	LESNA GOLD				PIERO DE PAOLI CHIERI VIA SAN SILVESTRO, 29

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	2 R	MURAZZO	MARENE		14:30		

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	3 R	ACCADEMIA CASALE A R.L.	IVREA CALCIO ASD				SINTETICO "ERNESTO BIANCHI" CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	3 R	LASCARIS	SPAZIO TALENT SOCCER		14:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	3 R	BSR GRUGLIASCO	RORETESE 1975		15:00		
20/01/2024	3 R	MONREGALE CALCIO	ALBESE CALCIO				SINTETICO C11 "MONREGALE A" MONDOVI CORSO FRANCIA, 10

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/01/2024	1 R	ATLETICO TAURINENSE	FUTSAL SAVIGLIANO		19:45		

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	3 R	ALICESE ORIZZONTI	BIELLESE 1902				FRANCESCO FORMIA TONENGO - MAZZE' STRADA PROVINCIALE PER MAZZE'

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	3 R	CIT TURIN LDE	BACIGALUPO		10:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	3 R	VILLAFRANCA	SAVIGLIANESE FBC 1919		11:00		SINTETICO "COMUNALE" VERZUOLO VIA XXV APRILE, 11

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	3 R	ASTI	AREA CALCIO ALBA ROERO				SINTETICO "BOSIA 2" ASTI VIA UGO FOSCOLO, 19

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	3 R	PSG SSDARL	CIT TURIN LDE				COMUNALE PAVAROLO VIA BALDISSERO
21/01/2024	3 R	SISPORT S.P.A.	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.		14:30		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	3 R	NICHELINO HESPERIA	CUMIANA SPORT		15:30		
21/01/2024	3 R	BUSCA 1920 A R.L.	CHERASCHESE 1904				NATALE BERARDO BUSCA VIA MONTE OLLERO, 12

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	3 R	SAN GIACOMO CHIERI	ASCA		17:00		
21/01/2024	3 R	SCA ASTI	MONCALIERI CALCIO 1953				A.CANNELLA ASTI PIAZZA NINO BIXIO, CORSO IVREA

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	3 R	VALLORCO	PIANEZZA		15:00		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	3 R	ALPIGNANO	CENISIA A R.L.		17:00		
20/01/2024	3 R	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	BACIGALUPO		17:30		
20/01/2024	3 R	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	ROSTA CALCIO		18:30		
21/01/2024	3 R	CIT TURIN LDE	POL. PARADISO COLLEGNO		17:30		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	3 R	SCA ASTI	MONCALIERI CALCIO 1953				COMUNALE CASTELL'ALFERO VIA CASALE, 97

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	9 A	JUVENTUS DOMO	FUTUROGIOVANI VILIANENSIS		11:30		
20/01/2024	9 A	JUNIOR TORRAZZA	CITTA DI BAVENO 1908 SSD		17:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	9 A	V.D.A. CHARVENSOD	VOLPIANO PIANESE		11:30		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	9 A	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	CUMIANA SPORT				COMUNALE CARMAGNOLA CORSO ROMA, 24

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	9 A	NICHELINO HESPERIA	CANELLI 1922		11:00		

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	7 R	INDEPENDIENTE IVREA	BULE'BELLINZAGO				FABIO RIZZO ROMANO CANAVESE VIA PONTE CHIUSELLA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	7 R	TORINO F.C. S.P.A.	BUTTIGLIERESE 95		15:00		

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	7 R	BULE'BELLINZAGO	AOSTA CALCIO 511		10:00		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	7 R	SCA ASTI	BOYS E GIRLS CALCIO				SINTETICO ADB C9 SAN FEDELE ASTI VIA TEVERE

CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALE**GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/01/2024	2 R	CANTARANA C5	SALUZZO		15:30		
20/01/2024	2 R	ELLEDI FC SSD RL	POLISPORTIVA PASTA		16:00		

CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALE**GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/01/2024	9 A	ELLEDI FC SSD RL	ORANGE FUTSAL ASTI		17:00		

CALENDARIO GARE ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 18 GENNAIO 2024

CAMPIONATO 51 CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A			DATA	ORA	
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	POLISPORTIVA DRUENTO ASD	PALAZZETTO DELLO SPORT	26/01/24	21:30	2R PIOSSASCO VIA NINO COSTA, 22
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	PALESTRA "SPORTING HOUSE"	26/01/24	21:00	2R LA CASSA VIA COLVERSO
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	SAN REMO 72 SRL	PALANOVARELLO	26/01/24	21:00	2R GRANOZZO CON MONTICELLO VIA DANTE GRAZIOSI, 2
FUTSAL SAVIGLIANO	SERMIG	PALA MARENCO	26/01/24	21:30	2R SAVIGLIANO VIA GIOLITTI 1
POLISPORTIVA PASTA	GIOVANILE CENTALLO 2006	PALESTRA "IQBAL MASIH"	26/01/24	21:15	2R PASTA - RIVALTA DI TORINO VIA LEOPARDI 13
TOP FIVE S.R.L.	AURORA NICHELINO	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	27/01/24	14:30	2R GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53

CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. CITTA DI COSSATO	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	EZIO ABATE	27/01/24	15:00	4R COSSATO FRAZIONE PASCHETTO
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	L.G. TRINO	FEDELE "NINO" MARGAROLI	27/01/24	14:30	4R BORGOMANERO VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI
BIELLESE 1902	VOLPIANO PIANESE	SINTETICO C11 "CHIAVAZZA"	27/01/24	14:30	4R CHIAVAZZA - BIELLA VIALE VENEZIA
CRESCENTINESE	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	COMUNALE	27/01/24	15:00	4R CRESCENTINO VIA RAFFAELLO, 1
IVREA CALCIO ASD	PRO EUREKA	GINO PISTONI	27/01/24	15:00	4R IVREA VIA CAMPO SPORTIVO, 7
PRO NOVARA	ACCADEMIA CASALE A R.L.	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	27/01/24	17:30	4R GRANOZZO CON MONTICELLO VIA D.GRAZIOSI
VERBANIA CALCIO	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	SINTETICO "CARLO PEDROLI"	27/01/24	15:00	4R VERBANIA - INTRA VIA FARINELLI 10

GIRONE B			DATA	ORA	
ALPIGNANO	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	ALLENDE - ERBA NATURALE	27/01/24	15:00	4R ALPIGNANO VIA MIGLIARONE, 12
AYGREVILLE CALCIO	V.D.A. CHARVENSOD	OSCAR RINI	27/01/24	15:00	4R VILLENEUVE LOCALITA' GLAIR

CENISIA A R.L.	LUCENTO	SINTETICO "CENISIA"	27/01/24 15:00	4R TORINO	VIA REVELLO
MAPPANESE	BORGARO NOBIS 1965	COMUNALE "A"	27/01/24 14:30	4R MAPPANO	VIA GALVANI, 48
PIANEZZA	LASCARIS	SINTETICO "COMUNALE B"	27/01/24 17:00	4R PIANEZZA	VIA FERRARI 3
QUINCINETTO TAVAGNASCO	POL. PARADISO COLLEGNO	GIOVANNI CIPRIANO	27/01/24 15:00	4R QUINCINETTO	REG. GHIARO - VIA BREDDA
SPAZIO TALENT SOCCER	ROSTA CALCIO	SINTETICO "PELLERINA 1"	27/01/24 18:00	4R TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106

GIRONE C

DATA ORA

A.C.CUNEO 1905 OLMO	NICHELINO HESPERIA	COMUNALE	27/01/24 15:00	4R MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
ALBESE CALCIO	BUSCA 1920 A R.L.	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	27/01/24 15:00	4R ALBA	CORSO NINO BIXIO
CARAGLIO CALCIO	CHERASCHESE 1904	CAV. LUIGI PASQUALE	27/01/24 15:00	4R CARAGLIO	VIA BERNEZZO
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	BSR GRUGLIASCO	SINTETICO "POCHISSIMO"	27/01/24 15:00	4R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO "COMUNALE"	27/01/24 14:30	4R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
MONREGALE CALCIO	BEIBORG	PIERO GASCO	27/01/24 15:00	4R MONDOVI	VIA BORZINI, 14
RORETESE 1975	AREA CALCIO ALBA ROERO	CIRAVEGNA	27/01/24 15:30	4R RORETO - CHERASCO	STRADA MALABAILA

GIRONE D

DATA ORA

ACQUI F.C. SSDARL	CANELLI 1922	SINTETICO "BARISONE"	27/01/24 14:30	4R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
ASCA	VANCHIGLIA 1915	RENATO CATTANEO	27/01/24 15:00	4R ALESSANDRIA	VIA MONTEVERDE 33
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	MONCALIERI CALCIO 1953	SINTETICO "CAVORETTO"	27/01/24 15:00	4R TORINO	CORSO SICILIA, 58
OVADESE SSDARL	MIRAFIORI A.S.D.	CASTELVERO	27/01/24 15:00	4R CASTELLETTO D'ORBA	VIA LAVAGELLO, 48
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	PECETTO	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	27/01/24 15:00	4R TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
PSG SSDARL	CALCIO NOVESE	COMUNALE	27/01/24 15:00	4R PAVAROLO	VIA BALDISSERO

CAMPIONATO EC ECCELLENZA

GIRONE A

DATA ORA

ALPIGNANO	PRO EUREKA	ALLENDE - ERBA NATURALE	28/01/24 14:30	3R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
BIELLESE 1902	A.S.D. CITTA DI COSSATO	SINTETICO "53° FANTERIA"	28/01/24 14:30	3R BIELLA	CORSO 53° FANTERIA
BORGARO NOBIS 1965	STRESA VERGANTE	WALTER RIGHI	28/01/24 14:30	3R BORGARO TORINESE	VIA SANTA CRISTINA, 16
CALCIO SETTIMO	ALICESE ORIZZONTI	PRIMO LEVI	28/01/24 14:30	3R SETTIMO TORINESE	VIA PRIMO LEVI, 6
LASCARIS	VERBANIA CALCIO	SINTETICO "SOFFIETTI B"	28/01/24 14:30	3R PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	28/01/24 14:30	3R OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO 9
PRO NOVARA	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	28/01/24 14:30	3R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI
VOLPIANO PIANESE	AYGREVILLE CALCIO	GOIA	28/01/24 14:30	3R VOLPIANO	VIA SAN GRATO

GIRONE B			DATA	ORA		
CAVOUR	A.C.CUNEO 1905 OLMO	DENNY	28/01/24 14:30	3R CAVOUR	VIA CAMPO SPORTIVO, 9	
CHERASCHESE 1904	SALUZZO	SINTETICO "ROELLA"	28/01/24 14:30	3R CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A	
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	GIOVANILE CENTALLO 2006	COMUNALE	28/01/24 14:30	3R CARMAGNOLA	CORSO ROMA, 24	
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	SINTETICO "POCHISSIMO"	28/01/24 14:30	3R FOSSANO	CORSO TRENTO 45	
MORETTA	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	SINTETICO "FORNACE"	28/01/24 14:30	3R MORETTA	VIA FORNACE, 1/BIS	
PRO DRONERO	S.D. SAVIO ASTI	FILIPPO DRAGO	28/01/24 14:30	3R DRONERO	VIA PASUBIO, 34	
VANCHIGLIA 1915	PRO VILLAFRANCA	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	28/01/24 14:30	3R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2	
VILLAFRANCA	ACQUI F.C. SSDARL	MICHELE PIPINO	28/01/24 14:30	3R VILLAFRANCA PIEMONTE	VIA ALDO MORO 10	

CAMPIONATO PR PROMOZIONE

GIRONE A			DATA	ORA		
ARONA CALCIO	L.G. TRINO	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	28/01/24 14:30	3R ARONA - MERCURAGO	VIA CROSA	
BRIGA	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	COMUNALE	28/01/24 14:30	3R BRIGA NOVARESE	VIA ROMA, 63	
CAMERI CALCIO	MOMO ATLETICO CALCIO	G.PAGGI	28/01/24 14:30	3R CAMERI	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	
CE.VER.SA.MA BIELLA	VALDILANA BIOGLIESE	ARMANDO PICCHI	28/01/24 14:30	3R VERRONE	VIA DELLA BARAZZA 3	

CITTA DI CASALE	FULGOR RONCO VALDENGO	NATALE PALLI	28/01/24	14:30	3R CASALE MONFERRATO	VIA BRUNO BUOZZI, 72
DUFOUR VARALLO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	BACCI	28/01/24	14:30	3R VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
FERIOLO CALCIO	VALDUGGIA CALCIO	SINTETICO "GALLI"	28/01/24	14:30	3R BAVENO	VIA SEGU'
JUVENTUS DOMO	CHIAVAZZESE 75	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	28/01/24	14:30	3R DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
GIRONE B			DATA	ORA		
BARCANOVA CALCIO	GASSINOSANRAFFAELE	SINTETICO "BARCANOVA"	28/01/24	14:30	3R TORINO	VIA OCCIMIANO 17
CAFASSE BALANGERO	VENARIA REALE	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R CAFASSE	VIA GIANOGLIO, REG. GORETTI
COLLERETTO G.PEDANEA	POL.AD UNION BB VALLESUSA	INTERCOMUNALE CRESTELLA	28/01/24	15:00	3R DONNAS	VIA CRESTELLAZ, 12
IVREA CALCIO ASD	V.D.A. CHARVENSOD	GINO PISTONI	28/01/24	14:30	3R IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
MONTANARO	QUINCINETTO TAVAGNASCO	ITALO GIAVARINI	28/01/24	14:30	3R MONTANARO	STRADA PER VALLO
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	DRUENTINA	FRANCO CERUTTI	28/01/24	14:30	3R SAN GIUSTO CANAVESE	VIA IV NOVEMBRE, 24
SPAZIO TALENT SOCCER	LUCENTO	SINTETICO "PELLERINA 1"	28/01/24	14:30	3R TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
VILLARBASSE	VALLORCO	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R VILLARBASSE	VIA SAN MARTINO, 1
GIRONE C			DATA	ORA		
BUSCA 1920 A R.L.	PEDONA BORGO S.D.	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	28/01/24	14:30	3R BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SCARNAFIGI	SINTETICO "CAVORETTO"	28/01/24	14:30	3R TORINO	CORSO SICILIA, 58
LUSERNA	CARIGNANO A.S.D.	BERTOLOTTO	28/01/24	14:30	3R LUSERNA SAN GIOVANNI	VIA AIRALI, 13
MONREGALE CALCIO	INFERNOTTO CALCIO	PIERO GASCO	28/01/24	14:30	3R MONDOVI	VIA BORZINI, 14
S.SECONDO A.S.D.	S.SEBASTIANO	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R SAN SECONDO DI PINEROLO	VIA GODINO DELIO
SAVIGLIANESE FBC 1919	ALBESE CALCIO	OTTAVIO MORINO	28/01/24	14:30	3R SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8
SOMMARIVA PERNO	PANCALIERICASTAGNOLE	TIBALDI	28/01/24	14:30	3R SOMMARIVA PERNO	LOCALITA' GALANO
VILLASTELLONE CARIGNANO	BENARZOLE 2012	AUGUSTO BARBASSO	28/01/24	14:30	3R VILLASTELLONE	CORSO SAVONA 58

GIRONE D			DATA	ORA		
ARQUATESE VALLI BORBERA	SANTOSTEFANESE	SINTETICO "EDOARDO GARRONE"	28/01/24	14:30	3R ARQUATA SCRIVIA	VIA PRATOLUNGO
CALCIO NOVESE	ATLETICO TORINO SSD AR.L.	GIRARDENGO	28/01/24	14:30	3R NOVI LIGURE	VIA CRISPI 27
CANELLI 1922	CASTELLAZZO B.DA	PIERO SARDI	28/01/24	14:30	3R CANELLI	VIA RICCADONNA, 109/111
CARRARA 90	PSG SSDARL	SINTETICO "CARRARA 90"	28/01/24	14:30	3R TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
CENISIA A R.L.	SAN GIACOMO CHIERI	SINTETICO "CENISIA"	28/01/24	14:30	3R TORINO	VIA REVELLO
KL PERTUSA	GAVIESE	SINTETICO "LINGOTTO"	28/01/24	14:30	3R TORINO	VIA GENOVA, 161
LESNA GOLD	FELIZZANO 1920	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	28/01/24	15:00	3R TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
SPARTAK SAN DAMIANO	OVADESE SSDARL	NORINO FAUSONE	28/01/24	14:30	3R SAN DAMIANO D'ASTI	VIA EINAUDI, 7

CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA

GIRONE A			DATA	ORA		
AGRANO SPORTIVA	PIEDIMULERA	LIBERAZIONE	28/01/24	14:30	3R OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
BAGNELLA CALCIO 1972	CANNOBIESE 1906	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CARPIGNANO	TREKATE CALCIO	NINO QUAGLIA	28/01/24	14:30	3R CARPIGNANO SESIA	VIA INDIPENDENZA
COMIGNAGO CALCIO	VIRTUS VILLADOSSOLA	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R COMIGNAGO	VIA BORGOTICINO
GRAVELLONA SAN PIETRO	CRODO	BOROLI	28/01/24	14:30	3R GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
ORNAVASSESE	SIZZANO	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
PERNATESE 1928	UNION NOVARA	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R PERNATE - NOVARA	STRADA OLEGGIO
VARZESE	CALCIO VOGOONA	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA

GIRONE B			DATA	ORA		
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	QUARONESE	POLIVALENTE (EX RUGBY)	28/01/24	14:30	3R AOSTA	REG.TZAMBERLET, CORSO LANCIERI
GAGLIANICO C.S.I.	SERRAVALLESE 1922	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R GAGLIANICO	VIA NAPOLI
GATTINARA F.C.	CIGLIANO CALCIO	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R GATTINARA	PIAZZA MOLINO, 4

IVREA BANCHETTE	BAJO LA SERRA	COMUNALE	28/01/24 14:30	3R BANCHETTE	VIA ROMA
LIVORNO FERRARIS BIANZE	FC VIGLIANO POLISPORTIVA	G.BIGANDO	28/01/24 14:30	3R LIVORNO FERRARIS	VIA CESARE BATTISTI, 106
PONDERANO	VALLE CERVO ANDORNO	LUIGI MERONI	28/01/24 14:30	3R PONDERANO	STRADA VICINALE AL CIMITERO, 8
SANTHIA 1903	VALLE ELVO	PAIROTTO	28/01/24 14:30	3R SANTHIA	STRADA VECCHIA DI BIELLA 24
VIRTUS VERCELLI	AOSTA CALCIO 511	SINTETICO "ARDISSONE"	28/01/24 14:30	3R VERCELLI	VIA VICENZA 22
GIRONE C			DATA	ORA	
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	SSD REAL ORIONE V.	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	28/01/24 15:00	3R SAN MAURO TORINESE	PARCO LUIGI EINAUDI
BOSCONERESE A.S.D.	MAPPANESE	COMUNALE	28/01/24 14:30	3R BOSCONERO	VIA COSTANTINO NIGRA, 98
CASELLE CALCIO	AGLIE VALLE SACRA	COMUNALE "N.1" ERBA NATURALE	28/01/24 14:30	3R CASELLE T.SE	VIA ALLE FABBRICHE, 127/129
LA VISCHESE	VDL FIANO PLUS	STEFANO ACCOTTO	28/01/24 14:30	3R VISCHE	VIA PER STRAMBINO, LOC. OVA
MATHI LANZESE	VALCHIUSELLA	GIACOMO BOSSO	28/01/24 14:30	3R MATHI	VIA COMM. GIOVANNI SELVA, 25
RIVER 1951	JUNIOR TORRAZZA	SINTETICO "RIVER MOSSO"	28/01/24 14:30	3R TORINO	VIA CAVAGNOLO 12/19
SPORTIVA NOLESE	CORIO	LINO CERVA	28/01/24 14:30	3R NOLE	VIA VOLONTARI DEL SANGUE 6
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	SAN MAURIZIO C.SE	SINTETICO "ZANCANARO"	28/01/24 14:30	3R TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A
GIRONE D			DATA	ORA	
BACIGALUPO	OLYMPIC COLLEGNO	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	27/01/24 18:00	3R TORINO	VIA BOSSOLI 76/B
BARRACUDA	SPORTING CLUB	SINTETICO "BARRACUDA"	28/01/24 15:00	3R TORINO	VIA DANDOLO 48/A
BEPPE VIOLA CALCIO	TORINESE 1894 ASD	SINTETICO "BEPPE VIOLA"	28/01/24 14:30	3R TORINO	VIA PALATUCCI 12
CASELETTE	PIANEZZA	PIERO GHIROTTO	28/01/24 14:30	3R CASELETTE	VIALE SANT'ABACO, 3
CIT TURIN LDE	BSR GRUGLIASCO	SINTETICO "CIT TURIN"	28/01/24 14:30	3R TORINO	CORSO FERRUCCI 63
MIRAFIORI A.S.D.	AVIGLIANESE	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	28/01/24 14:30	3R TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
POL. PARADISO COLLEGNO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SINTETICO "GALVANI"	28/01/24 14:30	3R COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
VENAUS	OLIMPICA GRUGLIASCO	COMUNALE	28/01/24 15:00	3R VENAUS	VIA CIRCONVALLAZIONE, 14

GIRONE E			DATA	ORA		
BRICHERASIO BIBIANA	NICHELINO HESPERIA	GUIDO CALLERI DI SALA	28/01/24	15:00	3R BRICHERASIO	VIA DE GREGORIO DI S.ELIA, 29
ORBASSANO CALCIO	POLISPORTIVA GARINO	COMUNALE "ALDO PORTA"	28/01/24	15:00	3R ORBASSANO	VIA SILONE (EX NAZARIO SAURO)
PEROSA A.S.D.	MONCALIERI CALCIO 1953	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R PEROSA ARGENTINA	VIA SAN GENESIO
PINEROLESE SPORT P.R.P.	FOOTBALL CLUB VIGONE	RENATO AME'	28/01/24	14:30	3R PISCINA	VIA BURIASCO
POLISPORTIVA BRUINESE	CUMIANA SPORT	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R BRUINO	VIA PIOSSASCO, 35
PRO POLONGHERA	ROSTA CALCIO	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R POLONGHERA	VIA BRAIDA
SAN BERNARDO	TETTI FRANCESI RIVALTA	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
TROFARELLO 1927	BUTTIGLIERESE 95	VALENTINO MAZZOLA	28/01/24	15:00	3R TROFARELLO	VIA TORRICELLI 22

GIRONE F			DATA	ORA		
AMA BRENTA CEVA	POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	FRANCESCO RIERA	28/01/24	14:30	3R CEVA	VIA AL CAMPO SPORTIVO
AREA CALCIO ALBA ROERO	ATLETICO RACCONIGI	SINTETICO "SAGLIETTI"	28/01/24	14:30	3R MUSSOTTO D'ALBA - ALBA	VIA CESARE DEL PIANO
BISALTA	TRE VALLI	COMUNALE	28/01/24	14:30	3R CHIUSA PESIO	VIA CIRCONVALLAZIONE VIGNE
CARRU	MURAZZO	ANTONIO CHIAPELLA	28/01/24	14:30	3R CARRU'	VIA TRINITA 15, LOC. NICOLETTA
MARENE	VAL MAIRA	DON AVATANEO	28/01/24	14:30	3R MARENE	VIA PASCHERETTO 3
SANT ALBANO	AZZURRA	DON EANDI	28/01/24	14:30	3R CENTALLO	PIAZZA DON GERBAUDO
VALLE PO	BOVES MDG CUNEO	FELICE CACCIOLATTO	28/01/24	14:30	3R SANFRONT	VIA MONTEBRACCO
VALVERMENAGNA	LANGA CALCIO	FELICE BOSCO	28/01/24	14:30	3R ROBILANTE	VIA DEI FERROVIERI 33

GIRONE G			DATA	ORA		
ATLETICO ACQUI F.B.C.	ANNONESE	SINTETICO "BARISONE"	28/01/24	14:30	3R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	ASCA	GIGI PISCI	28/01/24	14:30	3R ALESSANDRIA	VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 20
CASSANO CALCIO	POL. FRUGAROLESE	PIETRO FUSARO	28/01/24	14:30	3R CASSANO SPINOLA	VIA ARZANI

DON BOSCO ASTI	TASSAROLO	SINTETICO "BOSIA 2"	28/01/24 14:30	3R ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
FORTITUDO F.O.	COSTIGLIOLE F.C.	COMUNALE	28/01/24 14:30	3R OCCIMIANO	VIA GERBIDA, 8
FULVIUS 1908	CAPRIATESE	COMUNALE	28/01/24 14:30	3R VALENZA	VIA FONTANILE, VIA BATTEGAZZORE
MONFERRATO	MONCALVO CALCIO	CARLO PALMISANO	28/01/24 14:30	3R SAN SALVATORE M.TO	VIA MATTEOTTI 53
SALE	EUROPA BEVINGROS ELEVEN	DENIS BORTOLETTO	28/01/24 14:30	3R SALE	VIA BELLISOMI, 68

CAMPIONATO 2K SECONDA CATEGORIA

GIRONE A			DATA	ORA	
A C BORGO TICINO	MAGGIORA CALCIO	GIGI MERONI	28/01/24 14:30	1R BORGO TICINO	VIA GAGNAGO, 6
ARMENO	US PROVIGEZZO	COMUNALE	28/01/24 14:30	1R ARMENO	VIA ONDELLA
CASTELLETTESSE	VOLUNTAS SUNA	MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	28/01/24 14:30	1R CASTELLETTO SOPRA TICINO	VIA VARALLO POMBIA, 12
CIREGGIO	RIVIERA D ORTA	COMUNALE	28/01/24 14:30	1R CRUSINALLO - OMEGNA	VIA VERTA
CREVOLESE A.S.D.	SAN MAURIZIO CALCIO	COMUNALE	28/01/24 14:30	1R CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
FONDOTOCE	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	MANFREDI	28/01/24 14:30	1R VERBANIA - FONDOTOCE	VIA CANALE
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	CASALE CORTE CERRO	SINTETICO "COMUNALE"	28/01/24 14:30	1R ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7

GIRONE B			DATA	ORA	
ACADEMY PRO VERCELLI	PALESTRO CALCIO	SINTETICO "SILVIO PIOLA"	27/01/24 15:00	1R VERCELLI	VIA MASSAUA
BETTOLE	OLIMPIA SANT AGABIO 1948	INNOCENTE BOSSI	27/01/24 18:30	1R SERRAVALLE SESIA	VIA LA SESIA, 37
BORGOLAVEZZARO	PRO PALAZZOLO	COMUNALE	28/01/24 14:30	1R BORGOLAVEZZARO	VIA MORTARA - S.S. 211
CANADA	CRESCENTINESE	COMUNALE	28/01/24 14:30	1R VILLATA	VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA
LUMELLOGNO	FBC OZZANO 1919 RONZONESE	COMUNALE	28/01/24 14:30	1R LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO
PRO ROASIO ASD	VILLANOVA 2018 J	COMUNALE	28/01/24 14:30	1R ROASIO	VIA CAMPO SPORTIVO
RIVER SESIA CALCIO	RMANTIN	COMUNALE "FRANCESCO MARZOLO"	28/01/24 14:30	1R RECETTO	VIA FIUME SESIA

GIRONE C			DATA	ORA		
ARDOR S. FRANCESCO	POL. GRAND PARADIS	SINTETICO "DON BONETTO"	28/01/24	14:30	1R SAN FRANCESCO AL CAMPO	STRADA MILITARE 3
CALCIO LEINI	VALDIGNE MONTBLANC CALCIO	COMUNALE "CITTADELLA A"	28/01/24	14:30	1R LEINI	VIA GREMO 59
GRAND COMBIN	SCIOLZE	SINTETICO "GRAND COMBIN"	28/01/24	14:30	1R ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
IVECO GROUP CALCIO	TORRI BIELLESI A.S.D.	SISPORT CAMPO A	28/01/24	14:30	1R SETTIMO TORINESE	VIA SANTA CRISTINA 1
LA CERVO	PONT DONNAS 2021	LEARDO POMA	28/01/24	14:30	1R CASTELLETTO CERVO	VIA PER BURONZO
POLLONE	STRAMBINESE 1924	PIERGIORGIO FRASSATI	28/01/24	14:30	1R POLLONE	VIA FRASSATI
SAINT VINCENT CHATILLON	RIVER PLAINE	PERUCCA	28/01/24	14:30	1R SAINT VINCENT	VIA DELLA STAZIONE
GIRONE D			DATA	ORA		
CAPRIE GREEN CLUB CSA	ATLETICO ALPIGNANO	COMUNALE	28/01/24	15:00	1R CAPRIE	VIALE KENNEDY, 32
CENTROCAMPO	SUSA CALCIO	SINTETICO "CENTROCAMPO"	28/01/24	14:30	1R TORINO	VIA PETRELLA 40
DORINA	ATLETICO ROBASSOMERO	SINTETICO "COLLETTA 1"	28/01/24	14:30	1R TORINO	VIA SIBILLA ALERAMO, 25
G.A.R. REBAUDENGO	POLISPORTIVA SAN DONATO	SINTETICO "SEMPIONE"	28/01/24	14:30	1R TORINO	VIA GOTTARDO, 10
LA NUOVA LANZESE	BORGATA CIT TURIN	COMUNALE	28/01/24	15:00	1R LANZO TORINESE	VIA DELLO SPORT 6
PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	POLISPORTIVA B. CHIANOCCO	BENDINI	28/01/24	14:30	1R COLLEGNO	VIA ANTICA DI RIVOLI, 15
SAN PAOLO TORINO	CIRIE CALCIO 1946	SINTETICO "CARRARA 90"	28/01/24	19:00	1R TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
GIRONE E			DATA	ORA		
ATLETICO VOLVERA CALCIO	SISPORT S.P.A.	ARMANDO PICCHI	28/01/24	14:30	1R VOLVERA	VIA CASTAGNOLE, 10
BEIBORG	SAN GIORGIO PIOSSASCO	TOTTA	28/01/24	14:30	1R BORGARETTO - BEINASCO	VIA FRATELLI CERVI, 8
BRUNETTA CALCIO	GIAVENOCOAZZE	SINTETICO "NITTI"	28/01/24	17:00	1R TORINO	VIA NITTI 6
CHISONE CALCIO	ROLETTO VAL NOCE	COMUNALE	28/01/24	14:30	1R ABBADIA ALPINA - PINEROLO	VIA FONTANINI
PIOSSASCO	CANDIOLO	COMUNALE	28/01/24	14:30	1R PIOSSASCO	VIA NINO COSTA 22
POLISPORT CASTAGNOLE	VILLAR PEROSA	COMUNALE	28/01/24	15:00	1R CASTAGNOLE PIEMONTE	STRADA DEL PASCHETTO

VIANNEY	SAN GIORGIO TORINO	SINTETICO "VIANNEY"	28/01/24	14:30	1R TORINO	VIA GIANELLI 8
GIRONE F			DATA	ORA		
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	COMUNALE	28/01/24	14:30	1R POIRINO	VIA FONTE ANTICO 16
MARENTINESE	PRALORMO	GIANFRANCO GIANELLA	28/01/24	14:30	1R MARENTINO	VIA PER MONTALDO
POLISPORTIVA MONTATESE	ANDEZENO	BEPPE VALSANIA	28/01/24	14:30	1R MONTA'	VIA FERRUCCIO NOVO, 1
SAN LUIGI SANTENA APS	NUOVA ASTIGIANA CALCIO	CAV. BALDASSARRE TESIO	28/01/24	14:30	1R SANTENA	VIA VITTORIO VENETO, 31
SOMMARIVESE	PECETTO	LUIGI ALESSANDRIA	28/01/24	15:00	1R SOMMARIVA DEL BOSCO	VIA DUE ACQUE, 1
SPORTROERO	BANDITO SPORTGENTE	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	28/01/24	14:30	1R BRA	VIALE MADONNA FIORI, 91
STELLA MARIS	ELLEDI FC SSD RL	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	28/01/24	14:30	1R ALBA	CORSO NINO BIXIO
GIRONE G			DATA	ORA		
SAN CHIAFFREDO	SAN BENIGNO	NATALE BERARDO	26/01/24	21:00	1R BUSCA	VIA MONTE OLLERO, 12
CARAGLIO CALCIO	VIRTUS BUSCA 2011	CAV. LUIGI PASQUALE	28/01/24	14:30	1R CARAGLIO	VIA BERNEZZO
DOGLIANI CALCIO	SAN BIAGIO	COMUNALE	28/01/24	14:30	1R DOGLIANI	LOCALITA' PIANCERRETTO
GARESSIO	SPORTING SAVIGLIANO	EZIO BARBERIS	28/01/24	14:30	1R GARESSIO	VIA CAMPO SPORTIVO
ORANGE CERVERE	PRO BROSSASCO	COMUNALE	28/01/24	14:30	1R CERVERE	VIA IV NOVEMBRE
RORETESE 1975	PIAZZA	CIRAVEGNA	28/01/24	14:30	1R RORETO - CHERASCO	STRADA MALABAILA
SALICE	OLIMPIC SALUZZO 1957	SINTETICO "POCHISSIMO"	28/01/24	14:30	1R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
GIRONE H			DATA	ORA		
A.C.BOSCHESE A R.L.	QUARGNENTO DILETTANTI	COMUNALE	28/01/24	14:30	1R BOSCO MARENGO	STRADA GHIARE
CALLIANO CALCIO	ASD POL. SPINETTESE 2013	G.CERRUTI	28/01/24	14:30	1R CALLIANO - LOC. SAN DEFENDENTE	VIA SAN PIETRO
CASSINE	CASALNOCETO A.S.D.	G.PEVERATI	28/01/24	14:30	1R CASSINE	CORSO MARCONI 90
JUNIOR ASCA	CASTELNOVESE CASTELNUOVO	RENATO CATTANEO	28/01/24	14:30	1R ALESSANDRIA	VIA MONTEVERDE 33

LIBARNA	NIZZA VALLEBELBO	LUIGI BAILO	28/01/24 14:30	1R SERRAVALLE SCRIVIA	VIALE DELLA RIMEMBRANZA
POZZOLESE	VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD	PIER GIORGIO FRASSATI	28/01/24 14:30	1R POZZOLO FORMIGARO	VIA TORTONA 86
VIGUZZOLESE	SOLERO	CARNEVALE MARZIANO	28/01/24 14:30	1R VIGUZZOLO	VIA NUOVA, 20

CAMPIONATO X8 UNDER 18 REGIONALE

GIRONE A			DATA	ORA	
A.C.BOSCHESE A R.L.	BULE'BELLINZAGO	COMUNALE	27/01/24	15:00	3R BOSCO MARENGO STRADA GHIARE
ACCADEMIA CASALE A R.L.	LUCENTO	COMUNALE	28/01/24	10:30	3R BORGO SAN MARTINO VIA ROMA, 1
ALBA CALCIO	CHIVASSO CALCIO	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	28/01/24	10:30	3R ALBA CORSO NINO BIXIO
LA NUOVA LANZESE	CANELLI 1922	COMUNALE	28/01/24	10:30	3R LANZO TORINESE VIA DELLO SPORT 6
LA VISCHESI	LIBARNA	STEFANO ACCOTTO	28/01/24	10:30	3R VISCHE VIA PER STRAMBINO, LOC. OVA

CAMPIONATO 52 CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A			DATA	ORA	
ATLETICO TAURINENSE	FUTSAL CLUB SANTHIA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	29/01/24	21:00	1R GRUGLIASCO VIA C.L.N. 53
AURORA SAN GILLIO	REAL SCORPION	PALAZZETTO BARERA	29/01/24	21:00	1R BRIONE - VAL DELLA TORRE VIA GIOVETTO, 3
FONTA	U.S. BORGONUOVO SETTIMO	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	29/01/24	21:00	1R BRANDIZZO VIA MALONETTO 67/B
FUTSAL BORGO TICINO	VALDOSTANA	PALESTRA "TOSI"	29/01/24	21:15	1R BORGO TICINO VIA GAGNAGO, 28
PRO VERCELLI C5	VENARIA REALE	PALESTRA C5 BERTINETTI	29/01/24	21:15	1R VERCELLI VIA DEGLI ZUAVI, 1

GIRONE B			DATA	ORA	
ALBESE CALCIO	ITAR FUTSAL	PALESTRA C5 "VACCHERIA"	29/01/24	21:00	1R VACCHERIA - GUARENE (CN) VIA MULINO VECCHIO, 1
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	PALAMAFFEI	29/01/24	21:00	1R BUTTIGLIERA D'ASTI VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
ONNISPORT CLUB	POL LIBERTAS ANTIGNANO	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	29/01/24	21:45	1R NICHELINO VIA CACCIATORI, 21/2

SPORTING ORBASSANO SSDARL FUTSAL BUSCA		PALESTRA C5 "ALDO MORO"	29/01/24 21:15	1R BRUINO	VIA SAN ROCCO 8
AREA CALCIO ALBA ROERO	GEAR FUCSIA NIZZA	PALESTRA C5 "BOBLINGEN"	30/01/24 21:30	1R ALBA	VIA TEODORO BUBBIO, 20

CAMPIONATO X5 REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	LEINI 96	PALAWAVE	29/01/24	21:15	1R ROSTA VIA PONATA, 65
CAVAGLIA	U.S. BORGONUOVO SETTIMO	PALESTRA C5 "COMUNALE"	29/01/24	21:00	1R CAVAGLIA' VIA GIUSEPPE PELLA
CIGLIANO CALCIO	AOSTA CALCIO 511	PALAZZETTO "LUCA TURI"	29/01/24	21:00	1R SANTHIA VIA NOBEL 21
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	ATLETICO TAURINENSE	PALANOVARELLO	30/01/24	21:30	1R GRANOZZO CON MONTICELLO VIA DANTE GRAZIOSI, 2

CAMPIONATO J5 UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCH

GIRONE A			DATA	ORA	
AURORA NICHELINO	A.S.D. LA BOLLENTE FUTSAL	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	27/01/24	15:00	2R NICHELINO VIA CACCIATORI, 21/2
ITAR FUTSAL	TOP FIVE S.R.L.	PALAZZETTO DELLO SPORT	27/01/24	15:00	2R FOSSANO VIA MONSIGNOR SORACCO 49
FUTSAL SAVIGLIANO	ORATORIO SANT ANNA - APS	PALA MARENCO	28/01/24	11:30	2R SAVIGLIANO VIA GIOLITTI 1
POLISPORTIVA PASTA	ATLETICO TAURINENSE	PALESTRA "IQBAL MASIH"	28/01/24	17:00	2R PASTA - RIVALTA DI TORINO VIA LEOPARDI 13
SALUZZO	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	PALESTRA C5 "EINAUDI"	28/01/24	11:15	2R SALUZZO VIA CORRADO SEGRE, 10
VENARIA REALE	SERMIG	SINTETICO C5 "PROMOSPORT N.1"	28/01/24	15:00	2R CIRIE VIA DELLE SPINE, 2

• SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO BR ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. CITTA DI COSSATO	ARQUATESE VALLI BORBERA	FAUSTO BERTOLONE	27/01/24	15:00	4R MOTTALCIATA VIA MORICCO, 1

BORGOSIESIA CALCIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO "COMUNALE"	27/01/24 18:30	4R BORGOSIESIA	VIA MARCONI 1
BULE'BELLINZAGO	IVREA CALCIO ASD	COMUNALE - ERBA NATURALE	27/01/24 14:30	4R BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI, 100
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	SINTETICO "GALLI"	27/01/24 15:00	4R BAVENO	VIA SEGU'
GOZZANO S.S.D.AR.L.	UNION NOVARA	COMUNALE	27/01/24 14:30	4R GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
RG TICINO SSD S.R.L.	BIELLESE 1902	SINTETICO "NOVARELLO A - N°3"	27/01/24 15:00	4R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA DANTE GRAZIOSI
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	VERBANIA CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	27/01/24 16:30	4R ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7
GIRONE B			DATA	ORA	
GASSINOSANRAFFAELE	VALLORCO	SINTETICO "BERTOLINI"	27/01/24 18:00	4R GASSINO TORINESE	VIA DIAZ
LASCARIS	CASELLE CALCIO	SINTETICO "SOFFIETTI B"	27/01/24 15:00	4R PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
PIANEZZA	AYGREVILLE CALCIO	SINTETICO "COMUNALE B"	27/01/24 17:00	4R PIANEZZA	VIA FERRARI 3
PRO EUREKA	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMP	RENZO VALLA	27/01/24 15:00	4R SETTIMO TORINESE	VIA CASCINA NUOVA 59
V.D.A. CHARVENSOD	STRAMBINESE 1924	SINTETICO "GUIDO SABA"	27/01/24 15:00	4R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VENARIA REALE	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "DON MOSSO 4"	27/01/24 15:00	4R VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE
VOLPIANO PIANESE	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	SINTETICO "BERTOLOTTI"	27/01/24 16:30	4R VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5
GIRONE C			DATA	ORA	
ALPIGNANO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	ALLENDE - ERBA NATURALE	27/01/24 14:30	4R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
BACIGALUPO	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	27/01/24 15:00	4R TORINO	VIA BOSSOLI 76/B
CENISIA A R.L.	LUCENTO	SINTETICO "CENISIA"	27/01/24 17:00	4R TORINO	VIA REVELLO
MIRAFIORI A.S.D.	CIT TURIN LDE	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	27/01/24 19:15	4R TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
POL. PARADISO COLLEGNO	KL PERTUSA	SINTETICO "GALVANI"	27/01/24 15:00	4R COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
ROSTA CALCIO	SPAZIO TALENT SOCCER	COMUNALE	27/01/24 15:00	4R ROSTA	VIA PONATA, 65
VANCHIGLIA 1915	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	27/01/24 14:30	4R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

GIRONE D			DATA	ORA		
CHERASCHESE 1904	GIOVANILE CENTALLO 2006	SINTETICO "ROELLA"	27/01/24	15:00	4R CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
FOOTBALL CLUB VIGONE	A.C.CUNEO 1905 OLMO	PEYRANI	27/01/24	16:30	4R VIGONE	VIA SAN FRANCESCO 21
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	PEDONA BORGO S.D.	SINTETICO "POCHISSIMO"	27/01/24	17:30	4R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
NICHELINO HESPERIA	PINEROLO	GIORGIO FERRINI	27/01/24	15:30	4R NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
POLISPORTIVA GARINO	CHISOLA CALCIO	SINTETICO "GARINO"	27/01/24	14:30	4R GARINO - VINOVO	VIA SOTTI 22
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	BORGARO NOBIS 1965	COMUNALE	27/01/24	15:00	4R SAN GIORGIO CANAVESE	STRADA PER OZEGNA, 4
SALUZZO	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	SINTETICO C11 "DAMIANO 2"	27/01/24	15:30	4R SALUZZO	VIA DELLA CROCE

GIRONE E			DATA	ORA		
ASTI	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	COMUNALE	27/01/24	15:00	4R CELLE ENOMONDO	STRADA VAL DEL POZZO, 9
CALCIO NOVESE	ALBA CALCIO	SINTETICO "SAN MARZIANO"	27/01/24	15:00	4R NOVI LIGURE	VIA SAN MARZIANO
CHIERI	SCA ASTI	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	27/01/24	15:00	4R CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	ACQUI F.C. SSDARL	COMUNALE	27/01/24	15:00	4R MANDROGNE - ALESSANDRIA	STRADA RAGGI 8
DON BOSCO ALESSANDRIA	ASCA	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	27/01/24	14:30	4R ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO
MONCALIERI CALCIO 1953	OVADESE SSDARL	TESTONA	27/01/24	17:00	4R MONCALIERI - LOC. TESTONA	VIA F. CONFALONIERI, 9
SAN GIACOMO CHIERI	ALBESE CALCIO	FONTANETO N.1	27/01/24	15:00	4R CHIERI	STRADA FONTANETO, 73

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA		
JUVENTUS DOMO	RG TICINO SSD S.R.L.	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	27/01/24	18:15	4R DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	GRAVELLONA SAN PIETRO	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	28/01/24	10:30	4R BORGOMANERO	VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
ACCADEMIA CASALE A R.L.	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	28/01/24	10:30	4R CASALE MONFERRATO	VIA DE CRISTOFORIS 12/14
BIELLESE 1902	CITTA DI BAVENO 1908 SSD	SINTETICO "53° FANTERIA"	28/01/24	10:30	4R BIELLA	CORSO 53° FANTERIA
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	IVREA CALCIO ASD	LUIGI BOZINO	28/01/24	10:30	4R VERCELLI	VIA OBBIA 51 - CANTON BILIEEMME

LIBERTAS RAPID	A.S.D. CITTA DI COSSATO	COMUNALE	28/01/24 10:30	4R TORRION QUARTARA - NOVARA	STRADA VICINALE AGOGNA
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	ALICESE ORIZZONTI	SINTETICO "COMUNALE"	28/01/24 10:30	4R ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7
GIRONE B			DATA	ORA	
V.D.A. CHARVENSOD	GASSINOSANRAFFAELE	SINTETICO "GUIDO SABA"	27/01/24 17:30	4R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
BORGARO NOBIS 1965	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	WALTER RIGHI	28/01/24 10:30	4R BORGARO TORINESE	VIA SANTA CRISTINA, 16
GOZZANO S.S.D.AR.L.	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	COMUNALE	28/01/24 10:30	4R GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
POL. PARADISO COLLEGNO	VOLPIANO PIANESE	SINTETICO "GALVANI"	28/01/24 10:30	4R COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
PRO EUREKA	CASELLE CALCIO	RENZO VALLA	28/01/24 10:30	4R SETTIMO TORINESE	VIA CASCINA NUOVA 59
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	LASCARIS	COMUNALE	28/01/24 10:30	4R SAN GIORGIO CANAVESE	STRADA PER OZEGNA, 4
VENARIA REALE	PIANEZZA	SINTETICO "DON MOSSO 4"	28/01/24 10:30	4R VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE
GIRONE C			DATA	ORA	
ALPIGNANO	LUCENTO	ALLENDE - ERBA NATURALE	28/01/24 11:30	4R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
AVIGLIANESE	CIT TURIN LDE	COMUNALE	28/01/24 10:30	4R AVIGLIANA	VIA GIOVANNI SUPPO, 10
BACIGALUPO	MIRAFIORI A.S.D.	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	28/01/24 10:45	4R TORINO	VIA BOSSOLI 76/B
KL PERTUSA	CENISIA A R.L.	SINTETICO "LINGOTTO"	28/01/24 11:00	4R TORINO	VIA GENOVA, 161
POLISPORTIVA BRUINESE	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	COMUNALE	28/01/24 10:30	4R BRUINO	VIA PIOSSASCO, 35
ROSTA CALCIO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	COMUNALE	28/01/24 10:00	4R ROSTA	VIA PONATA, 65
VANCHIGLIA 1915	BEIBORG	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	28/01/24 10:30	4R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
GIRONE D			DATA	ORA	
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	CHERASCHESE 1904	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	28/01/24 10:30	4R BRA	VIALE MADONNA DEI FIORI
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	MONREGALE CALCIO	COMUNALE	28/01/24 10:30	4R SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	VILLAFRANCA	SINTETICO "POCHISSIMO"	28/01/24 10:30	4R FOSSANO	CORSO TRENTO 45

PINEROLO	GIOVANILE CENTALLO 2006	BARBIERI	28/01/24 10:30	4R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
POLISPORTIVA GARINO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "GARINO"	28/01/24 11:00	4R GARINO - VINOVO	VIA SOTTI 22
SALICE	CHISOLA CALCIO	COMUNALE	28/01/24 10:00	4R SAN SEBASTIANO - FOSSANO	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
SAVIGLIANESE FBC 1919	CARAGLIO CALCIO	COMUNALE	28/01/24 10:30	4R CAVALLERMAGGIORE	VIA STADIO, LOC. SAN GIORGIO

GIRONE E

			DATA	ORA	
ALBA CALCIO	FORTITUDO F.O.	SINTETICO "ACQUEDOTTO"	28/01/24	10:30	4R ALBA VIA DELL'ACQUEDOTTO
AREA CALCIO ALBA ROERO	ASCA	SINTETICO "SAGLIETTI"	28/01/24	10:30	4R MUSSOTTO D'ALBA - ALBA VIA CESARE DEL PIANO
CALCIO NOVESE	ASTI	SINTETICO "SAN MARZIANO"	28/01/24	10:30	4R NOVI LIGURE VIA SAN MARZIANO
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	CHIERI	COMUNALE	28/01/24	10:30	4R MANDROGNE - ALESSANDRIA STRADA RAGGI 8
PECETTO	ACQUI F.C. SSDARL	GIORGIO FERRINI	28/01/24	11:00	4R PECETTO TORINESE VIA BUSELLO - ZONA TRE VIE
SAN GIACOMO CHIERI	ALBESE CALCIO	FONTANETO N.1	28/01/24	10:00	4R CHIERI STRADA FONTANETO, 73
SCA ASTI	DERTONA CALCIO GIOVANILE	A.CANNELLA	28/01/24	10:30	4R ASTI PIAZZA NINO BIXIO, CORSO IVREA

CAMPIONATO GA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION.

GIRONE A

			DATA	ORA	
A.S.D. CITTA DI COSSATO	BIELLESE 1902	FAUSTO BERTOLONE	28/01/24	10:30	4R MOTTALCIATA VIA MORICCO, 1
ALICESE ORIZZONTI	SANTHIA 1903	LUIGI SALUSSOLIA	28/01/24	10:30	4R ALICE CASTELLO VIA COSSANO
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	GOZZANO S.S.D.AR.L.	SINTETICO "GALLI"	28/01/24	10:30	4R BAVENO VIA SEGU'
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	BORGOSIESA CALCIO	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	28/01/24	10:30	4R OLEGGIO VIA CAMPO SPORTIVO 9
RG TICINO SSD S.R.L.	JUVENTUS DOMO	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	28/01/24	10:30	4R GRANOZZO CON MONTICELLO VIA D.GRAZIOSI
SPORTIVA CALTIGNAGA	BULE'BELLINZAGO	COMUNALE	29/01/24	19:00	4R CALTIGNAGA VIA DELLO SPORT, 1
VERBANIA CALCIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	COMUNALE	28/01/24	10:30	4R VERBANIA - POSSACCIO VIA GALLIANI

GIRONE B

DATA ORA

ATLETICO C.B.L.	VENARIA REALE	GIACOMO BOSSO	28/01/24 10:30	4R MATHI	VIA COMM. GIOVANNI SELVA, 25
GASSINOSANRAFFAELE	V.D.A. CHARVENSOD	SINTETICO "BERTOLINI"	28/01/24 10:30	4R GASSINO TORINESE	VIA DIAZ
IVREA CALCIO ASD	BORGARO NOBIS 1965	GINO PISTONI	28/01/24 10:30	4R IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
OLYMPIC COLLEGNO	QUINCINETTO TAVAGNASCO	ALLENDE	28/01/24 10:30	4R COLLEGNO	VIA TAMPELLINI, 41
STRAMBINESE 1924	PRO EUREKA	GIUSEPPE BERTOTTI	28/01/24 10:30	4R STRAMBINO	VIA 1^ MAGGIO
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	POL. PARADISO COLLEGNO	SINTETICO "DON BONETTO"	28/01/24 11:00	4R SAN FRANCESCO AL CAMPO	STRADA MILITARE 3
VOLPIANO PIANESE	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "BERTOLOTTI"	28/01/24 10:30	4R VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5

GIRONE C

DATA ORA

BSR GRUGLIASCO	ROSTA CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	28/01/24 11:30	4R GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	POLISPORTIVA BRUINESE	SINTETICO "CAVORETTO"	28/01/24 11:00	4R TORINO	CORSO SICILIA, 58
CENISIA A R.L.	VALLE DI SUSÀ S.C.	SINTETICO "CENISIA"	28/01/24 10:30	4R TORINO	VIA REVELLO
CIT TURIN LDE	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "CIT TURIN"	28/01/24 9:15	4R TORINO	CORSO FERRUCCI 63
LASCARIS	ALPIGNANO	SINTETICO "SOFFIETTI B"	28/01/24 10:30	4R PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
LUCENTO	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "RICONDA"	28/01/24 10:30	4R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
MIRAFIORI A.S.D.	PSG SSDARL	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	28/01/24 11:00	4R TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11

GIRONE D

DATA ORA

CANDIOLO	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	COMUNALE	27/01/24 14:30	4R CANDIOLO	VIA ROMA, 12
CUMIANA SPORT	MOREVILLA	COMUNALE	27/01/24 15:00	4R AIRASCA	VIA DELLA STAZIONE, 69
A.C.CUNEO 1905 OLMO	PINEROLO	COMUNALE	28/01/24 10:30	4R MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
CHERASCHESE 1904	NICHELINO HESPERIA	SINTETICO "ROELLA"	28/01/24 10:30	4R CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
CHISOLA CALCIO	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO "DINO MAROLA"	28/01/24 10:30	4R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
GIOVANILE CENTALLO 2006	PEDONA BORGO S.D.	SINTETICO "COMUNALE"	28/01/24 10:30	4R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
MONREGALE CALCIO	BUSCA 1920 A R.L.	SINTETICO C11 "MONREGALE A"	28/01/24 10:30	4R MONDOVI	CORSO FRANZIA, 10

GIRONE E			DATA	ORA	
ACQUI F.C. SSDARL	CALCIO NOVESE	SINTETICO "BARISONE"	28/01/24	10:30	4R ACQUI TERME VIA TRIESTE, 29
ASCA	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	FRACCHIA	28/01/24	10:30	4R PIOVERA VIA BALBI 3
ASTI	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	SINTETICO "BOSIA 2"	28/01/24	10:30	4R ASTI VIA UGO FOSCOLO, 19
CHIERI	DON BOSCO ALESSANDRIA	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	28/01/24	10:30	4R CHIERI STRADA ANDEZENO, 76
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	SCA ASTI	COMUNALE	28/01/24	10:30	4R VILLANOVA D'ASTI STRADA MEZZALUNA 13
MONCALIERI CALCIO 1953	ALBA CALCIO	DOMENICO RUSSO - EX VIGNOTTO	28/01/24	15:00	4R MONCALIERI VIA VICO
SPARTAK SAN DAMIANO	SAN GIACOMO CHIERI	SINTETICO "EINAUDI"	28/01/24	10:30	4R SAN DAMIANO D'ASTI VIA EINAUDI

CAMPIONATO HR GIOVANISS. B UNDER 14 REGION.

GIRONE A			DATA	ORA	
BIELLESE 1902	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	SINTETICO "53° FANTERIA"	27/01/24	14:30	10A BIELLA CORSO 53° FANTERIA
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	GOZZANO S.S.D.AR.L.	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	28/01/24	14:30	10A BORGOMANERO VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
BORGOSIESIA CALCIO	JUVENTUS DOMO	SINTETICO "COMUNALE"	28/01/24	10:00	10A BORGOSIESIA VIA MARCONI 1
BULE'BELLINZAGO	CALCIO VOGOGNA	COMUNALE - ERBA NATURALE	28/01/24	11:30	10A BELLINZAGO NOVARESE VIA CAMERI, 100
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	UNION NOVARA	SINTETICO "GALLI"	28/01/24	17:30	10A BAVENO VIA SEGU'
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	JUNIOR TORRAZZA	COMUNALE	28/01/24	15:00	10A VIGLIANO B.SE VIALE ALPINI D'ITALIA
RG TICINO SSD S.R.L.	A.S.D. CITTA DI COSSATO	ACHILLE VARZI	28/01/24	14:30	10A GALLIATE VIA ADAMELLO, 38

GIRONE B			DATA	ORA	
VOLPIANO PIANESE	LASCARIS	SINTETICO "BERTOLOTTI"	27/01/24	14:30	10A VOLPIANO VIA SAN GRATO, 5
ALPIGNANO	BORGARO NOBIS 1965	ALLENDE - ERBA NATURALE	28/01/24	15:00	10A ALPIGNANO VIA MIGLIARONE, 12
AYGREVILLE CALCIO	AOSTA CALCIO 511	SINTETICO "GRAND COMBIN"	28/01/24	15:00	10A ROISAN FRAZIONE MOULIN 2/A
PIANEZZA	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "COMUNALE B"	28/01/24	15:00	10A PIANEZZA VIA FERRARI 3

PRO EUREKA	SAN GALLO SETTIMO	RENZO VALLA	28/01/24 15:00 10A	SETTIMO TORINESE	VIA CASCINA NUOVA 59
STRAMBINESE 1924	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	GIUSEPPE BERTOTTI	28/01/24 15:00 10A	STRAMBINO	VIA 1^ MAGGIO
V.D.A. CHARVENSOD	ATLETICO C.B.L.	SINTETICO "GUIDO SABA"	28/01/24 15:00 10A	CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109

GIRONE C

DATA ORA

BEIBORG	SPAZIO TALENT SOCCER	TOTTA	27/01/24 15:00 10A	BORGARETTO - BEINASCO	VIA FRATELLI CERVI, 8
BEPPE VIOLA CALCIO	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "BEPPE VIOLA"	27/01/24 15:30 10A	TORINO	VIA PALATUCCI 12
SISPORT S.P.A.	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SINTETICO "ALESSIO PARLATO"	27/01/24 14:30 10A	TORINO	STRADA DELLE CACCE 38/22
CENISIA A R.L.	LUCENTO	SINTETICO "CENISIA"	28/01/24 16:30 10A	TORINO	VIA REVELLO
ROSTA CALCIO	BARCANOVA CALCIO	COMUNALE	28/01/24 14:30 10A	ROSTA	VIA PONATA, 65
VALLE DI SUSÀ S.C.	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	MARIO QUAGLINO	28/01/24 15:00 10A	SUSÀ	VIA DONATORI DI SANGUE
VENAUS	POLISPORTIVA BRUINESE	COMUNALE	28/01/24 10:30 10A	VENAUS	VIA CIRCONVALLAZIONE, 14

GIRONE D

DATA ORA

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	PIOSSASCO	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	27/01/24 16:30 10A	BRA	VIALE MADONNA DEI FIORI
BUSCA 1920 A R.L.	PEDONA BORGO S.D.	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO"	27/01/24 17:30 10A	BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC
MOREVILLA	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "FORNACE"	27/01/24 15:15 10A	MORETTA	VIA FORNACE, 1/BIS
SAVIGLIANESE FBC 1919	MONREGALE CALCIO	OTTAVIO MORINO	27/01/24 15:00 10A	SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8
VALLE VARAITA CALCIO	CHISOLA CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	27/01/24 15:00 10A	VERZUOLO	VIA XXV APRILE, 11
CUMIANA SPORT	PINEROLO	F.CAMUSSO	28/01/24 14:30 10A	CUMIANA	VIA S.GIUSEPPE, 133/6
GIOVANILE CENTALLO 2006	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	SINTETICO "COMUNALE"	28/01/24 14:30 10A	CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE

GIRONE E

DATA ORA

DON BOSCO ALESSANDRIA	CALCIO NOVESE	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	27/01/24 17:00 10A	ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO
ACQUI F.C. SSDARL	ACCADEMIA CASALE A R.L.	SINTETICO "BARISONE"	27/01/24 16:30 10A	ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29

ALBESE CALCIO	CHIERI	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	28/01/24 17:00 10A ALBA	CORSO NINO BIXIO
ASTI	SAN GIACOMO CHIERI	SINTETICO "BOSIA 2"	28/01/24 15:00 10A ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
CANELLI 1922	ALBA CALCIO	SECONDARIO "SARDI"	28/01/24 18:00 10A CANELLI	VIA RICCADONNA 109/111
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	FULVIUS 1908	COMUNALE	28/01/24 14:30 10A MANDROGNE - ALESSANDRIA	STRADA RAGGI 8
PSG SSDARL	NICHELINO HESPERIA	PIERO DE PAOLI	28/01/24 10:30 10A CHIERI	VIA SAN SILVESTRO, 29

CAMPIONATO IM UNDER 14 PRO

GIRONE A			DATA	ORA	
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	SPEZIA CALCIO S.R.L. 13	ALDO VIGINO	27/01/24 17:00	1R BORGOVERCELLI	VIA REPUBBLICA
VIRTUS ENTELLA S.R.L.13	JUVENTUS F.C. SPA	SINTETICO "DANERI"	27/01/24 16:30	1R CHIAVARI	VIA PARMA 314
ALESSANDRIA CALCIO1912SRL	PRO VERCELLI 1892 S.Rsq.B	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	28/01/24 11:00	1R ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO
SAMPDORIA 13	GENOA CRICKET 13	R.GARRONE	28/01/24 18:00	1R BOGLIASCO	VIA MARCONI
TORINO F.C. S.P.A.	NOVARA FOOTBALL CLUB SPA	SINTETICO "CIT TURIN"	28/01/24 11:00	1R TORINO	CORSO FERRUCCI 63

CAMPIONATO 12 ESORDIENTI UNDER 13 PRO

GIRONE A			DATA	ORA	
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	SPEZIA CALCIO S.R.L. 13	ALDO VIGINO	27/01/24 15:00	1R BORGOVERCELLI	VIA REPUBBLICA
VIRTUS ENTELLA S.R.L.13	JUVENTUS F.C. SPA	SINTETICO "CELERI"	27/01/24 16:30	1R CHIAVARI	LARGO MARIO RAVENNA
ALESSANDRIA CALCIO1912SRL	PRO VERCELLI 1892 S.Rsq.B	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	28/01/24 11:00	1R ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO
SAMPDORIA 13	GENOA CRICKET 13	SINTETICO "TRE CAMPANILI"	28/01/24 18:00	1R BOGLIASCO	VIA MARCONI
TORINO F.C. S.P.A.	TORINO F.C. S.P.A.	sq.B SINTETICO "NITTI"	28/01/24 11:45	1R TORINO	VIA NITTI 6

CAMPIONATO 54 UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A			DATA	ORA	
----------	--	--	------	-----	--

AOSTA CALCIO 511	SERMIG	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	27/01/24 17:00	3R MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO
ATLETICO TAURINENSE	VDL FIANO PLUS	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	27/01/24 17:00	3R GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53
L 84 S.S.D. S.R.L.	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	27/01/24 14:30	3R BRANDIZZO	VIA MALONETTO 67/B
TOP FIVE S.R.L.	CASTELLAMONTE CALCIO A5	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	27/01/24 19:00	3R GRUGLIASCO	VIA C.L.N. 53
GIRONE B			DATA	ORA	
LISONDRIA	FONTA	PALESTRA CAMPO ATLETICA	27/01/24 18:00	3R ALESSANDRIA	VIA MASSOBRIO 28
POLISPORTIVA PASTA	CANTARANA C5	PALESTRA "IQBAL MASIH"	27/01/24 15:00	3R PASTA - RIVALTA DI TORINO	VIA LEOPARDI 13
SALUZZO	ORANGE FUTSAL ASTI	PALESTRA C5 "EINAUDI"	26/01/24 20:30	3R SALUZZO	VIA CORRADO SEGRE, 10
AVIS ISOLA	ELLEDI FC SSD RL	PALESTRA COMUNALE	28/01/24 17:00	3R ISOLA D'ASTI	S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI

CAMPIONATO 66 UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A			DATA	ORA	
SERMIG	ATLETICO TAURINENSE	PALASERMIG	27/01/24 17:00	1R TORINO	VIA CARMAGNOLA, 27
VALLE DI SUSÀ S.C.	CASTELLAMONTE CALCIO A5	SINTETICO C5	27/01/24 16:30	1R BUSSOLENO	VIA CASCINA DEL GALLO 2
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	VDL FIANO PLUS	PALESTRA "SPORTING HOUSE"	28/01/24 10:00	1R LA CASSA	VIA COLVERSO
AOSTA CALCIO 511	CERES CALCIO A 5	CENTRO SPORTIVO MONTFLEURI	28/01/24 18:00	1R MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO
GIRONE B			DATA	ORA	
POLISPORTIVA PASTA	ORANGE FUTSAL ASTI	SINTETICO C5 "IL CAMPETTO"	27/01/24 17:00	1R PASTA - RIVALTA DI TORINO	VIA DEI CAMPI 8
A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	LISONDRIA	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	28/01/24 14:30	1R BRANDIZZO	VIA MALONETTO 67/B
CANTARANA C5	CH4 SPORTING CLUB	SINTETICO C5	28/01/24 13:30	1R CANTARANA	VIA IV NOVEMBRE, 3
ELLEDI FC SSD RL	FONTA	PALASPORT	28/01/24 15:00	1R CARAMAGNA PIEMONTE	VIA CARMAGNOLA, 5

PUBBLICATO IN TORINO IL 18 GENNAIO 2024



22 dicembre 2023

**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 34

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Paolo Piaser

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 16094/SS/23-24, inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Segreteria Generale

Roma, 22 dicembre 2023
Prot. 16094/SS 23-24
Segreteria Generale

Lega Nazionale Professionisti Serie A
Milano

Lega Nazionale Professionisti Serie B
Milano

Lega Pro
Firenze

Lega Nazionale Dilettanti
Roma

Divisione Serie A Femminile
Professionistica
Roma

Divisione Serie B Femminile
Roma

A.I.C.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
S e d e

Settore Giovanile e Scolastico
S e d e

Settore Tecnico
Firenze

e, p.c.: **Ufficio Tesseramento**
S e d e

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegrì 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 0135781001



Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione assunta in data 21 dicembre 2023 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

PAOLO PIASER (soggetto non tesserato)

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. **PIASER** la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 21 dicembre 2023 e con scadenza al 20 dicembre 2027.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Area Organi Collegiali e Attività Statutarie

Antonio Di Sebastiano

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Di Sebastiano', is written over the printed name.

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - segreteria.generale@figc.it
www.figc.it - P. Iva 0135781001



Roma, 2 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 35

Oggetto: Legge di bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 – 2024

Oggetto: Legge di bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023 –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 – S. O. n. 40 – del 30 dicembre 2023, è stata pubblicata la Legge di bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023.

Non sono previste particolari disposizioni per lo sport e, pertanto, si riportano alcune delle disposizioni che più possono interessare le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

La Legge consta di un articolo 1, con 561 commi.

Il comma 7 prevede la proroga al 31 dicembre 2024 per fruire della garanzia dello Stato fino all'80% sulla quota capitale dei mutui destinati all'acquisto della prima casa a favore delle giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi IACP e di giovani di età inferiore a 36 anni, in possesso di Isee non superiore a 40.000,00 euro annui e delle famiglie numerose con tre o più figli, richiedenti un mutuo superiore all'80% del valore dell'immobile.

Il comma 9 prevede che per il 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte delle famiglie numerose, sono incluse tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i seguenti nuclei familiari:

- con tre figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 40.000,00 euro annui;
- con 4 figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 45.000,00 euro annui;
- con 5 figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 50.000,00 euro annui.

La garanzia è rilasciata nella misura massima rispettivamente del 100%, dell'85% e del 90%.

Il comma 15 stabilisce l'esonero, per il 2024, di 6 punti per i rapporti di lavoro dipendente sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione mensile non ecceda l'importo lordo di euro 2.692,00; l'esonero sale a 7 punti se l'importo della retribuzione mensile lorda non supera i 1.923,00 euro.

Il comma 16 prevede che non concorre a formare il reddito il valore, entro 1.000,00 euro, dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente per il pagamento delle utenze domestiche e per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. L'importo è aumentato ad euro 2.000,00 per il lavoratore dipendente con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi e affiliati.

Il comma 18 prevede che per il 2024 il premio di produttività è soggetto all'imposta sostitutiva con l'aliquota del 5%.

Il comma 19 riduce l'importo dell'abbonamento alla TV a euro 70,00 annui.

Il comma 62 stabilisce che per le locazioni brevi si applica l'imposta sostitutiva del 26%.

Il comma 64 prevede che chi venderà le seconde case ristrutturate con il beneficio del superbonus prima di 10 anni dalla fine dei lavori, dovrà corrispondere l'imposta del 26%, quale reddito diverso, sulla plusvalenza generata dalla ristrutturazione. E' prevista, poi, la indeducibilità dalla base imponibile dei costi sostenuti.

Il comma 104 prevede l'obbligo per le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi, con franchigia non superiore al 15%, per i danni da calamità naturali (sisma, alluvioni, frane, inondazioni, ecc.).

Il comma 135 stabilisce in materia di rivalutazione delle pensioni. La rivalutazione è del 100% per le pensioni inferiori a 4 volte la pensione minima, dell'85% per le pensioni fino a 5 volte la minima, del 53% per le pensioni superiori a 5 volte la minima, del 47% per quelle superiori a 6 volte la minima, del 37% per quelle superiori a 8 volte e del 22% per le pensioni superiori a 10 volte la minima.

Il comma 138 stabilisce nuovi limiti in materia di pensione anticipata.

Il comma 177 stabilisce per i nati dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con già un figlio di età inferiore a 10 anni con Isee non superiore a 40.000,00 euro annui, la corresponsione di un buono di 2.100,00 euro.

Il comma 179 statuisce in materia di tutela della maternità e della paternità. Al trattamento economico a favore dei genitori che fruiscono alternativamente del congedo di maternità e di paternità, già previsto dalla precedente Legge di Bilancio 2023, viene aggiunto un mese di congedo con un indennizzo maggiorato. Il secondo mese è indennizzato all'80%. Dal 2025 l'indennizzo scenderà al 60% restando fermo all'80% quello per il primo mese di congedo fruito entro i sei anni dell'età del bimbo.

I commi da 180 a 182 prevedono per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero totale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione del rapporto di lavoro domestico, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite annuo di 3.000,00 euro riparametrato su base mensile. Per i 2024 l'esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli fino al mese di compimento del decimo anno del figlio più piccolo.

Con i commi 191 e seguenti sono previste norme a favore delle donne vittime di violenza.

Sono, poi, previste disposizioni, nei commi da **252 a 246** per supportare la sanità pubblica.



Roma, 3 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 36

Oggetto: Disposizioni legislative di fine anno 2023 – Decreto Milleproroghe – Decreto Superbonus – Tabelle ACI 2024 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2024

Oggetto: Disposizioni legislative di fine anno 2023 – Decreto Milleproroghe – Decreto Superbonus – Tabelle ACI 2024 –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 30 dicembre è stato pubblicato il D. L. n. 215 del 30 dicembre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi – **Decreto Milleproroghe**.

Il Decreto non prevede particolari norme che interessano lo sport ad eccezione dell'art. 14 che stabilisce la proroga al 30 giugno 2024 del mandato del Presidente e degli altri Organi Collegiali dell'Istituto del credito Sportivo.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, è stato pubblicato il D. L. n. 212 del 29 dicembre 2023, recante misure urgenti relative al **Superbonus**. Si riportano alcune delle norme che possono interessare le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Al fine di non creare ulteriori problemi ai contribuenti nel passaggio dal 110% al 70% del superbonus per il 2024, è garantita una riapertura dei termini per coloro che hanno cantieri già avviati con il superbonus.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini delle norme sul Superbonus, è riconosciuto un credito d'imposta ai soggetti che abbiano scelto l'opzione della cessione o dello sconto in fattura in tutti i casi in cui i lavori siano stati eseguiti ed asseverati entro il 31 dicembre 2023.

Per i lavori ancora da eseguire dal 1° gennaio 2024 la detrazione passa al 70% e i soggetti che hanno avviato i cantieri nel 2023 sfruttando la detrazione al 90%, per i lavori ancora da eseguire nel 2024 potranno utilizzare la percentuale del 70%

Ai soggetti con reddito fino a 15.000,00 euro – ISEE - è corrisposto un contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 per i lavori che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%.

Le detrazioni spettanti per gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

Per quanto riguarda il bonus barriere architettoniche, onde evitare l'uso improprio del bonus, sono chiariti gli interventi che hanno accesso all'agevolazione. Infatti, l'agevolazione stessa sarà limitata ai lavori relativi a scale, rampe e ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, per i quali continua ad essere previsto lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, salvaguardando la tutela delle persone con disabilità. Sarà, comunque, necessaria un'apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti da effettuare con il cosiddetto "bonifico parlante".

Per i soggetti che utilizzano il *sismabonus* al 110%, avviando nuovi cantieri nel 2024, è introdotto l'obbligo di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, un contratto assicurativo a copertura di eventuali danni prodotti agli immobili ristrutturati a causa di calamità naturali, eventi catastrofici, ecc.

A partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, si esclude la possibilità di cessione del credito d'imposta in caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche.

Infine, nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023, è stata pubblicata la Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate recante le **tabelle nazionali elaborate dall'ACI** dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, che assumono particolare rilevanza anche ai fini dei rimborsi spese delle indennità chilometriche oltre che del calcolo del fringe benefit relativo ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti da utilizzarsi a partire dal 1° gennaio 2024.



Roma, 4 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 37

Oggetto: Riforma fiscale – Pubblicazione in G.U. dei primi Decreti Legislativi di attuazione – Fiscalità internazionale – Primo modulo di riforma dell'IRPEF -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 3-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 3 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale – Pubblicazione in G.U. dei primi Decreti Legislativi di attuazione – Fiscalità internazionale – Primo modulo di riforma dell'IRPEF -

In attuazione della Legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante delega al Governo per la revisione del sistema tributario, sono stati finora approvati dal Consiglio dei Ministri otto Decreti Legislativi di cui cinque sono entrati in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I Decreti riguardano:

- Fiscalità internazionale – D. Lgs. 27 dicembre 2023, n.209 – G.U. n. 301 del 28 dicembre 2023 -
- Primo modulo di riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte dirette-D. Lgs. 30 dicembre 2023, n.216 – G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 –
- Statuto del contribuente – D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 – G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 –
- Contenzioso tributario – D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 – G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 -
- Adempimento collaborativo - D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221 – G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 -
- Accertamento (*approvato dal CdM in via preliminare il 3 novembre 2023*);
- Semplificazione degli adempimenti tributari (*approvato definitivamente dal CdM il 19 dicembre 2023*);
- Riordino del settore dei giochi (*approvato dal CdM in via preliminare il 19 dicembre 2023*);

I Decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono entrati in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Si riportano le disposizioni dei primi due Decreti Legislativi – Fiscalità e Primo modulo di riforma dell'IRPEF. Gli altri tre, pubblicati nella G.U. del 3 gennaio 2024, saranno oggetto di una successiva Circolare.

D. Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale –

Si riportano alcune delle norme più importanti recate dal Decreto che prevede la revisione delle norme sulla residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi, ed è finalizzato all'allineamento del nostro ordinamento con la prassi internazionale e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni. E' prevista una norma di vantaggio per i lavoratori rimpatriati e per le imprese o attività produttive che tornano ad investire in Italia.

In particolare, con l'art. 1, viene stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi, sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno nel territorio italiano la residenza o il domicilio, inteso quest'ultimo, con un criterio di natura sostanziale, come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Con il successivo art. 2 è precisato che si considerano residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale nel territorio italiano

Con l'art. 5 è stabilito che i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, entro il limite annuo di 600 mila euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare in presenza di determinate condizioni legate alla permanenza nel territorio italiano del lavoratore.

L'art. 6 prevede che i redditi derivanti da attività economiche svolte in un Paese non appartenente alla U.E., che si trasferiscono nel territorio italiano, non concorrono a formare il reddito ai fini IRES e IRAP per il 50% del loro ammontare dal momento del trasferimento e per i 5 anni successivi. Si decade dal beneficio se nei 5 o, in caso di grandi imprese, nei 10 anni successivi le attività si trasferiscono, seppure parzialmente, fuori dal territorio italiano.

D. Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023, recante attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi.

L'art. 1 - Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – prevede, con il **comma 1**, limitatamente all'anno 2024, l'unificazione del primo e del secondo scaglione dell'imposta con l'aliquota del 23%.

Pertanto, gli scaglioni di reddito per il 2024 saranno i seguenti:

- a) fino al 28.000,00 euro, 23%;
- b) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00, 35%;
- c) oltre 50.000,00 euro, 43%

Ad esempio, un contribuente titolare di reddito complessivo annuo lordo di 30.000,00 euro, con la precedente tassazione subiva una tassazione di euro 7.400,00 mentre, con la nuova, l'imposta scende ad euro 7.140,00 con un risparmio di 260,00 euro.

Con un reddito annuo lordo di 60.000,00 euro la nuova tassazione ammonta a euro 18.440,00 contro i precedenti 18.700,00 con il medesimo risparmio di 260,00 euro.

Con il **comma 2** dell'art. 1 è stabilito, per il 2024, che la detrazione di euro 1.850,00 prevista per i lavoratori dipendenti, è innalzata ad euro 1.955,00, allineando così la *tax area* dei lavoratori dipendenti a quella già in essere per i pensionati.

Il **successivo comma 3** prevede che per il 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo previsto per i redditi di lavoro dipendente o assimilati minori o uguali a 28.000,00 euro, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente/assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell'importo di 75,00 euro rapportato al periodo di paga.

Il **comma 4** stabilisce che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

L'art. 2 – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali – stabilisce, al **comma 1**, che ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo lordo **superiore a 50.000,00 euro**, l'ammontare delle detrazioni dall'imposta lorda, spettante per il 2024, è diminuito di 260,00 euro in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie. La riduzione della detrazione opera, inoltre, sulle erogazioni liberali a favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. Sono escluse dalla franchigia in argomento le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie religiose o laiche e quelle a favore degli enti del Terzo Settore.

Il successivo **comma 2** conferma che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

L'art. 3 – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF alla nuova disciplina dell'IRPEF – prevede l'adeguamento degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni nazionali. Per il 2024 gli enti territoriali possono deliberare di recepire i nuovi scaglioni nazionali entro il 15 aprile 2024; in carenza della delibera, per il 2024 l'addizionale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF; in tal caso si applica la prima, la terza e la quarta aliquota vigente nell'anno 2023, con eliminazione della seconda aliquota.

L'art. 4 -Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni -, al **comma 1**, stabilisce che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato è applicabile una super deduzione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni con esclusione, quindi, delle attività avviate nel corso del 2023.

Il **comma 2** prevede che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

Il successivo **comma 3** stabilisce che la super deduzione si applica al costo riferibile all'incremento occupazionale pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico.

Il **comma 4** prevede che nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Il **comma 5** prevede che al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie svantaggiate, il relativo costo, ai fini del calcolo della super deduzione, è maggiorato di una ulteriore percentuale che sarà stabilita – **comma 6** – con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'art. 5 stabilisce l'abrogazione della normativa relativa all'Aiuto alla Crescita Economica – ACE .



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 38

Oggetto: Riforma fiscale - Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente – Contenzioso Tributario – Adempimento Collaborativo –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente – Contenzioso Tributario – Adempimento Collaborativo –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024 sono stati pubblicati i seguenti altri tre Decreti Legislativi attuativi della riforma fiscale:

-D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 - Modifiche allo Statuto del Contribuente;

-D. Lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023 – Contenzioso Tributario –

-D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 – Adempimento Collaborativo

Come già accennato nella precedente Circolare LND n. 37 del 4 gennaio 2024, gli ultimi tre Decreti - Accertamento -Semplificazione degli adempimenti tributari e Riordino del settore dei giochi - saranno oggetto di Circolare non appena verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 – Modifiche allo Statuto del Contribuente – entrata in vigore dal 18 gennaio 2024 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione) –

Il Decreto reca modifiche allo Statuto del Contribuente di cui alla Legge n. 212 del 2000 e rappresenta un fondamentale riferimento per quanto riguarda i principi della normativa tributaria.

Nell'art. 1 del Decreto sono sostanzialmente riportate tutte le modifiche allo Statuto che, di fatto, aumentano le garanzie dei contribuenti.

In primo luogo assume rilevanza l'introduzione della garanzia del contraddittorio. Gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo; ne consegue l'annullabilità dell'atto impositivo che non tenga conto delle osservazioni del contribuente il quale, previa comunicazione da parte dell'Ufficio dello schema di atto impositivo, ha 60 giorni di tempo per proporle.

L'Ufficio deve motivare le ragioni di non accoglimento, seppure parziale, delle osservazioni della controparte, pena l'annullamento dell'atto.

Rilevante è la disposizione per la quale, "limitatamente ai tributi unionali, non sono dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti".

Con riguardo alla disciplina dell'efficacia nel tempo delle norme tributarie, è confermato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.

Nel caso di tributi "dovuti, determinati o liquidati periodicamente", le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche.

Una delle novità più importanti è quella della introduzione dell'autotutela obbligatoria da parte dell'Amministrazione finanziaria in una serie di casi in cui gli atti impositivi siano manifestamente illegittimi anche di fronte a provvedimenti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini. Tra questi l'errore di persona, di calcolo, di errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria, sul presupposto del tributo, la mancata considerazione di pagamenti già eseguiti e la mancanza di documentazione, se successivamente sanata con la presentazione della stessa entro i termini di legge.

L'obbligo dell'autotutela non sussiste in caso di sentenza favorevole all'Amministrazione e decorso un anno dalla definitività dell'atto.

E' evidenziata la differenza tra irregolarità, annullabilità e nullità degli atti impositivi e sanzionatori. Gli atti dell'Amministrazione impugnabili dinanzi agli Organi di Giustizia Tributaria sono annullabili per

violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. L'annullabilità va eccepita nel ricorso introduttivo con la conseguenza che non potrà più essere richiamata dopo il processo di primo grado né il Giudice, senza una specifica eccezione del contribuente, può rilevare l'annullabilità dell'atto anche se palese.

La nullità è prevista nelle ipotesi di difetto assoluto di attribuzione, di atti adottati in violazione o elusione del giudicato e di atti affetti da vizi di nullità qualificati espressamente come tali da norme emanate dopo il Decreto.

La nullità può essere sempre eccepita dal contribuente ed è comunque rilevabile d'ufficio in ogni ordine e grado di giudizio.

Tra i vizi di notificazione che determinano l'inefficacia dell'atto, va segnalata la notificazione degli atti impositivi o della riscossione se effettuata nei confronti di soggetti inesistenti totalmente o privi di collegamenti con il destinatario dell'atto.

E' stato introdotto il principio del divieto del *bis in idem*. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertatrice relativamente a ciascun tributo una sola volta nel periodo d'imposta.

L'Amministrazione ha il potere di condurre nei confronti del contribuente indagini e accedere a banche dati, ma le viene fatto espresso divieto di divulgazione dei dati acquisiti.

L'Amministrazione finanziaria offre su richiesta una consulenza giuridica alle Associazioni Sindacali e di Categoria, agli Ordini Professionali, agli Enti Pubblici e Privati, alle Regioni ed Enti Locali.

E' innovata anche la disciplina sull'interpello. La presentazione dell'istanza di interpello è subordinata al versamento di un contributo destinato a finanziare la formazione del personale dell'Agenzia delle Entrate, la cui misura sarà individuata con apposito Decreto del MEF. L'Agenzia dovrà rispondere entro 90 giorni, con esclusione nel conteggio del periodo del mese di agosto.

E' esteso l'obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili. Decorso il decennio è preclusa all'Amministrazione finanziaria l'utilizzabilità, a fini probatori, delle scritture contabili.

E' istituito il Garante Nazionale del Contribuente con ampliamento delle funzioni rispetto all'attuale Garante del Contribuente.

D. Lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023 – Riforma del Contenzioso Tributario – in vigore dal 4 gennaio 2024 –

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario soprattutto per quanto concerne l'ampliamento e il potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria con la semplificazione della normativa processuale, anche ricorrendo alla completa digitalizzazione del processo tributario con l'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali e dei verbali.

Si riportano sinteticamente alcune delle novità che più possono interessare.

Una novità rilevante è quella che prevede che le spese di giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Inoltre, nella liquidazione delle spese si deve tenere conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

E' ribadito il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo.

E' consentito notificare al testimone in via telematica il modello di deposizione e, se questi è in possesso di firma digitale, si depositerà tutto telematicamente.

Le comunicazioni cartacee dovranno essere effettuate con raccomandata AR e tutte le comunicazioni vanno effettuate con posta elettronica certificata: nel caso ci siano più difensori sarà sufficiente inviare la pec ad uno solo che sarà tenuto ad informare gli altri. La violazione delle regole telematiche non costituisce causa di invalidità del deposito.

Gli atti, una volta depositati, non vanno più prodotti nelle fasi successive del giudizio o nei gradi ulteriori.

E' stata disciplinata la possibilità dell'udienza a distanza. La discussione *da remoto* deve essere chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza che va notificata alle parti entro 10 giorni liberi prima della data fissata, e va depositata in Segreteria la quale comunica almeno tre giorni prima dell'udienza l'ora e le modalità di collegamento.

E' stabilito il divieto di produrre nuovi documenti in appello salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per cause non imputabili alla parte.

Sarà possibile l'accordo conciliativo anche nei giudizi in Cassazione. In tal caso è prevista la riduzione delle sanzioni. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di primo grado; nella misura del 50% del minimo in caso di perfezionamento nel corso del giudizio di secondo grado; nella misura del 60% del minimo in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

E' previsto che, al termine dell'udienza, il Giudice debba dare immediata lettura della sentenza o, in caso di riserva, entro sette giorni.

Viene introdotta la facoltà per il Collegio o il Giudice Monocratico, in sede cautelare, di definire in Camera di Consiglio il giudizio emettendo una sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.

D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 – Adempimento Collaborativo – in vigore dal 18 gennaio 2024

Il regime di Adempimento Collaborativo o *cooperative compliance* è stato istituito con il D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 – “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti” – ed è finalizzato ad instaurare un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente con un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. L'obiettivo è perseguito con l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente stesso, inclusa l'anticipazione del controllo, onde valutare le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Possono aderire al regime di Adempimento Collaborativo tutti i contribuenti che conseguono un volume d'affari/ricavi per il 2024 non inferiore a 750 milioni di euro, a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro e a decorrere dal 2028 con volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro annui, che siano in possesso di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione o controllo del rischio fiscale inteso quale rischio di operare in violazione di norme fiscali o in contrasto con le finalità dell'ordinamento tributario.

E' aperto l'ingresso al regime anche a società non aventi i requisiti di ammissibilità ma appartenenti al medesimo consolidato nazionale nel caso in cui almeno una società del gruppo posseda i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato i sistemi integrati di cui sopra.

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tcf – Tax Control framework*) deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di un professionista indipendente, in possesso di una specifica professionalità, iscritto all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. I requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione sono disciplinati da un Regolamento emanato dal MEF di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti gli Ordini Professionali mentre l'Agenzia delle Entrate indicherà, con proprio provvedimento, le linee-guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanerà un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di Adempimento Collaborativo. Il Decreto dovrà essere emanato entro 90 dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 221.

L'Agenzia delle Entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole ad un interpello promosso dal contribuente aderente al regime, deve invitare il contribuente ad un contraddittorio per illustrare la propria posizione.

Di rilievo è la nuova disposizione che stabilisce che i contribuenti che seppure non in possesso dei requisiti dimensionali per accedere al regime di Adempimento Collaborativo decidano, comunque, di

adottare un sistema di rilevazione, misurazione, gestione o controllo del rischio fiscale dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'opzione per l'adozione del sistema di rilevazione del rischio fiscale comporta la riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo per le violazioni relative ai rischi di natura fiscale comunicati preventivamente attraverso l'interpello, a pagamento, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o di altre scadenze. Anche per i soggetti di minore dimensione occorre la certificazione da parte dei professionisti di cui sopra.

Conseguenza premiale dell'adempimento collaborativo è il taglio delle sanzioni amministrative. Il contribuente che trasmette il rischio fiscale in modo tempestivo ed esauriente tramite l'apposito interpello non subirà sanzioni nel caso in cui il suo comportamento è esattamente corrispondente a quello comunicato all'Agenzia delle Entrate. Prima del D. Lgs. n. 221 il taglio era del 50%.

Anche il reato di dichiarazione infedele non è punibile per i soggetti che si avvalgono del regime di Adempimento Collaborativo, sempre che la violazione di norme sia comunicata tempestivamente all'Agenzia delle Entrate. Necessita presentare l'istanza di interpello o, per i soggetti che aderiscono al regime possedendone i requisiti, la specifica comunicazione "di rischio" prevista dal comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 128 del 2015, contenente elementi come l'indicazione della norma dubbia e la soluzione che propone il contribuente.

L'esclusione delle sanzioni è tuttavia prevista soltanto quando le violazioni fiscali non siano caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

Per i soggetti che utilizzano il regime dell'Adempimento Collaborativo sono ridotti di due anni i termini di decadenza dell'azione di accertamento previsti per le imposte sui redditi e l'IVA. I termini stessi sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria ex art. 36 D. Lgs. 9 luglio 1997, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicate annualmente con Decreto del MEF.

Non trova applicazione la riduzione dei termini quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie fraudolente.

La Guardia di Finanza coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle Entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime dell'Adempimento Collaborativo.



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi



CIRCOLARE N° 39

Oggetto: Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020, n., 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5 – 2024

Oggetto: Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020, n., 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali –

L’art. 1, commi da 44 a 47, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto, al ricorrere di determinate condizioni specificamente indicate dalla norma, un regime agevolativo in favore di taluni enti non commerciali consistente nella esclusione dalla base imponibile IRES, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, del 50% degli utili percepiti.

Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata della disposizione agevolativa.

Per usufruire della detassazione degli utili gli enti non commerciali devono svolgere le attività di interesse generale nell’ambito dei settori indicati nel comma 45, tra i quali figura **l’attività sportiva**.

I soggetti beneficiari devono destinare l’IRES non dovuta in applicazione del comma 44, al finanziamento delle attività di interesse generale – *nel caso delle ASD, trattasi dell’attività sportiva* - accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente non commerciale.

Sotto il profilo soggettivo, afferma l’Agenzia delle Entrate, la detassazione riguarda la generalità degli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale negli specifici settori indicati in via normativa, tra i quali, giova ripeterlo, è espressamente previsto il settore dell’attività sportiva.

Il requisito deve essere verificato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, secondo cui *“l’oggetto esclusivo o principale dell’ente richiedente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”*.

La riconducibilità in una delle categorie previste dalla norma agevolativa, afferma l’Agenzia, deve essere operata sia da un punto di vista formale (con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto) sia da un punto di vista sostanziale (con riferimento all’attività svolta in concreto dalla stessa).

Pertanto, conclude l’Agenzia, l’agevolazione si applica agli enti non commerciali che esercitano direttamente ed effettivamente le attività di interesse generale nei settori indicati (*attività sportiva*).

L’ente non commerciale deve destinare il risparmio d’imposta conseguito (pari al 50% dell’IRES dovuta sugli utili) *“al finanziamento”* delle *“attività di interesse generale”* nei settori indicati (*attività sportiva*) e accantonare l’importo che al termine del periodo d’imposta risulti non ancora *“erogato”*, in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

Pertanto, l’ente non commerciale – **nel caso di specie l’Associazione Sportiva Dilettantistica** - deve utilizzare, ai fini di una corretta fruizione dell’agevolazione, il risparmio d’imposta per il finanziamento dell’attività sportiva esercitata direttamente. La destinazione deve risultare da apposita decisione dell’Organo amministrativo competente (delibera, verbale di riunione, ecc.), con evidenza della destinazione delle somme alla specifica attività sportiva.

Occorre, inoltre, precisa l’Agenzia delle Entrate, che l’accantonamento a riserva, per l’eventuale importo residuo non utilizzato a fine anno, e l’utilizzo dello stesso risultino puntualmente documentati e

rilevati nella contabilità dell'ente, con evidenza della destinazione delle somme alla specifica attività sportiva, in coerenza con quanto deliberato dall'Organo amministrativo.

Relativamente al termine entro cui deve essere utilizzato il risparmio d'imposta accantonato a riserva, in assenza di disposizioni contrarie nel testo del comma n. 46, si ritiene che l'utilizzo della stessa non sia soggetto a termini particolari, potendo dunque avvenire nel corso della vita dell'ente.



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 40

Oggetto: Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2024

Oggetto: Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dello Sport e i Giovani, recante parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale delle amministrazioni pubbliche.

Il Decreto – art. 1 – individua i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni Pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuito di cui al D. Lgs. n. 36/2021, da parte dei dipendenti pubblici.

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione – art. 2 – da parte delle Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro sono duplici e devono, come prevede il comma 5 dell'art. 2, sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

La prima condizione – comma 1, lett. a) – è l'assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate.

Altra condizione – comma 1, lett. b) – è l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'Amministrazione.

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

L'attività autorizzata – comma 3 – in relazione ai tempi di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'Ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le Amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

L'Amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno - comma 4 - verifica che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.



Roma, 11 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 41

Oggetto: Mancato rispetto degli accordi transattivi – competenza della Commissione Disciplinare della FIFA

Si comunica che sul sito ufficiale della F.I.F.A., in data 7 dicembre 2023 è stata pubblicata la Circolare n. 1867, inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 15 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 42

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024 - Semplificazione degli adempimenti tributari –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 7 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024 - Semplificazione degli adempimenti tributari –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 1 del'8 gennaio 2024, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari".

Si riportano, di seguito, le novità più importanti.

L'art. 1 – *Semplificazioni della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati* – prevede che, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e di pensione le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, alle quali i contribuenti possono accedere direttamente in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi che il contribuente potrà presentare direttamente in via telematica.

L'art. 2 – *Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA* - prevede che, a decorrere dal 2024, la dichiarazione dei redditi semplificata delle persone fisiche può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e di pensione. I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati potranno adempiere gli obblighi di dichiarazione fruendo dei soggetti che prestano assistenza fiscale, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il versamento deve essere effettuato tempestivamente.

Con l'art. 3 viene **eliminato l'obbligo del rilascio** della certificazione unica da parte dei soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario o che sfruttano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

L'art. 4 prevede una particolare procedura per risolvere il problema a seguito della revoca, da parte del contribuente, dell'incarico ad un professionista di depositario delle scritture contabili senza avvisare l'Agenzia delle Entrate o diventa irreperibile o moroso. Il depositario potrà avvisare, via pec o raccomandata, il contribuente che intende cessare dall'incarico e poi, entro 60 giorni, invierà tale comunicazione all'Agenzia.

E' prevista – art. 5 – la riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'art. 7 prevede che per il 2024 i programmi informatici per la compilazione e l'invio degli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro aprile, mentre dal 2025 saranno disponibili entro il 15 marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Con l'art. 8 – *Scadenza dei versamenti relativi alle imposte* – è previsto che le somme dovute a titolo di saldo o d'acconto delle imposte e contributi dai soggetti titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'IVA, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. La disposizione si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che non, che effettuano i versamenti rateali delle imposte, dovranno effettuare i medesimi versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese.

L'art. 9 statuisce in ordine *all'ampliamento della soglia dei versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo*. Con riferimento alle liquidazioni periodiche IVA - dal 2024 - i versamenti sono accorpati fino a 100,00 euro. Al di sotto di tale cifra i versamenti in caso di liquidazione mensile o trimestrale possono essere eseguiti nel periodo successivo ma in ogni caso entro il 16 dicembre.

Dal 1° gennaio 2024, se l'ammontare delle ritenute di lavoro autonomo non supera l'importo di 10,000 euro, è possibile accorpate il versamento a quello del mese successivo – al massimo entro il 16 dicembre dello stesso anno - mentre il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre va effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo.

L'art. 10 stabilisce che nei mesi di agosto e dicembre, fatti salvi i casi di urgenza e indifferibilità, è sospeso da parte dell'Agenzia delle Entrate l'invio delle comunicazioni relative a controlli automatizzati, ai controlli formali e alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettate a tassazione separata e delle lettere di compliance. Restano gli altri adempimenti e i versamenti in scadenza in agosto fatta eccezione per il periodo di sospensione dal 1° al 20 agosto.

Con l'art. 11 si è proceduto alla Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

A far tempo dal **2 maggio 2024**, è anticipata dal 30 novembre al **30 settembre** il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP.

Per i soggetti all'imposta sul reddito società – IRES – il termine stesso è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **all'ultimo giorno del nono mese**. Pertanto, i soggetti con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 dovranno presentare le dichiarazioni IRES e IRAP relative allo stesso periodo entro il 30 settembre 2024 anziché entro il 30 novembre.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP **relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. Trattasi di una norma di salvaguardia per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per le quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi IRES/IRAP scade dopo il 2 maggio 2024. Ad esempio, nel caso di ASD/SSD con Bilancio chiuso al 30 giugno 2023 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 31 maggio 2024 – undicesimo mese dalla chiusura del Bilancio - resta ferma, limitatamente al medesimo periodo d'imposta, tale data.**

Sempre con l'art. 11, è stato previsto che le persone fisiche presentano la dichiarazione all'ufficio postale tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile ed il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Infine, i **sostituti d'imposta** dovranno produrre in via telematica la dichiarazione relativa all'anno precedente **tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno**.

L'art. 12 prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

L'art. 13 – *Esclusione dalla decadenza del beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione* - stabilisce che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici – tax credit – nelle dichiarazioni annuali, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.

Con l'art. 14 è *innalzata la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità* per la compensazione di crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP.

L'art. 16 prevede *semplificazioni della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta*, con la riduzione dei dati chiesti ai contribuenti. In via sperimentale, i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque, potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle ritenute operate e gli eventuali importi a credito utilizzando i servizi telematici di presentazione del Mod. F 24. Contestualmente all'invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto autorizza l'Agenzia all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN intrattenuto presso una banca, Poste Italiane ecc. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

Con l'art. 17 è previsto che per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente può disporre in via preventiva l'addebito di somme per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia.

Il successivo art. 18 *prevede che si possono pagare le imposte, contributi e altre somme utilizzando la piattaforma istituzionale PagoPa.*

Per effetto dell'art. 19 – *Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA* - l'Agenzia delle Entrate rende disponibile, a decorrere dal 2024, telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la **dichiarazione precompilata** relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e di pensione compresi i titolari di partita IVA e, quindi, compresi i redditi di lavoro autonomo e d'impresa.

L'art. 21 prevede un modello unico con cui i contribuenti potranno delegare gli intermediari per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.

L'art. 22 prevede il rafforzamento dei servizi digitali quali la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati rilasciati dalla stessa Agenzia, lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento, calcolo e versamenti degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia.

Lo stesso rafforzamento è previsto dall'art. 23 per quanto concerne i contenuti del cassetto fiscale in cui saranno inseriti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate, compresi quelli riguardanti i ruoli della riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia.

Infine, con l'art. 25, al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, gli adempimenti relativi saranno effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione.

Per effetto dell'art. 27, il Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè dal 13 gennaio 2024.



Roma, 15 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 43

Oggetto: Anno 2024 – principali scadenze fiscali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 8 – 2024

Oggetto: Anno 2024 - Principali scadenze fiscali

Tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Le scadenze di seguito riportate potranno subire, a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi, ulteriori proroghe o modifiche che saranno tempestivamente portate a conoscenza delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare.

Si fa rilevare che in materia di **rateizzazione dei versamenti relativi alle imposte, l'art. 8 del D. Lgs. n. , dell'8 gennaio 2024**, ha previsto che le somme dovute a titolo di saldo o d'acconto delle imposte e contributi dai soggetti titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'IVA possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. La disposizione si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Tutti I contribuenti, sia titolari di partita IVA che non, che effettuano i versamenti rateali delle imposte, dovranno effettuare i medesimi versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese.

Scadenze mensili

Giorno 15

- Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente.

– IVA ordinaria – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata –

Come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, i versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo sono accorpati fino a 100,00 euro. Al disotto di tale cifra i versamenti, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere eseguiti nel periodo successivo ma in ogni caso entro il 16 dicembre.

Giorno 16

– **IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili** – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente–

– **IRPEF – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati nel mese precedente –

– **IRPEF** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021 –

- **INPS** – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro sportivo e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

N.B. L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito, a regime, che gli adempimenti fiscali ed il versamento di imposte, contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazioni, entro il 20 agosto, con l'unica eccezione del ravvedimento operoso breve (entro 16 agosto).

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

Febbraio

1° – **IVA** – Inizio termine per l'invio della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023

16 – **Versamento IVA** relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell'anno 2023 da parte di soggetti minori che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%

-**Versamento IVA relativa al quarto trimestre dell'anno 2023 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91 che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza maggiorazione di interessi)** –

28 - Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2023

Marzo

16 sabato -18 lunedì–Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica – CU – relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021, di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare ai percipienti entro lo stesso termine del 16-18 marzo

-Versamento del saldo IVA anno 2023 con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%-

-Tassa libri contabili – versamento annuale per le società di capitali – L'importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90- Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – tassa vidimazione libri sociali – Anno 2021

Aprile

1 lunedì festivo - 2 martedì – Termine dal quale è possibile inviare i modelli di dichiarazione redditi e Irap all'Agenzia delle Entrate ivi compresa la dichiarazione dei sostituti d'imposta – Mod. 770 relativo all'anno precedente;

30 – Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023;

30 – L'Agenzia mette a disposizione, telematicamente, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e di pensione compresi i titolari di partita IVA;

- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincidente con l'anno solare 2023 – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)

Maggio

2 – A far tempo dal 2 maggio 2024 è anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Irap. Si rileva che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, **con effetto dal 2 maggio 2024, le dichiarazioni IRES/IRAP vanno prodotte entro l'ultimo giorno del **nono** mese (anziché l'undicesimo) successivo alla chiusura dell'esercizio; per i soggetti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (come, ad es., Bilancio al 30 giugno 2023, la cui dichiarazione va prodotta entro il 31 maggio 2024) scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.**

- IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);

16 – Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

- Versamento IVA relativa al primo trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazione di interessi -
- 31 – Termine ultimo per il versamento della 2^a rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2023-24 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2023 (undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio) -**
- Termine ultimo per l'invio della dichiarazione REDDITI/IRAP da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2023 –
- IVA – Comunicazione all'Agazia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);
- IVA – Trasmissione in via telematica all'Agazia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse)

Giugno

16 domenica -17 lunedì - IMU – Versamento 1^a rata

30 domenica - 1 luglio - Soggetti con Bilancio chiuso al **31 dicembre 2023 – Versamento saldo IRES, IRAP relative all'anno 2023 e 1^a rata di acconto per l'anno 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI/IRAP;**

- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2024 per l'anno 2023, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2024 –

- **Termine entro il quale le persone fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023 all'Ufficio postale. L'invio in via telematica è possibile, invece, fino al 30 settembre.**

- **Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2023 (Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019) –**

Luglio

30 - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1^a rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno

Agosto

1° agosto – 31 agosto

-Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agazia delle Entrate o altri enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di

controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –

20 – Versamento di imposte IVA (2° trimestre), contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali con rate in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2024, senza maggiorazione-

Settembre

4 - IVA – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2° trimestre 2024 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate *(le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n., 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse) -*

30 – Termine ultimo per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi relativi all’anno precedente da parte delle persone fisiche - Scade anche il nono mese previsto per la presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023.

Ottobre

31- Termine ultimo per la presentazione in via telematica del **Modello 770**, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2023 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 – **Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000** *(due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70) -*

Novembre

-16 sabato -18 lunedì - IVA – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2024 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

- Versamento IVA relativa alla liquidazione del 3° trimestre dell’anno 2024 da parte dei soggetti “minori” che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell’1%;

-Versamento IVA relativa al 3° trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la

liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

-Versamento della 2^a rata di acconto 2024 – IRES e IRAP – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 (entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio) –

30 sabato - 2 dicembre lunedì - IVA – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate *(le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n., 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse) -*

Dicembre

16 - IMU – Versamento saldo

27 – IVA – Versamento acconto 2024

30 -Versamento IRES – IRAP a saldo 2023 e 1^a rata acconto 2024 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%-

31 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui – Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –

-Predisposizione da parte delle stesse SSD/ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – codice tributo 458 T) –

Febbraio 2025

28 – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale).

Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.



COMUNICATO UFFICIALE N. 230 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si comunica che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha approvato il progetto che anche per la Stagione Sportiva 2023/2024 premierà le Società dei Campionati maschili di Eccellenza e Promozione le quali avranno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei suddetti Campionati.

A tale riguardo, si pubblicano il testo e il Regolamento del “Progetto valorizzazione giovani calciatori nei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024”, che costituiscono parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2023/2024

PREMESSA

Il progetto intende premiare le Società dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione che avranno incentivato l'utilizzo dei giovani calciatori nell'ambito dei propri organici tecnici, nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla corrente Stagione Sportiva 2023/2024.

Tale progetto fa riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta "regular season" dei rispettivi Campionati.

Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell'ambito dei rispettivi gironi dei Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. "giovani", **in aggiunta** a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dai Comitati Regionali e dai C.P.A. di Trento e Bolzano di rispettiva competenza territoriale, ivi compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla L.N.D. Sono esclusi dal conteggio **in aggiunta** i calciatori nati precedentemente al 1° gennaio 2004. Verranno, pertanto, considerati ai fini del calcolo del premio solamente i calciatori **in aggiunta** nati dall' 1.1.2004 in poi.

A tale proposito, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, per la corrente stagione sportiva, ha fissato, quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori c.d. "giovani", in relazione all'età, per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, l'impiego **di due calciatori**, di cui uno nato dall'1/1/2003 in poi e uno nato dall'1/1/2004 in poi.

Per il calcolo del premio suindicato, di conseguenza, non si terrà conto dell'impiego di calciatori appartenenti a fasce di età superiori, anche nel caso in cui i Comitati Regionali avessero previsto tale impiego nell'obbligatorietà stabilita per la corrente Stagione Sportiva 2023/2024.

Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde, terze e quarte classificate nelle graduatorie dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione.

Il Comitato Regionale Puglia, che per la corrente Stagione Sportiva 2023/2024 ha organizzato in deroga un Campionato di Eccellenza su 2 gironi, anziché 1, dovrà predisporre **una classifica unica** per il citato Campionato di Eccellenza.



Si riportano, di seguito, gli importi dei premi:

- Campionato di Eccellenza:
 - 1.a classificata € **6000,00** (Euro seimila/00)
 - 2.a classificata € **4500,00** (Euro quattromilacinquecento/00)
 - 3.a classificata € **3000,00** (Euro tremila/00)
 - 4.a classificata € **1500,00** (Euro millecinquecento/00)

- Campionato di Promozione:
 - 1.a classificata € **6000,00** (Euro seimila/00)
 - 2.a classificata € **4500,00** (Euro quattromilacinquecento/00)
 - 3.a classificata € **3000,00** (Euro tremila/00)
 - 4.a classificata € **1500,00** (Euro millecinquecento/00)

Per i Campionati di Eccellenza e di Promozione sarà redatta una classifica secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e criteri che determineranno le Società prime, seconde, terze e quarte classificate in ciascun girone dei Campionati di Eccellenza e Promozione di ogni singolo Comitato Regionale, secondo la ripartizione numerica di cui all'allegato sub. A), che costituisce parte integrante del presente progetto.

Relativamente al Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Puglia, la modalità di individuazione e di attribuzione dei premi sarà attuata mediante le indicazioni contenute nell'allegato sub. B), che costituisce parte integrante del presente progetto.



REGOLAMENTO

1. CRITERI E MODALITA' DELLA CLASSIFICA DI MERITO

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, con esclusione delle ultime tre (regular season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese **eventuali gare di spareggio, gare di play-off e play-out.**

Nell'ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il Campionato, di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare con quest'ultima saranno annullati.

B) In classifica saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative all'impiego dei "giovani" calciatori secondo il principio fissato nella premessa del presente progetto, a condizione che vengano utilizzati dall'inizio di ogni gara – fatta salva l'ipotesi in cui gli stessi vengano utilizzati per l'intera durata del secondo tempo, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero –, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche. Sono, altresì, esclusi dal conteggio **in aggiunta** i calciatori nati precedentemente al 1° gennaio 2004.

C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), siano stati espulsi dall'Arbitro durante il periodo del loro impiego in gara.

2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA

La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro:

- 1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall'inizio della stessa;
- 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l'intera durata del primo tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;
- 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l'intera durata del secondo tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;
- 4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall'inizio della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;



- 6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l'intera durata della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero dei due tempi.

Qualora le gare dovessero essere interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, per i relativi conteggi dell'impiego dei "giovani" calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero ovvero la prosecuzione dei minuti non giocati, secondo quanto disposto all'art. 33, comma 4, del Regolamento della L.N.D.

3. BONUS PER LA CLASSIFICA

Alle Società che, in aggiunta al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11, svolgono l'attività di Settore Giovanile nella stagione sportiva 2023/2024, **contestualmente nelle Categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 maschili di calcio a 11 indipendentemente se Regionale o Provinciale**, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20% in più dei punti totalizzati. Per attività di Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici, nazionali e stranieri.

4. ESCLUSIONI DALLA CLASSIFICA, RIDUZIONI DEL PREMIO ED EVENTUALI PENALIZZAZIONI

Non avranno diritto al premio:

- a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2023/2024 di competenza, ovvero si ritireranno o saranno escluse nel corso del Campionato;
- b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2023/2024 retrocederanno al Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2023/2024 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria;
- c) le Società che rinunciano, o ne siano escluse per qualsiasi ragione, alla partecipazione al Campionato di Eccellenza o di Promozione di propria competenza per la Stagione Sportiva 2024/2025;
- d) le Società che nella Stagione Sportiva 2023/2024 si dovessero rendere responsabili di illecito sportivo.

Pertanto, nell'ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) si siano classificate nei posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice dello stesso la Società immediatamente seguente in classifica che risulti in regola con le prescrizioni del presente progetto.



Saranno, altresì, sottoposte a penalizzazioni:

- 1) le Società che rinunceranno per qualsiasi ragione a disputare gare ufficiali o a proseguire nella disputa delle stesse laddove siano già in svolgimento, dei Campionati di competenza Eccellenza, Promozione e Juniores Under 19 maschile di calcio a 11: punti -6 di penalizzazione;
- 2) le Società che si renderanno responsabili di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori: punti -1 di penalizzazione per ogni irregolarità rilevata con decisione degli Organi di Giustizia Sportiva.

5. PREMI

Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle stesse entro il 30 Settembre 2024, a condizione che le stesse si siano regolarmente iscritte al Campionato di competenza (Eccellenza e Promozione) della Stagione Sportiva 2024/2025 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse si siano regolarmente iscritte al Campionato della Stagione Sportiva 2024/2025 ed inserite nel relativo organico.

Nel caso in cui la Società avente diritto al premio abbia effettuato una scissione, ratificata dalla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2024/2025, il suddetto premio verrà corrisposto alla Società che proseguirà nell'attività di calcio a 11 maschile con la quale è stato acquisito il predetto premio.

In caso di parità in classifica tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all'intero Campionato (andata e ritorno della "regular season"), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale dei Comitati Regionali di rispettiva competenza al termine della stagione sportiva 2023/2024.

Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura intera.

Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dai Comitati Regionali e dai C.P.A. di Trento e Bolzano di rispettiva competenza che provvederanno a rendere noti i risultati provvisori e a pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in base alle regole descritte.



Allegato A)

Numero di gironi nei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione 2023/2024		
	<i>Eccellenza</i>	<i>Promozione</i>
C.R. ABRUZZO	1	3
C.R. BASILICATA	1	1
C.R. CALABRIA	1	2
C.R. CAMPANIA	2	4
C.R. EMILIA ROMAGNA	2	4
C.R. FRIULI V.G.	1	2
C.R. LAZIO	2	5
C.R. LIGURIA	1	2
C.R. LOMBARDIA	3	6
C.R. MARCHE	1	2
C.R. MOLISE	1	1
C.R. PIEMONTE V.A.	2	4
C.R. PUGLIA	2*	2
C.R. SARDEGNA	1	2
C.R. SICILIA	2	4
C.R. TOSCANA	2	3
C.R. UMBRIA	1	2
C.R. VENETO	2	4
C.P.A. TRENTO		1
C.P.A. BOLZANO	1	1

*per il Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Puglia si rimanda al successivo Allegato B)



Allegato B)

C.R. PUGLIA

• Campionato di Eccellenza:

- Due gironi in deroga nella Stagione Sportiva 2023/2024 anziché un girone unico;
- Classifica unica di tutte le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza 2023/2024;
- Attribuzione primo premio:
1.a classificata **€ 6000,00** (Euro seimila/00)
- Attribuzione secondo premio:
2.a classificata **€ 4500,00** (Euro quattromilacinquecento/00)
- Attribuzione terzo premio:
3.a classificata **€ 3000,00** (Euro tremila/00)
- Attribuzione quarto premio:
4.a classificata **€ 1500,00** (Euro millecinquecento/00)



COMUNICATO UFFICIALE N. 232 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto di sostituire la disposizione contenuta nel paragrafo 14 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., pubblicato il 1° Luglio 2023, recante il seguente letterale tenore:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Novembre 2023 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato in Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.”

con la seguente:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2023** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato in Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.”

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 235
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 133/A, inerente la modifica dell'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- ravvisata la necessità di modificare l'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

N.O.I.F.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 105 Gli accordi preliminari</p> <p>1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.</p> <p>2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.</p> <p>3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.</p> <p>3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 105 Gli accordi preliminari</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>3bis. INVARIATO</p>

<p>devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.</p> <p>3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.</p> <p>4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.</p> <p>5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.</p>	<p>3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
---	---



COMUNICATO UFFICIALE N. 237
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 135/A, inerente la modifica del Regolamento del Settore Tecnico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- preso atto della proposta del Settore Tecnico FIGC di modificare gli artt. 16, 30 e 31, di rinumerare l'art. 27 in 26 quater, e di introdurre i nuovi artt. 27 e 27bis del proprio Regolamento;
- ravvisata l'opportunità di tali modifiche;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche al Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

NUOVO TESTO	NUOVO TESTO
<p data-bbox="465 277 831 344" style="text-align: center;">Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p> <p data-bbox="183 387 1099 491">1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori:</p> <ul data-bbox="183 536 739 1050" style="list-style-type: none">a) UEFA PRO;b) UEFA A;c) UEFA B;d) Licenza D;e) UEFA C;f) Responsabile Settore Giovanile;g) UEFA GK (Goalkeeping) A;h) UEFA GK (Goalkeeping) B;i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;j) Calcio a Cinque - Licenza A;k) Uefa Futsal B;l) Calcio a Cinque - Licenza D;m) Calcio a Cinque – Licenza C;n) Portieri Calcio a Cinque. <p data-bbox="183 1203 376 1230">e altri Tecnici:</p> <ul data-bbox="183 1241 477 1345" style="list-style-type: none">a) Preparatori Atletici;b) Medici Sociali;c) Operatori Sanitari. <p data-bbox="183 1390 602 1417">Sono qualifiche ad esaurimento:</p>	<p data-bbox="1417 236 1783 344" style="text-align: center;">Art. 16 Classificazione dei Tecnici</p> <p data-bbox="1133 387 2058 491">1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori:</p> <ul data-bbox="1133 536 1688 1161" style="list-style-type: none">a) UEFA PRO;b) UEFA A;c) UEFA B;d) Licenza D;e) UEFA C;f) Responsabile Settore Giovanile;g) UEFA GK (Goalkeeping) A;h) UEFA GK (Goalkeeping) B;i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;j) Calcio a Cinque - Licenza A;k) Uefa Futsal B;l) Calcio a Cinque - Licenza D;m) Calcio a Cinque – Licenza C;n) Portieri Calcio a Cinque.o) Beach Soccer – Licenza A;p) Beach Soccer – Licenza B;q) Paralimpico <p data-bbox="1133 1203 1326 1230">e altri Tecnici:</p> <ul data-bbox="1133 1241 1408 1385" style="list-style-type: none">a) Preparatori atletici <p data-bbox="1133 1315 1411 1385">Medici Sociali;</p> <ul data-bbox="1133 1350 1411 1385" style="list-style-type: none">b) Operatori Sanitari.

<p>a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri f) Allenatori Dilettanti; g) Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale: - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C; - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A; - gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B</p>	<p>Sono qualifiche ad esaurimento: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri f) Allenatori Dilettanti; g) Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale: - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C; - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A; - gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 - quater</p> <p style="text-align: center;">Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</p> <p>1. INVARIATO.</p>

<p>2. L'abilitazione Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p>	<p>2. INVARIATO.</p> <p>3. INVARIATO.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 27 Beach Soccer - Licenza A</p> <p>1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza A sono abilitati alla conduzione tecnica delle prime squadre, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p>

	<p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 27 bis Beach Soccer – Licenza B</p> <p>1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza B sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre giovanili, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 Medici Sociali</p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 Allenatori di calcio paralimpico</p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio Paralimpico sono abilitati alla conduzione</p>

<p>laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p> <p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.</p>	<p>tecnica delle squadre di società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DPCS). Il tesseramento degli allenatori di calcio paralimpico è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 Operatori Sanitari</p> <p>1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Medici e Operatori Sanitari</p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei</p>

sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.

2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.

4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.

5. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in

possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

6. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.



COMUNICATO UFFICIALE N. 238 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 136/A, inerente la delibera del Consiglio Federale di aver stabilito il periodo **dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024** per il ritesseramento, da parte delle Società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani di Serie”, “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- visti i Comunicati Ufficiali nn. 186/A e 188/A del 1° giugno 2023, e nn. 233/A e 234/A del 28 giugno 2023 che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2023, di termini e modalità per il ritesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani di Serie", "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti" con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di stabilire il periodo dal **1° giugno 2024** al **30 giugno 2024** per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani di Serie", "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2024.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 244
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 142/A, inerente la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ravvisata, altresì, la necessità di coordinare le nuove disposizioni contenute nel Titolo VI delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 141/A del 21 dicembre 2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A);

di approvare, altresì, la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub B), le cui nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC**Art. 33****Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera**

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), **a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;**
- g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), **a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;**
- g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

Art. 33

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo **trimestre 1° novembre-31 gennaio** comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato pagamento **della mensilità di febbraio** e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica **da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità;**
- g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico

della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo **trimestre 1° novembre-31 gennaio** comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative **alla mensilità di febbraio** e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica **da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità**;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.



COMUNICATO UFFICIALE N. 252 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 146/A, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della Fase di Qualificazione della Coppa Italia di Serie A – A2 Elite – A2 – B Maschile, Serie A e B Femminile e Under 19 Maschile e per le Fasi Nazionali di qualificazione della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a 5 per la Stagione Sportiva 2023/2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A – A2 ELITE – A2 – B MASCHILE, SERIE A E B FEMMINILE E UNDER 19 MASCHILE E PER LE FASI NAZIONALI DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE, ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle gare della Fase di Qualificazione della Coppa Italia di Serie A – A2 Elite – A2 – B Maschile, Serie A e B Femminile e Under 19 Maschile e per le Fasi Nazionali di qualificazione della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che il Calendario di dette gare impone la necessità del provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti, al fine di consentire la disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, lett. b), 67 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati dalla data del presente comunicato sino al termine delle gare sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza presso il Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente alla controparte, unitamente al contributo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo

con atto da trasmettere alla società ricorrente in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, è fissato alle ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso;

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva come di seguito indicato:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno ferialo successivo a quello della pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato entro tre giorni pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero entro tre giorni dalla ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato entro due giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 7 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato entro un giorno prima della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro cinque giorni dalla adozione del dispositivo.
- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec, nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 253 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 147/A, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per attività organizzate dalla Divisione Calcio a 5, per la Stagione Sportiva 2023/2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE (FINAL FOUR) – SERIE A FEMMINILE (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A2 ELITE MASCHILE (FINAL FOUR), SERIE A2 MASCHILE (FINAL FOUR), SERIE B MASCHILE (FINAL EIGHT), SERIE B FEMMINILE (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) – PER LA FASE FINALE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE (FINAL FOUR) – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle Fasi Finali della Coppa Italia Serie A Maschile (Final Four) – Serie A Femminile (Final Eight) – per le Fasi Finali della Coppa Italia di Serie A2 Elite Maschile (Final Four), Serie A2 Maschile (Final Four), Serie B Maschile (Final Eight), Serie B Femminile (Final Four) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile (Final Four) - per le Fasi Finali del Campionato Under 19 Regionale Maschile (Final Four) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile (Final Four) - per le Fasi Finali del Campionato Nazionale Under 19 Maschile e Femminile (Final Four) – per la Fase Finale della Fase Nazionale del Campionato Regionale Under 21 Maschile (Final Four) – Stagione Sportiva 2023/2024;
- ritenuto che i calendari di dette fasi impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle Fasi Finali delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
 - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;
 - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- 2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:
 - gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
 - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
 - l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
 - il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 257
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 284/AA al n. 289/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Edmond BERISHA, e della società TNT MONTE PELLER ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDMOND BERISHA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società AC TNT Monte Peller ASD, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 2.8.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società AC TNT Monte Peller ASD, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

TNT MONTE PELLER ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Edmond Berisha ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig Edmond BERISHA, e dal Sig. Roberto Ferrari, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TNT MONTE PELLER ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Edmond BERISHA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società TNT MONTE PELLER ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 6 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo PERAZZI, Roberto RANUCCI, Eva MAGRINI, Gilberto MONANNI, Andrea PESCI e Angelo FRATINI, e della società POL.D ISCHIA DI CASTRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO PERAZZI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come allenatore per la società A.S.D. Montefiascone - in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci e Eva Magrini- attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, al fine di convincerli a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro. Tale attività di proselitismo è consistita nel partecipare ad una riunione del 20 maggio 2023 organizzata dai sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci rispettivamente presidente e responsabile del settore giovanile della società Pol. Ischia di Castro, con la presenza - oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - dei calciatori suindicati e ponendo in essere - sia durante tale riunione sia successivamente con messaggi Whatsapp - attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol.D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui il sig. Massimo Perazzi, Eva Magrini ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;

ROBERTO RANUCCI, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver organizzato - durante la stagione sportiva 2022-2023 - e precisamente in data 20 maggio 2023, una riunione, in concorso con il sig. Angelo Fratini - presidente della società Pol. D. Ischia di Castro - finalizzata ad

attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori della società A.S.D. Montefiascone. A detta riunione hanno partecipato – oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - i calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta. Tali calciatori erano stati invitati alla riunione oltre che dal sig. Fratini e Ranucci anche dal sig. Massimo Perazzi, allenatore dei suindicati ragazzi e tesserato all'epoca dei fatti come allenatore con la società A.S.D. Montefiascone, il quale in concorso con la sig.ra Eva Magrini hanno posto in essere sia durante tale riunione ed il sig. Perazzi anche successivamente con messaggi Whatsapp, attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui i due allenatori Perazzi e Magrini ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;

EVA MAGRINI, all'epoca dei fatti allenatrice tesserata con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserata come allenatrice per la società A.S.D. Montefiascone - in concorso con sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci e Massimo Perazzi - attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, al fine di convincerli a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro. Tale attività di proselitismo è consistita nel partecipare ad una riunione del 20 maggio 2023 organizzata dai sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci rispettivamente presidente e responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro, con la presenza - oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci – dei calciatori suindicati e ponendo in essere durante tale riunione attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui la sig.ra Eva Magrini, Massimo Perazzi ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;

GILBERTO MONANNI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di

Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Montefiascone in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci, Massimo Perazzi, Eva Magrini e Andrea Pesci – ad una riunione del 20 maggio 2023, finalizzata al convincimento dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni (il proprio figlio minore) Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all’epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro;

ANDREA PESCI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Montefiascone in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci, Massimo Perazzi, Eva Magrini e Gilberto Monanni – ad una riunione del 20 maggio 2023, finalizzata al convincimento dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all’epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro;

ANGELO FRATINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Ischia di Castro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver organizzato - durante la stagione sportiva 2022-2023 - e precisamente in data 20 maggio 2023, una riunione in concorso con il sig. Roberto Ranucci – responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro - finalizzata ad attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori della società A.S.D Montefiascone e della società A.S.D. Virtus Marta, nonché per aver consentito e non impedito ai sig.ri Massimo Perazzi e Eva Magrini di porre in essere durante la stagione sportiva 2022-2023 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati con la società A.S.D. Montefiascone. Alla riunione del 20 maggio 2023 hanno partecipato – oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all’epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - i calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all’epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone ed i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta. Tali calciatori erano stati invitati alla riunione oltre che dai sig.ri Fratini e Ranucci anche dal sig. Massimo Perazzi allenatore dei suindicati ragazzi e tesserato all’epoca dei fatti come tecnico con

la società A.S.D Montefiascone, il quale in concorso con la sig.ra Eva Magrini anch'essa tesserata come allenatore per la società A.S.D Montefiascone hanno posto in essere sia durante tale riunione ed il sig. Perazzi anche successivamente con messaggi Whatsapp, attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024. Nell'attuale stagione sportiva i due allenatori e i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol.D. Ischia di Castro;

POL.D ISCHIA DI CASTRO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci ed al cui interno e nel cui interesse hanno posto in essere i comportamenti sopra descritti i sig.ri Massimo Perazzi, Eva Magrini, Gilberto Monanni e Andrea Pesci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo PERAZZI, Roberto RANUCCI, Eva MAGRINI, Gilberto MONANNI, Andrea PESCI e Angelo FRATINI quest'ultimo in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL.D ISCHIA DI CASTRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Massimo PERAZZI, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Roberto RANUCCI, 2 (due) mesi di squalifica per la Sig.ra Eva MAGRINI, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gilberto MONANNI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea PESCI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo FRATINI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL.D ISCHIA DI CASTRO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 184 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giovanni SAPINO, e della società FC MOREVILLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI SAPINO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Morevilla, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportive 2022 - 2023 per avere organizzato e realizzato un "open day" in data 21 giugno 2023, al quale hanno partecipato i calciatori minori sigg.ri Guido Verra e Lorenzo Destito, entrambi tesserati per la società A.S.D. Atletico Racconigi, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

FC MOREVILLA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giovanni Sapino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni SAPINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC MOREVILLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SAPINO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società FC MOREVILLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Filippo POLCINO, e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO POLCINO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della S.S. Juve Stabia S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione del Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 232/DIV del 12.05.2023 per aver consentito in occasione della gara di Campionato Juve Stabia – Avellino del 11.09.2023 che i tifosi abbonati alla “Curva San Marco” (comunemente nota come “Curva Sud”) potessero accedere allo Stadio in diversa Tribuna malgrado la sanzione della chiusura del proprio Settore; e per la violazione del divieto di contribuire con interventi finanziari o altre utilità al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati dai propri sostenitori di cui all'art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver distribuito gratuitamente n. 752 titoli di accesso in occasione della gara di Campionato Juve Stabia – Avellino del 11.09.2023 ai tifosi abbonati alla “Curva San Marco” (comunemente nota come “Curva Sud”) ai quali era stato inibito l'accesso allo Stadio per la chiusura del proprio Settore comminata con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 232/DIV del 12.05.2023;

S.S. JUVE STABIA S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Filippo Polcino, proprio Amministratore Unico, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. JUVE STABIA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione commutati in € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Filippo POLCINO, e di €

10.000 (diecimila/00) di ammenda per la società S.S. JUVE STABIA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 23-24 adottato nei confronti della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912, avente ad oggetto la seguente condotta:

US ALESSANDRIA CALCIO 1912, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Enea Benedetto, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. dal 12/05/2023, il quale violava i doveri di lealtà, probità e correttezza, non facendo pervenire, entro il termine del 18 ottobre 2023, alcun riscontro alla richiesta istruttoria di cui alla nota Co.Vi.So.C. Prot. 2612/2023 del 12 ottobre 2023, e avendo fornito solo un riscontro incompleto in data 30 ottobre 2023; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 80 delle N.O.I.F. che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo Marra Cutrupi, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pietro SCIOTTO, e della società ACR MESSINA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO SCIOTTO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della A.C.R. MESSINA S.R.L., dal 27/10/2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 settembre 2023, la relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine al bilancio intermedio al 30 giugno 2023, relazione che è stata depositata soltanto in data 7 novembre 2023. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi;

ACR MESSINA SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro SCIOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACR MESSINA SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro SCIOTTO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società ACR MESSINA SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 259
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette il Regolamento del Collegio Arbitrale, allegato all'Accordo Collettivo A.I.C. – L.N.D., sottoscritto anche dalla F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.C. – L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

ARTICOLO 1

1.1 Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.

1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del codice di procedura civile.

1.3 Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

1.4 Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

1.5 Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di arbitro di parte indicati dall'AIC.

1.6 Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche .

1.7 Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIC.

1.8 Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.

1.9 Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

2.1 Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:

- a)** essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
- d)** essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

2.2 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.

2.3 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

2.4 L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

2.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

3.1 La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

3.2 La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.C., entro 3 giorni feriali dalla scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.

3.3 I Presidenti – nell’ambito della stessa tornata di estrazioni – sono sorteggiati fino ad esaurimento dei procedimenti da assegnare e qualora le vertenze fossero in numero superiore sono rimessi nell’urna onde provvedere, con le medesime modalità, alle successive estrazioni.

3.5 La Segreteria comunica in giornata l’avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l’indicazione del ricorso loro assegnato.

3.6 Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l’incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all’Allegato B del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.

3.7 La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell’arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l’onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo arbitro designato della nomina ai fini dell’accettazione con la tempestiva e le modalità di cui ai punti 3.5 e 3.6.

3.8 Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 1.5, la parte interessata avrà l’onere di nominare il proprio arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIC e LND.

3.9 Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell’ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

4.1 La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte.

4.2 La memoria di costituzione dovrà:

- a)** essere sottoscritta dalla parte con l’indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l’allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell’Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi-ovvero l’indicazione dell’arbitro non ricompreso nell’elenco allegando il suo curriculum vitae.

4.3 La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.

4.4 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

4.5 Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art.3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.

4.6 Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

5.1 Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

5.2 Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e allegare nuova documentazione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5.3 Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

6.1 Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

6.2 L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

6.3 La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

6.4 Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riprodotto l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

6.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

7.1 Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.

7.2 Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

7.3 Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.

7.4 Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

8.1 Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

8.2 Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della L.N.D. ed al Presidente dell'A.I.C. ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

8.3 La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

9.1 È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

9.2 Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

10.1 Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.

10.2 Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.

10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.

10.4 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.

10.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti

10.6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

11.1 Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

11.2 Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8.

11.3 Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per

la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

11.4 Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

12.1 All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

12.2 Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

13.1 Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrari – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

14.1 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

14.2 Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

15.1 Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrari.

15.3 Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 16

16.1 Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del codice di procedura civile vigente.

16.3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.2.2024.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'Associazione Italiana Calciatori, in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 75,00 per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, oltre IVA, imposte, tasse, accessori di legge, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella.

Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla società sportiva, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto utilizzando la provvista disponibile sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte della LND avverrà, al termine della procedura arbitrale, tramite la medesima procedura di cui all'allegato A.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

ACETTO	NON ACETTO
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco c. di Arbitro non inserito in elenco	b. di Arbitro c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	<i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Data _____

Firma _____



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36
Stagione Sportiva 2023 – 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 75/SGS del 13/01/2024

TORNEO U12 FEMMINILE

*ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO
UNDER 12 FEMMINILE*

UNDER 12 FEMMINILE 2023/2024

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

UNDER 12 FEMMINILE

COMPOSIZIONE GRUPPI

Gruppo 1 Piemonte – Val D'Aosta

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD MAPPANESE	Piemonte	1
2. ASD BOYS & GIRLS CALCIO	Piemonte	1
3. ASD UNION NOVARA	Piemonte	1
4. ASD AC BRA	Piemonte	1
5. ACCADEMIA TORINO CALCIO	Piemonte	1
6. BAGNELLA CALCIO 1972	Piemonte	1
7. ACF BIELLESE	Piemonte	1
8. INDEPENDIENTE IVREA ASD	Piemonte	1
9. ASD CIT TURIN LDE	Piemonte	1
10. ACF ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE	Piemonte	1
11. JUVENTUS FC SPA	Piemonte	1
12. ASD ACADEMY PRO VERCELLI	Piemonte	1
13. A.S.D. PIOSSASCO	Piemonte	1
14. SCA	Piemonte	1
15. TORINO FC	Piemonte	1
16. ASD VENARIA REALE	Piemonte	1
17. ASD PINEROLO WOMEN	Piemonte	1
18. ASD BORGO VITTORIA CIT TURIN	Piemonte	1
19. NEW COUNTRY SSD ARL	Piemonte	1
20. CITTÀ DI BAVENO 1908	Piemonte	1
21. ASD BULÈ BELLINZAGO	Piemonte	1
22. AOSTA CALCIO 511	Valle d'Aosta	1

Gruppo 2 Liguria

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. APD COLLI ORTONOVO	Liguria	1
2. U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Liguria	2
3. A.S.D. PRAESE 1945	Liguria	1
4. ACD ENTELLA	Liguria	1
5. USD ANGELO BAIARDO	Liguria	1
6. GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.	Liguria	1
7. U.C. SAMPDORIA	Liguria	1
8. SPEZIA CALCIO SRL	Liguria	1
9. US SESTRI LEVANTE 1919	Liguria	1

Gruppo 3 Lombardia

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. UESSE SARNICO	Lombardia	1
2. FC INTERNAZIONALE MILANO SpA	Lombardia	1
3. C.S. ROMANO BANCO	Lombardia	1
4. US CREMONESE SPA	Lombardia	1
5. SSD TEAMSPORT	Lombardia	1
6. PRO SESTO 1913 S.R.L.	Lombardia	1
7. A.C.D. 2 LAGHI	Lombardia	1
8. AC CREMA 1908 S.S.D. A R.L.	Lombardia	1
9. SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE	Lombardia	1
10. F.C.D. RHODENSE S.S.D.A.R.L.	Lombardia	2
11. OROBICA CALCIO BERGAMO S.S.D.R.L.	Lombardia	1
12. ASD FIAMMA MONZA1970	Lombardia	1

13.	A.S.D WOMEN RIVANAZZANESE	Lombardia	1
14.	AC MILAN SPA	Lombardia	1
15.	COMO 1907 SRL	Lombardia	1
16.	ASD REAL MEDA CALCIO FEMMINILE	Lombardia	3
17.	ATALANTA B.C. SRL	Lombardia	1
18.	U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.	Lombardia	1
19.	CALCIO LECCO 1912 SRL	Lombardia	1
20.	F.C COMO WOMEN	Lombardia	1
21.	A.C.D. SEDRIANO	Lombardia	1
22.	A.C.D. MACALLESÌ 1927	Lombardia	1

Gruppo 4 **Veneto** - Trentino alto Adige

Nome Società	Regione	Numero squadre	
1.	ASD GORDIGE CALCIO RAGAZZE	Veneto	1
2.	A.S.D. ALTE CECCATO	Veneto	1
3.	ACD SCALIGERA	Veneto	1
4.	ASD PGS CONCORDIA CALCIO SCHIO	Veneto	2
5.	REAL VICENZA SRL	Veneto	1
6.	CITTÀ DI BASSANO 1903 SC	Veneto	1
7.	USD CADORE	Veneto	1
8.	SSD WOMEN HELLAS VERONA ARL	Veneto	1
9.	CHIEVO VERONA WOMEN FM SSDRL	Veneto	2
10.	ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE	Veneto	1
11.	TREVISO WOMEN SSD ARL	Veneto	1
12.	A.S.D. PRO VENEZIA	Veneto	1
13.	ASD BALDO JUNIOR TEAM	Veneto	1
14.	CITTADELLA WOMEN	Veneto	2
15.	ASD VENEZIA CALCIO 1985	Veneto	1
16.	ASD LA VITTORIOSA	Veneto	1
17.	ASD WOMEN VENERA CALCIO	Veneto	1
18.	ASD CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA	Veneto	1
19.	ASD FEMMINILE LADY MAERNE	Veneto	1
20.	GALAXY FC	Veneto	1
21.	MM SAREGO ACADEMY	Veneto	1
22.	ASD ROVIGO WOMEN	Veneto	1
23.	FC SÜDTIROL	Trentino Alto Adige	1
24.	TRENTO CALCIO FEMMINILE	Trentino Alto Adige	2
25.	USD ISERA	Trentino Alto Adige	1

Gruppo 5 Friuli Venezia Giulia

Nome Società	Regione	Numero squadre	
1.	UNIONE FRIULI ISONTINA	Friuli-Venezia Giulia	1
2.	ASD SARONECANEVA	Friuli-Venezia Giulia	1
3.	US TRIESTINA CALCIO 1918	Friuli-Venezia Giulia	1
4.	A.S.D. U.P.C. TAVAGNACCO	Friuli-Venezia Giulia	1
5.	A.S.D. CLUB ALTURA	Friuli-Venezia Giulia	1

Gruppo 6 Emilia Romagna

Nome Società	Regione	Numero squadre	
1.	RIMINI FOOTBAL CLUB	Emilia-Romagna	1
2.	SPAL SRL	Emilia-Romagna	1
3.	SAN MARINO ACADEMY	Emilia-Romagna	1
4.	ASD FEMMINILE RICCIONE	Emilia-Romagna	1
5.	RAVENNA WOMEN F.C. S.S. A R.L. MAT. 950541	Emilia-Romagna	1
6.	POLISPORTIVA ENDAS MONTI	Emilia-Romagna	1
7.	FOSSOLO76 CALCIO ASD	Emilia-Romagna	1
8.	U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.	Emilia-Romagna	2
9.	GRANATA SOC. COOP. A R.L.	Emilia-Romagna	1
10.	REAL SALA BOLOGNESE	Emilia-Romagna	1
11.	A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA	Emilia-Romagna	1
12.	AC REGGIANA 1919	Emilia-Romagna	1

13. AC FABBRICO 1926	Emilia-Romagna	1
14. BOLOGNA FC 1909 S.P.A.	Emilia-Romagna	1
15. ASD VECCHIAZZANO	Emilia-Romagna	1
16. PARMA CALCIO 1913 SRL	Emilia-Romagna	1
17. ASD MODENA C.F.	Emilia-Romagna	1
18. CESENA FC	Emilia-Romagna	1

Gruppo 7 Toscana

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. A.S.D. BLUES PIETRASANTA	Toscana	1
2. EMPOLI FC	Toscana	1
3. ACADEMY LIVORNO CALCIO	Toscana	1
4. ASD LUCCHESI FEMMINILE	Toscana	1
5. US PISTOIESE 1921	Toscana	1
6. CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.	Toscana	1
7. U.S.D.RINASCITA DOCCIA	Toscana	1
8. S.C.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI	Toscana	1
9. VIGOR CALCIO FEMMINILE ASD	Toscana	1
10. ASD ATLETICO LEVANE LEONA	Toscana	1
11. ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE	Toscana	1
12. AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.S.D. A R.L.	Toscana	1
13. ZENITH PRATO SSDRL	Toscana	1
14. PISA SPORTING CLUB	Toscana	1
15. GS SAN MINIATO ASD	Toscana	1
16. S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL	Toscana	1
17. ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO	Toscana	1
18. GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD	Toscana	1
19. US POGGIBONSI WOMEN	Toscana	1
20. ACF FIORENTINA SRL	Toscana	1
21. U.S. AFFRICO	Toscana	1

Gruppo 8 Lazio

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. WOMEN LATINA CALCIO 1932	Lazio	1
2. ASD REAL LATINA	Lazio	1
3. ASD CITTA' DI MAENZA	Lazio	1
4. ROMA CALCIO FEMMINILE	Lazio	3
5. S.S. LAZIO WOMEN 2015 A.R.L.	Lazio	2
6. ASD SVS ROMA	Lazio	1
7. A.S. ROMA S.R.L.	Lazio	1
8. FROSINONE CALCIO	Lazio	1
9. ASD REAL MONTEROTONDO SCALO	Lazio	1
10. PRO CALCIO AURELIO	Lazio	1
11. SS ROMULEA	Lazio	1

Gruppo 9 Abruzzo – Marche - Molise

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI	Abruzzo	1
2. A.P.D. ANCONA RESPECT 2001	Marche	1
3. C.F. MACERATESE	Marche	1
4. ASCOLI CALCIO 1898 SPA	Marche	1
5. ADRIATICA CAMPOMARINO	Molise	1

Gruppo 10 Umbria

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ORVIETO FC	Umbria	1
2. AC PERUGIA CALCIO SRL	Umbria	1
3. SSD NUOVA ALBA A R.L.	Umbria	1
4. ASD WOMEN GUALDO CALCIO	Umbria	1
5. ASD PONTEVALLECEPPI	Umbria	1
6. ASD DUCATO SPOLETO	Umbria	1
7. TERNANA WOMEN S.S.D.	Umbria	1

Gruppo 11 Sardegna

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD POLISPORTIVA VILLAMASSARGIA	Sardegna	1
2. FC ALGHERO	Sardegna	1
3. ASD WOMEN TORRES CALCIO	Sardegna	1

Gruppo 12 Campania

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD INTERVILLARICCA	Campania	1
2. ASD VILLARICCA CALCIO	Campania	1
3. SS JUVE STABIA SRL	Campania	1
4. ASD CERCOLA CALCIO FOX	Campania	1
5. ASD NAPOLI FOX	Campania	1
6. A.S.D. DIESSE	Campania	1
7. OASI GIUGLIANO	Campania	1
8. A.S.D. SCUOLA CALCIO SPES	Campania	1
9. NAPOLI FEMMINILE S.R.L.	Campania	2
10. U.S. SALERNITANA 1919 SRL	Campania	1
11. POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE S.R.L.	Campania	1
12. A.S.D. ACADEMYPROCALCIODONNE	Campania	1
13. ACADEMY ABATESE 2021	Campania	1
14. FOOTBALL CLUB NAPOLI NORD	Campania	1
15. CASERTA CALCIO FEMMINILE	Campania	2

Gruppo 13 Calabria

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. COSENZA CALCIO SRL	Calabria	1
2. ASD WINNER BOYS PRESILA	Calabria	1
3. SEGATO SSD ARL	Calabria	1
4. FC CROTONE SRL	Calabria	1
5. VE RENDE	Calabria	1

Gruppo 14 Puglia

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD VIRTUS	Puglia	1
2. BS SOCCER TEAM FASANO	Puglia	1
3. A.S.D. PHOENIX TRANI	Puglia	1
4. GIOVANI CRYOS SSDARL	Puglia	1
5. ASD SOCCER DREAM	Puglia	1
6. ASD GIOVENTU CALCIO SAN SEVERO	Puglia	1
7. ASD FORTITUDO GROTTAGLIE	Puglia	1
8. A.S.D. PINK SPORT TIME	Puglia	1
9. SSD WOMEN LECCE ARL	Puglia	1
10. ASD PINK ALTAMURA	Puglia	1
11. A.S.D. WONDERFUL BARI S. SPIRITO	Puglia	1
12. ASD NITOR	Puglia	1
13. SSC BARI S.P.A.	Puglia	1
14. A.S.D. APULIA TRANI	Puglia	1
15. CALCIO FOGGIA 1920	Puglia	1

Gruppo 15 Sicilia

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD ALPHA SPORT SAN GREGORIO	sicilia	1
2. A.S.D. ATLETICO SIRACUSA	Sicilia	1
3. A.S.D. LIBERTAS RARI NANTES	Sicilia	1
4. A. S. D. CUS PALERMO	Sicilia	1
5. POLISPORTIVA ICCARENSE	Sicilia	1
6. ASD FORTITUDO BAGHERIA	Sicilia	1
7. A.S.D.CL CALCIO	Sicilia	1
8. ASD GLORIA CITTÀ DI SAN CATALDO	Sicilia	1
9. PALERMO F.C. S.P.A.	Sicilia	1
10. NOTO CALCIO	Sicilia	1
11. ASD CASTELVETRANO SELINUNTE	Sicilia	1
12. VIRTUS FEMMINILE MARSALA	Sicilia	1
13. ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI	Sicilia	1
14. JSL WOMEN	Sicilia	1

Comitati Pilota evidenziati in rosso

La prima fase dovrà iniziare entro il 21 gennaio 2024 e terminare entro il 5 maggio 2024

Le società vincitrici che avranno acquisito il diritto di partecipare alle fasi interregionali dovranno essere comunicate al Settore Giovanile entro il 6 maggio 2024

Le Fasi Interregionali sono previste il 12, il 19, il 26 maggio e il 2 giugno 2024.

Il numero di società che avranno accesso alle fasi interregionali e le modalità di svolgimento saranno oggetto di apposito comunicato ufficiale.

Publicato in Roma il 13 Gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA - VIA PO 36

Stagione Sportiva 2023 - 2024
COMUNICATO UFFICIALE N° 73 del 11/01/2024

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07 Luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad **attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine)** la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

ABRUZZO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2009/2010)		
SINGH NEETU	14/06/2008	ASD S. EUSANIO

EMILIA ROMAGNA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2011/2012)		
DAL PANE SARA	06/11/2010	ASD VECCHIAZZANO
D'ARMINI MIRIAM DEA	23/08/2010	ASD VECCHIAZZANO
FORTI ALICE	03/09/2010	ASD VECCHIAZZANO
MANCUSI CECILIA	25/10/2010	ASD VECCHIAZZANO
RICCO FRANCESCA	01/12/2010	ASD VECCHIAZZANO

FRIULI VENEZIA GIULIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2011/2012)		
DI GIOVANNA REBECCA	10/12/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
MACUZZI GIORGIA	16/03/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
PETEANI EMILY	13/08/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
SPADINI TEA	12/02/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
CASAMASSIMA ELISABETTA	05/01/2010	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
RELLA NOEMI	11/10/2010	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
TORTUL DENISE	06/06/2010	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

LAZIO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 1° Anno (2012)			
GROSSI GONDI	VITTORIA	07/12/2011	APD CIRCOLO CANOTTIERI ROMA
Esordienti 2° Anno (2011)			
PROIETTI	AZZURRA	27/08/2010	ASD AUDACE 1919
CIPRIANI	VANESSA	05/04/2010	ASD OMNIA CECCANO ACADEMY
DI MAURO	ALESSIA	30/01/2010	ASD OMNIA CECCANO ACADEMY
Pulcini 2° Anno (2013)			
MUSUMECI	RACHELE COSTANZA	16/01/2012	ASD SS ROMULEA
MAZZA	ELENA	10/01/2012	ASD CESANO

LOMBARDIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 14 (2010)			
MAIO	ALESSANDRA	26/08/2008	AC MONZA SPA

PIEMONTE VAL D'AOSTA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 1° Anno (2012)			
CASTELLI	CAMILLA	03/08/2011	APD SAN MAURIZIO CANAVESE
DEMO	ANITA	01/08/2011	APD SAN MAURIZIO CANAVESE
IRENE	DESIREE	16/08/2011	APD SAN MAURIZIO CANAVESE

SARDEGNA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2009/2010)			
ATZENI	VANESSA	08/04/2008	PG JASNAGORA ASD
Pulcini Misti (2013/2014)			
FIORI	CAMILLA	13/04/2012	CS GIGI RIVA

SICILIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2009/2010)			
SAIJA	MARIA	15/11/2008	ASC D TEAM SCALETTA
Under 14 (2010)			
BUSCEMI	GINEVRA	27/10/2009	ASD JONIA CALCIO FC
Esordienti 2° Anno (2011)			
ARDITA	GIORDANA	30/10/2010	ASD JONIA CALCIO FC
BUSÀ	NIKOLE VALENTINA	24/04/2010	ASD JONIA CALCIO FC
COMPAGNINI	ELENA	24/11/2010	ASD JONIA CALCIO FC
FINOCCHIARO	CHIARA	22/01/2010	ASD JONIA CALCIO FC
PLATANIA	NOEMI	28/03/2010	ASD JONIA CALCIO FC

TRENTO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2011/2012)			
CALÒ	GINEVRA	15/10/2010	ASD TRENTO CALCIO FEMMINILE

UMBRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 2° Anno (2011)			
GHYSELINCK	TESS CAMILLE	01/06/2010	CSD GIOVANILI TODI

VENETO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2011/2012)			
FASOLATO	GAIA	17/10/2010	ASD PRO VENEZIA
LONGO	REBECCA	19/05/2010	ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE
Primi Calci (2015)			
DAMOLI	ALESSIA	27/08/2014	ASD POLISPORTIVA NEGRAR
DE NARDI	GLORIA	27/12/2014	ASD POLISPORTIVA NEGRAR
MARCHESINI	GIULIA	29/06/2014	ASD POLISPORTIVA NEGRAR
PIACENTINI	SARA	15/07/2014	ASD POLISPORTIVA NEGRAR
ZANOTTI	NICOLE	03/01/2014	ASD POLISPORTIVA NEGRAR

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci